

## **RELAZIONE TECNICA**

## *Sezione 1*

### (articolo escluso dai commi da 4 a 74)

#### **Commi 2 e 3 - Gestioni previdenziali**

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7% per il 2012 e del 2,9% per il 2013.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2013 un incremento pari a 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e di 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 698,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,00 e 69,58 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Emendamento 1.164

#### Comma 74-bis

La disposizione prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, siano stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio".

Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende sanitarie prevedono la ricollocazione del personale che sulla base delle predette verifiche è dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica. La verifica straordinaria è effettuata dall'INPS, che può avvalersi anche del personale medico delle ASL, comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Commi 75 – 78 - Fondo assunzioni comparto sicurezza-difesa e VV.F.

La disposizione introduce i commi da 75 a 78 prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco. A tal fine, vengono previste, ferme restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa, la rimodulazione e la riprogrammazione delle dotazioni di programmi di spesa di specifiche amministrazioni, con particolare riferimento alle spese rimodulabili di cui all'art. 21, co. 5, lett. b), della L. 196/2009; le risorse rese disponibili all'esito della rimodulazione e della riprogrammazione di cui al comma precedente sono inserite in un apposito Fondo del Ministero dell'economia e finanze, articolato in piani di gestione, al fine di assumere personale a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Inoltre, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni richiamate, di procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime, da accreditare su apposito piano gestionale del citato fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, si prevede che le predette assunzioni, previa autorizzazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano avvenire in deroga alle percentuali del turn over, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che pertanto possono essere incrementate, nei limiti delle somme disponibili nel

predetto fondo, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015.

#### **Commi 79 – 80 – Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo**

Si istituisce il "Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo", destinato in particolare alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti d'impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio, secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. Dall'iniziativa non derivano effetti finanziari negativi, atteso che il fondo verrà finanziato dalla riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese che verranno individuati e quantificati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, i quali riferiranno alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo

#### **Emendamento 1.201**

##### **Commi da 81-bis a 81-quater**

La disposizione ripropone quanto stabilito dal decreto-legge n. 185/2012 in riferimento al quale è espressamente previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni ivi contenute.

Nel dettaglio, trattasi di disposizione che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare l'articolo 12 comma 10 del DL 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

In coerenza con le economie valutate in sede di relazione tecnica relativa alla disposizione che si intende abrogare, i maggiori oneri che conseguono dall'abrogazione della disposizione in esame sono valutati nei seguenti termini:

##### **Maggiori oneri (valori in mln di euro)**

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>

##### **Ai fini della copertura si provvede:**

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307/2004;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

## subemendamento 1.201/1

### Commi da 81-quinquies a 81-undecies

Le disposizioni dispongono l'equipollenza, ai soli fini dell'accesso ai concorsi indicati, dei titoli rilasciati dal sistema dell'alta formazione artistica e musicale ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007. Peraltro la legge 508/1999 all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 5, già prevedeva che con dPCM si sarebbero potute dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dal sistema AFAM e quelli universitari. Detta delega non è stata esercitata perché di respiro così ampio da richiedere tempi non indifferenti, visti anche i pareri richiesti. Viceversa coi commi di cui trattasi si sta disponendo una equipollenza molto ridotta rispetto a quanto previsto dalla delega citata, considerato che è limitata, come detto, alla sola partecipazione ad alcuni concorsi. La norma quindi, oltre ad avere natura ordinamentale, non sta introducendo nulla nell'ordinamento rispetto a quanto sarebbe stato possibile effettuare con il DPCM indicato.

Per quanto sopra, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Commi 82 - Risparmi degli enti pubblici assistenziali e previdenziali

La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 300 milioni a decorrere dal 2013 e da conseguire mediante misure di riordino che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La previsione, poi, pur nel rispetto della sopra citata autonomia, fornisce una possibile indicazione circa le risorse da assoggettare alla riduzione. In particolare, è menzionato l'art. 18, comma 3, della legge n. 88 del 1989, secondo cui possono essere destinate alla remunerazioni dei progetti speciali risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in rassegna (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l'intervento di riduzione sia più opportuno. Il versamento di tali importi dovrà infine essere assicurato entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

### Comma 85

L'ipotesi emendativa prevede, per l'INAIL, una diversa modalità operativa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 1 lett. b) della legge 135/2012.

La proposta si pone l'obiettivo di garantire la tutela privilegiata in ambito sanitario degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici prevista dall'art. 38 della Costituzione, di recente concretata dall'emanazione del T.U. 81/2008, di cui l'accordo quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 costituisce ulteriore elemento di attuazione.

Tali interventi hanno determinato un rafforzamento del ruolo dell'INAIL di garante del ripristino

della capacità lavorativa specifica dell'infortunato, attraverso l'esercizio delle funzioni medico legali, di cura, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, per l'assolvimento delle quali, almeno a livello minimale, occorre preservare, vertendosi in servizi "da contatto", la prossimità all'utenza mediante l'esclusione delle sole professionalità sanitarie dagli interventi di riduzione delle dotazioni organiche di cui al citato art. 2.

Per il restante personale, cui verranno applicate le predette riduzioni, si potrà tuttavia operare, su proposta dell'Inail, una riduzione anche inferiore a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi ottenuti dalla contrazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2013-2015.

L'eventuale esercizio della compensazione mediante contrazione delle facoltà assunzionali non comporta oneri per la finanza pubblica, determinando, per contro, susseguenti risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

#### **Emendamento 1.7000+sub. 1.7000/6 Province**

##### **Comma 87-bis**

**La disposizione sospende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed è finalizzata a consentire la riforma organica delle rappresentanze locali e il processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica statale. La norma non determina riflessi finanziari tenuto conto che i risparmi previsti dalle disposizioni originarie sono quantificabili solo a consuntivo.**

##### **Comma 88 - Università e principali enti di ricerca**

La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 11 recante riforma degli enti di ricerca e mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2013-2015, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente - rispettivamente nella misura del 3% per il sistema universitario statale e del 4% per i citati enti pubblici di ricerca - è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

##### **Comma 89 - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Regioni a statuto ordinario**

Il comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per un importo pari a 1.000 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 1.000 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

##### **Comma 90 - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Regioni a statuto speciale**

Il comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale per un importo pari a 500 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 500 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

### **Em. 1.8000 e sub. Patto di stabilità**

**Comma 91.** Gli oneri di 250 milioni di euro derivanti dalla diminuzione, operata nel 2013 per pari importo, della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, sono compensati, per quanto attiene al saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**91-bis.** Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

### **Comma 92 - Riduzione della spesa degli enti territoriali – Province**

Il comma dispone un incremento del taglio di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 95/2012 nei confronti delle province per un importo pari a 200 milioni annui. Il maggior contributo richiesto è oggetto anche di recupero al bilancio dello Stato, mediante acquisizione all'Entrata. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 200 milioni annui dell'indebitamento netto, del fabbisogno e del saldo netto da finanziare.

Si precisa che la quota del suddetto importo di 200 milioni di euro, non portata in detrazione dai trasferimenti statali e dal fondo sperimentale di riequilibrio per incapienza degli stessi, iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è reperita attraverso il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446/1997, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95/2012

L'acquisizione all'erario di tali risorse, per l'importo di euro 137,6 milioni di euro annui, relative al recupero sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, assicura pertanto il citato obiettivo di risparmio (200 milioni), tenuto conto che le riduzioni di spesa apportate sui pertinenti capitoli, fino al limite delle disponibilità di bilancio, ammontano a 62,4 milioni di euro annui.

**92-bis.** Gli oneri di 800 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, determinati dall'erogazione alle regioni di un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di

euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio sono compensati, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio, disposto dal comma 93-sexies, e, per i restanti 200 milioni, mediante la rivalutazione dei cespiti di cui al comma 36-bis, dell'articolo 3.

**Le disposizioni di cui ai commi da 92- octies a 92-decies relativa ai recuperi delle somme dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno per i titoli giuridici previsti nel testo attengono ad aspetti procedurali e pertanto non comportano oneri.**

#### **Commi 95 – 96 - Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario**

La disposizione è diretta a prevedere una manovra nel settore sanitario, **pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014**, rafforzando le misure di contenimento della spesa già introdotte dall'articolo 17 del decreto legge 98/2011 e dall'articolo 15 del decreto legge 95/2012.

In particolare, al **comma 95 , lettera a)**, si prevede che i prezzi di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, siano ridotti del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all'originario 5 per cento disposto dal decreto-legge 95/2012.

Tale rideterminazione comporta un effetto di risparmio su base annua di circa **500 milioni di euro a partire dal 2013** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni di euro annui a regime, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011 e dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni di euro annui a regime.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) nell'ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi è stata effettuata un'analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell'anno 2011, pari a circa 12.600 milioni di euro;
- 2) su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l'eccesso di spesa rispetto al valore mediano;
- 3) l'eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;
- 4) parallelamente, sempre nell'ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- 5) in tal caso l'AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall'AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;
- 6) pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la



complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa, le regioni possono adottare misure alternative rispetto alla riduzione del 10 per cento dei corrispettivi e dei volumi dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi, purché garantiscano l'equilibrio del bilancio sanitario.

Il **comma 95, lettera b)** interviene sul tetto di spesa dei dispositivi medici, riducendolo di 0,1 punti percentuali nell'anno 2013 e di 0,4 punti a decorrere dall'anno 2014, rispetto ai livelli previsti dal decreto-legge 95/2012 (che a sua volta era intervenuto in riduzione rispetto al livello fissato, sempre a partire dal 2013, dal decreto legge 98/2011).

Tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua di **circa 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2014** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni di euro annui dal 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011, 400 milioni di euro annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni di euro per il 2013 e 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) il dato di spesa nel settore dei dispositivi medici per l'anno 2011 è pari a circa 7.000 milioni di euro;
- 2) su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti su beni e servizi, l'AVCP ha effettuato un'analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;
- 3) esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l'AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;
- 4) rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33%;
- 5) pertanto applicando tale percentuale all'intera spesa dei suddetti 7.000 milioni di euro, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.750 milioni di euro annui a regime, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Con il **comma 96** si provvede alla riduzione del livello del finanziamento del settore sanitario, in relazione alle predette economie di spesa.

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

	2013	2014	2015
Beni e servizi non sanitari (art. 6, comma 1, lettera a))	500	500	500
Dispositivi medici (art. 6, comma 1, lettera b))	100	500	500
<b>Totale</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Emendamento 1.1000 - Sub. (1.1000/1,1.1000/2 e 1.1000/4)**

**Commi 95 (1-sexies) e 119-bis**

**I commi 95 e 119 perseguono la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziari con risorse comunitarie e/o del Fondo di sviluppo e coesione a favore delle regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione.**

**Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria.**

**Le disposizioni non comportano aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a de finanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa.**

**L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la tempistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.**

**subem.1.1000/1 RT**

#### **Comma 96 - Fondo canoni locazione**

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è determinata in 249 milioni di euro per l'anno 2013, in 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, in 590 milioni di euro per l'anno 2015 e in 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

#### **Comma 97 - Capitale sociale SGR**

Il comma 3, lett. a), apporta delle modifiche all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n.98 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n.155 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'onere per l'apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, istituite con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi (gestiti da SGR) a cui siano conferiti immobili degli enti locali oggetto di progetti di valorizzazione dei suddetti fondi immobiliari, non sia limitato, per l'anno 2012, a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente ma possa essere anche superiore, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo. Il medesimo comma, inoltre, prevede una autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per l'anno 2013, destinata all'apporto al capitale sociale della citata SGR. Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

#### **Commi 98— 99- Acquisto mobili e arredi**

La norma dispone il divieto per gli anni 2013 e 2014 alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle suddette spese, in generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

In tale situazione i relativi stanziamenti di ciascun Ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all'acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo 2010-2011.

In base a tale criterio di valutazione, emerge una quota degli stanziamenti astrattamente destinata all'acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni annui. L'80% di tale quota, che dovrebbe astrattamente corrispondere all'ammontare minimo dei presunibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati dalle amministrazioni, desunti dai dati di budget consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore.

Peraltro in via prudenziale tale stima di massima può essere al momento valutata nel minor importo di 5 milioni di euro annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

Ai sensi del successivo comma 5, le suddette risorse rese disponibili presso gli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

#### **Comma 103 - Consulenze informatiche**

Viene prevista una limitazione al ricorso alle consulenze informatiche da parte degli enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione, stabilendosi che al conferimento di detti incarichi si possa procedere solo in circostanze eccezionali in cui occorra risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, fermo restando il rispetto dei presupposti generali di legittimità, previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

#### **Comma 104 Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza**

La disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### **Comma 105 - Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni**

Viene espressamente previsto, con norma di rango primario, che le società in house delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che abbiano conseguito nel 2012 un fatturato derivante da prestazione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, sono tenute a rispettare i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

#### **Emendamento 1.544**

**Comma 108-bis :L'emendamento prevede il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sul decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico in cui sono determinati, tra l'altro, i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese.**

La disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

#### **Emendamento 1.1000 - Sub. 1.1000/1**

**Comma 109-bis:** La disposizione esclude l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai contratti stipulati dalle Amministrazioni statali ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. Da tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Emendamento 1.554**

**Comma :** la disposizione prevede obblighi di trasparenza in capo ai commissari delegati per la gestione di situazioni emergenziali ovvero in capo ai commissari di Governo e ai commissari straordinari regionali, che devono assicurare la tempestiva pubblicazione degli atti di competenza e l'aggiornamento inerente ai rapporti contrattuali in corso ed alla situazione finanziaria sui siti istituzionali delle rispettive strutture, ove esistenti, ovvero sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento. Tali adempimenti si aggiungono ai controlli già previsti a legislazione vigente sull'attività dei commissari straordinari in qualunque modo denominati e non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti che potranno essere svolti avvalendosi delle strutture previste per le rispettive gestioni ovvero, in mancanza, delle risorse umane e strumentali in dotazione delle amministrazioni di riferimento.

#### **Comma 114 - Soppressione Autorità marittima dello Stretto di Messina**

La soppressione dell'Autorità marittima dello Stretto e il contestuale conferimento delle funzioni alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di "Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto", è suscettibile di determinare una riduzione delle spese di funzionamento, quantificabile a consuntivo, attraverso l'efficientamento dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili.

#### **Comma 118 Indennità di trasferimento**

La disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo, derivanti dalla mancata attribuzione dell'indennità di trasferimento o di ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, al personale di cui all'art. 1 della L. 2001 n.86. Infatti, in base alla legislazione vigente, l'indennità in questione viene erogata, anche in caso di soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria. Con la norma in esame viene escluso il beneficio qualora per effetto delle predette riorganizzazioni il personale viene trasferito in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

#### **Comma 119 - Tutela della minoranza slovena**

La disposizione riduce di complessivi 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2013 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge n. 38/2001, relativi, rispettivamente, all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente. In corrispondenza, è

incrementata di complessivi 2,7 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'autorizzazione di spesa di Tabella C, di cui alla legge n. 38/2001, art. 16, co. 2, recante contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena.

#### **Comma 119-ter/quater/quinquies 1.9000**

#### **Commi 120 e 121- Rifinanziamento Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente**

A fine 2012, gli impegni dell'Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui 1.090 milioni di euro come quote in arretrato; la parte rimanente (660 milioni di euro) è dovuta entro il 2016, ma, di fatto, le scadenze sono concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l'Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell'IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13), i due Fondi di maggiore volume e importanza strategica, per il carattere globale di IDA e per il focus su una Regione, l'Africa, per noi prioritaria nel caso dell'AfDF. Nell'orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni.

Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni.

Si evidenzia a seguire la situazione degli impegni finanziari verso i citati fondi internazionali, che – grazie alla presente norma – saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all'Italia di non essere più considerata in arretrato.

##### **IDA**

E' tuttora da onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

##### **AsDF**

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

##### **AfDF**

Sono da onorare parte degli impegni dell'undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

##### **GEF**

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

##### **IFAD**

La presente norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno

annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell'IFAD, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione. In quell'occasione, l'Italia si è confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l'Italia è paese ospite dell'IFAD, che è parte del Polo per l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell'Istituzione è di particolare rilevanza.

#### SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l'Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l'approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto, con la disposizione in esame si intende erogare nel periodo 2013 – 2016, le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti che complessivamente ammontano a: 294,6 milioni di euro all'anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei FMS.

#### Emendamento 2.1000 - BEI 2

##### **Commi 121-bis e 121-ter**

**La disposizione normativa autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in proporzione alla quota azionaria detenuta (16,17 per cento) e il versamento entro il 31 marzo 2013, in un'unica *tranche*, della quota di contribuzione, pari a 1.617.003.000,00 euro.**

**Al fine di compensare gli effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».**

**La disposizione risulta, nel complesso, priva di effetti sui restanti saldi di finanza pubblica, atteso che i riflessi negativi sul fabbisogno derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono compensati mediante la prevista riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, al netto dei richiamati versamenti all'entrata dalla contabilità speciale 1778.**

**Inoltre, non si rilevano effetti negativi in termini di indebitamento netto, tenuto conto che la spesa di che trattasi riguarda l'acquisizione di attività finanziarie (partecipazioni nel capitale di Banche e fondi internazionali), iscritte nella categoria XXXI.**

##### **Comma 122 - Manutenzione straordinaria RFI**

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.

### **Comma 123- Contratto di programma RFI, lotti costruttivi, Brennero II lotto**

La disposizione autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Dette risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare relative al Brennero II lotto.

### **Comma 124 - Manutenzione straordinaria ANAS**

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.

### **Commi 125-129 MO.S.E**

Le disposizioni autorizzano la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per il 2014, di 305 milioni di euro per il 2015 e di 400 milioni di euro per il 2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E; inoltre, si prevede la destinazione del 5 per cento delle risorse precedentemente stanziato, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti per il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia elencati agli articoli 5 e 6 della legge n. 798/1984, autorizzando altresì il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia.

Infine la disposizione modifica l'ambito degli interventi del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia per la salvaguardia di Venezia (comma 6-quater), al finanziamento dei quali si provvede con l'utilizzo di 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato per il 2012 del predetto Fondo con un'apposita delibera del CIPE in conseguenza della quale verranno rideterminate le risorse già assegnate

**Comma 134-ter** La disposizione prevede l'istituzione del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere alle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. Il fondo in parola viene dotato della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2013, che trova copertura attraverso la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di rotazione degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 174/2012.

### **Emendamento 2.3000 (AGENZIA BENI CONFISCATI ) e 2.3000/3 e 2.3000/10**

#### **Commi da 129-bis a 129-noviesdecies**

**Dal punto di vista finanziario non determinano nuovi oneri le norme che mirano, attraverso diverse soluzioni, a snellire le procedure di gestione e assegnazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.**

In particolare, il comma 10-bis, lettera a) è neutro, dal punto di vista degli impatti di spesa, laddove amplia il novero dei soggetti cui possono essere assegnati i beni mobili sequestrati. Esso è, anzi, idoneo a produrre possibili risparmi sulle spese di custodia giudiziaria nella parte in cui consente al Giudice di disporre la vendita dei beni a rischio di deperimento o la cui conservazione è eccessivamente dispendiosa ovvero di disporre la distruzione di quelli privi di valore o improduttivi.

Si annota che la complessiva vantaggiosità dell'operazione non è compromessa dalla previsione che prevede la restituzione dei proventi delle vendite, incrementati dagli interessi legali. In questo caso, infatti, le somme da corrispondere sarebbero equivalenti solo al valore reale del cespite ingiustamente appreso.

E', del pari, insuscettibile di determinare nuovi oneri la disposizione recata dal comma 10-bis lettera b) che consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) di utilizzare per le proprie finalità istituzionali i beni mobili confiscati, anche registrati, ovvero di destinarli a un novero più ampio, rispetto all'attuale, di soggetti pubblici ovvero ad associazioni di volontariato.

In tal modo, si mira ad imprimere un'accelerazione al processo di assegnazione di dei cespiti, riducendo il "peso" finanziario, gravante sull'Erario, relativo alla inevitabili spese di custodia e di manutenzione.

Non determina aggravii per il bilancio dello Stato neanche la lettera c) del comma 10-bis, che prevede un regime di esenzione fiscale per i beni immobili sequestrati o confiscati nel periodo in cui essi sono soggetti a sequestro o confisca.

Le minori entrate tributarie sono destinate, infatti, ad essere compensate da un risparmio delle spese gravanti sull'amministrazione giudiziaria o sull'Agenzia. Peraltro, nel caso di revoca della confisca viene prevista una procedura che pone a carico del proprietario il pagamento di tutti i tributi dovuti per il periodo in cui il cespite è stato appreso.

Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, per l'esenzione a favore dell'Agenzia dal pagamento dei contributi previsti per la concessione di sanatorie edilizie eventualmente previste dalle norme vigenti. Anche in questo caso, la disposizione consente di recuperare integralmente alle finanze pubbliche il pagamento dei citati contributi in caso di vendita del bene oggetto di sanatoria.

Non è suscettibile di determinare nuovi oneri neanche la lettera h) del comma 10-bis atteso che la facoltà dell'Agenzia di affidare incarichi a società a prevalente capitale pubblico per la liquidazione o la vendita di aziende confiscate potrà essere esercitata nei limiti delle previste dotazioni di bilancio.

Non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica neanche la previsione recata dal comma 10-ter. Si tratta, infatti, di una disposizione volta unicamente a ridefinire le competenze dell'ANBSC che vengono estese anche all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in relazione all'intero spettro dei delitti considerati dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e non soltanto alla cerchia più ristretta dei reati ex art. 51, comma 3-bis. c.p.p., come previsto attualmente.

I commi 10-quater e 10-quinquies, coerentemente con il descritto potenziamento organico, stabiliscono una deroga ai limiti delle assunzioni introdotte dall'articolo 2 del D.L. n. 95/2012 e



a riaprire i termini per il personale proveniente da altre Amministrazioni, nonché dagli enti pubblici economici per richiedere il transito nei ruoli dell'Agenzia. Infine, il comma 10-sexies stabilisce che in conseguenza delle modifiche apportate dal presente schema di provvedimento vengano apportate i necessari adeguamenti ai regolamenti, relativi all'ANBSC, emanati ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.

Appare inoltre, idonea a produrre risparmi di spesa la una nuova procedura di liquidazione dei diritti di credito assistiti da garanzie reali sui beni confiscati di cui ai commi da 10-septies a 10-noviesdecies, in virtù della quale l'ammontare complessivo dei pagamenti non può comunque superare il limite del minore importo del 70% dei beni stessi o del ricavato della loro liquidazione.

Tale innovativa procedura consente una liquidazione dei crediti in parola in termini certi e, in definitiva più celeri di quelli attuali, con positive ricadute anche sui tempi della definizione della destinazione finale dei beni.

Considerazioni di diverso tenore sono a farsi relativamente alla lettera i) del comma 10-bis, che prevede nuovi oneri a carico della finanza pubblica, laddove introduce, nel tessuto del D. Lgs. n. 159 del 2011, il nuovo art. 113-bis.

Con questa novella, viene infatti contemplato un potenziamento delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia, con modalità che comunque tendono a limitarne gli impatti di spesa.

Viene, infatti, previsto che la dotazione organica rimanga sugli attuali livelli, stabilendo però che l'Agenzia possa avvalersi di un ulteriore contingente di altre cento unità formato da personale, in comando o distacco che conserva il trattamento fisso, continuativo e accessorio delle Amministrazioni di provenienza.

La norma precisa che le Amministrazioni di provenienza continuano ad erogare ai rispettivi dipendenti il trattamento fisso e continuativo, mentre l'Agenzia provvede, con proprie risorse, a corrispondere il trattamento accessorio.

Complessivamente i nuovi oneri per il suddetto trattamento accessorio sono pari, come dettagliatamente specificato nell'allegata Tabella, a 1,272 milioni di euro, aggiungendosi alle somme già stanziare dall'art. 118 del D. Lgs. n. 159/2011.

**La lettera m) del comma 10-bis prevede, quindi, la “copertura” finanziaria per i nuovi impegni di spesa sopra descritti, stabilendo che ad essi si fa fronte, a decorrere dall’anno 2013, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**





### **Comma 130 - Nuova linea ferroviaria Torino – Lione**

La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari e di attività e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

### **Comma 133 -Rifinanziamento Fondo sviluppo e coesione**

La disposizione assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. Ulteriori risorse peraltro sono destinate alle predette finalità, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, a valere sulle somme rivenienti dalle revoche relative ai finanziamenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (di cui all'art. 32, commi 2-4, D.L. n. 98/2011).

### **Emendamento 1.1000**

#### **Sub. 1.1000/1 -1.1000/2 approvati**

**Il comma 133-bis prevede che, stante l'eccezionalità dell'evento Expo 2015 la cui attuazione costituisce impegno internazionale per il nostro Paese e tenuto conto del periodo limitato di tempo di realizzazione delle opere relative, le riduzioni lineari disposte in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applichino alle risorse già destinate a legislazione vigente a permettere il rispetto degli impegni internazionali assunti. Alla relativa compensazione si provvede con corrispondente riduzione delle altre spese rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Il comma 133-ter è volto ad utilizzare le professionalità esistenti presso la struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 che hanno operato in relazione alla realizzazione delle opere per l'evento sportivo a supporto della società EXPO per le attività che deve svolgere connesse alla realizzazione delle opere riguardanti l'evento del 2015.**

**Dati i tempi stretti di realizzazione delle opere e l'accavallarsi di numerosi appalti e cantieri in corso, anche correlati alla realizzazione dei Padiglioni, la disposizione è volta ad favorire l'attività di EXPO con costi minimi correlati al rimborso spese della struttura che fornirà il supporto e che presenta esperienza e professionalità adeguate.**

**Questa norma agevolerebbe l'utilizzo della struttura commissariale esistente e comporterebbe risparmi per EXPO rispetto alle nuove assunzioni o a consulenti esterni.**

**Il comma 133-quater è volto ad autorizzare la società EXPO 2015 ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del piano industriale della società per maggiori esigenze connesse alla realizzazione delle opere di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008. Resta fermo il tetto complessivo di spesa previsto dal predetto allegato nel rispetto degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pertanto senza aggravii sulla finanza pubblica.**

### **Comma 134 - Sisma Belice**

Si tratta di un contributo per l'anno 2013 di 10 milioni in favore dei comuni delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968, al fine di completare definitivamente gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad uso di abitazione e a quelle diverse dalle abitazioni, nonché di definire le procedure di contenzioso in atto. Il riparto del contributo, tra i comuni, nei

limiti dello stanziamento previsto è definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Comma 135 - Accordi internazionali per l'ambiente marino**

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per il rifinanziamento di oneri correlati all'art. 11 del D.LGS 13 ottobre 2010, n. 190 per l'attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello Comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine

#### **Comma 136 - Rifinanziamento Fondo di rotazione comuni predisposto**

La disposizione in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per un importo di 130 milioni di euro per l'anno 2013, in quanto prevede una integrazione di pari importo del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, finalizzato alla concessione di anticipazioni a favore dei comuni che hanno deliberato l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

#### **Commi da 137 a 140**

La disposizione si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24 ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) con riferimento a ulteriori soggetti individuati nei seguenti termini:

- a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, n. 223/1991 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
- b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
  - abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;
  - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

- c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;
  - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
- d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Il beneficio, riconosciuto secondo le procedure già adottate in sede di decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 relativi alle collettività di lavoratori salvaguardati già previste, è concesso nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati operando secondo le procedure già adottate in sede di decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 relativi alle collettività di lavoratori salvaguardati già previste.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS i soggetti interessati e i conseguenti oneri, che costituiscono comunque limiti di spesa, risultano i seguenti:

**Estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)**

	Numero
Mobilità ordinaria <sup>(1)</sup>	1.800
Mobilità in deroga <sup>(2)</sup>	760
Cessati <sup>(3)</sup>	5.130
Volontari <sup>(4)</sup>	2.440
<b>Totale</b>	<b>10.130</b>

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

**Oneri per estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)**

(milioni di euro correnti)

Anno di decorrenza	ONERE ANNUO PER LA SALVAGUARDIA					Lavoratori mobilitati interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)	Lavoratori cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza
	Mobilità ordinaria(1)	Mobilità in deroga(2)	Cessati(3)	Volontari(4)	Totale oneri		
2012	-	-	-	-	-	1.420	-
2013	8	7	34	15	64	520	5.620
2014	19	12	72	31	134	620	1.950
2015	19	9	84	23	135	-	-
2016	17	6	71	13	107	-	-
2017	7	1	33	5	46	-	-
2018	5	0	23	2	30	-	-
2019	3	0	23	2	28	-	-
2020	2	0	7	1	10	-	-

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012.

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012.

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro. In mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

### Comma 141 – primo periodo

La disposizione stabilisce in 36 milioni di euro la dotazione dell'anno 2013 del fondo introdotto dal comma in esame per ulteriori interventi a favore di lavoratori salvaguardati dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dalla legge 214/2011. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri per 36 mln di euro per l'anno 2013.

### Comma 141 – quarto e successivi periodi

La disposizione prevede che qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni già vigenti in



materia di salvaguardia e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis attuativo della disposizione di cui al comma 11 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo di cui al comma in esame (primo periodo). L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (conferenza di servizi).

I sopra indicati oneri programmati, per un numero complessivo di lavoratori salvaguardati pari a circa 130.000 (65.000 + 55.000 + 10.130), possono essere dettagliati come da sotto riportata tabella:

*Oneri programmati in materia di salvaguardia*  
(valori in mln di euro)

	a) articolo 24, comma 15 DL 201/2011, convertito con legge 214/2011 (65.000)	b) art. 22 DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 (55.000)	(b+a)	c) Estensione nuovi salvaguardati emendamento in esame (10.130)	Totale (a + b + c)
2013	245		245	64	309
2014	635	190	825	134	959
2015	1.040	590	1.630	135	1.765
2016	1.220	1.050	2.270	107	2.377
2017	1.030	1.180	2.210	46	2.256
2018	610	840	1.450	30	1.480
2019	300	255	555	28	583
2020	0	35	35	10	45
cumulato	5.080	4.140	9.220	554	9.774

Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Comma 142

La normativa vigente prevede dal un meccanismo di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali con l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti dal 2014:

#### Fasce di importo

	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%

La normativa proposta prevede l'applicazione dei seguenti coefficienti:

2014

Dal 2015

Fasce di importo	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	90%
da 5 a 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%
oltre 6 volte trattamento minimo INPS	0%	75%

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2013: circa 250,7 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni Nota di aggiornamento DEF 2012);
- tasso inflazione 2013 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2012;
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 6 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 5%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti economie (in mln di euro):

	2013	2014	2015
al lordo effetti fiscali	0	200	200
al netto effetti fiscali	0	135	135

Le economie sopra riportate concorrono alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dai commi da 16 a 19.

Il secondo periodo del comma 21 prevede in via programmatica la deindicizzazione dei vitalizi da cariche elettive i cui effetti, comunque molto limitati, sono valutabili solo a consuntivo in ragione delle modalità circa la concreta attuazione della disposizione da parte delle istituzioni interessate.

Il comma in esame prevede altresì che entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle

fasce di importo sopra sei volte il minimo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

Va da sé che essendo le economie conseguenti dalla disposta deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di importo sopra sei volte il minimo utilizzate a copertura dei maggiori oneri conseguenti dall'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati di cui ai commi da 11 a 19, l'eventuale adozione del sopra indicato DPCM comporterebbe consequenzialmente la riduzione in tale sede delle risorse disponibili per la complessiva salvaguardia dei lavoratori interessati indicate al comma 20 e, pertanto, l'applicazione con riferimento a tali risorse così rideterminate della procedura di accertamento di cui al comma 20 medesimo.

### **Comma 143**

Prevede un monitoraggio semestrale dei lavoratori salvaguardati di cui al comma 16. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, in sintesi, dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti:

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2013	2014	2015
Commi da 11 a 19	-64	-134	-135
Comma 20 primo periodo (Fondo)	-36		
Comma 21 primo periodo (deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di importo sopra sei volte il minimo)		135	135
Effetto complessivo	-100	1	0

## **Emendamento 2.2000 e sub Emendamento 2.2000/5**

### **Articolo 1, commi da 141-bis a 141-duodecies**

#### **Relazione tecnica - Stima degli oneri derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina per il cumulo di periodi assicurativi con calcolo pro-quota**

La disciplina proposta prevede i seguenti commi di rilievo ai fini della valutazione degli effetti finanziari:

**Comma 141-bis** – per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, è ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione

della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

**Comma 141-ter** – facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive della medesima che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione della pensione di vecchiaia (con requisiti anagrafici e contributivi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011) nonché dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione;

**Comma 141-quinquies** - il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 141-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto;

**Comma 141-nonies** - le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

**Comma 141-decies** - per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 141-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

**Comma 141-undecies** - per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 141-ter, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Quanto sopra è previsto anche per i soggetti di cui al comma 141-bis;

## **Valutazioni finanziarie**

### **Comma 141-bis**

La disposizione prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e

agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, sia ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12undecies, ha disposto l'abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e delle ulteriori norme connesse, che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria.

La legge n. 322/1958, che operava d'ufficio, disponeva che in favore degli iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, si provvedesse a trasferire nel FPLD i periodi contributivi maturati dai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione a carico degli Ordinamenti previdenziali di appartenenza.

Per effetto di quanto disposto dal comma 12undecies, i destinatari delle disposizioni abrogate, cessati dal servizio in data successiva al 30 luglio 2010, possono trasferire al FPLD i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali, avvalendosi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, come modificato dall'articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre che alla data della relativa domanda ricorrano tutte le condizioni richieste per l'esercizio di detta facoltà.

L'abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite da INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD.

Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alle Casse degli ex Istituti di previdenza CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, è preclusa tale possibilità, per effetto di quanto previsto all'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646.

Poiché il citato articolo 38 comprende fra i casi di non applicabilità della legge n.322/1958 anche le ipotesi di mancata presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa, e posto che la previsione di detta norma è stata interpretata nel senso di considerare la presentazione della domanda come un adempimento obbligatorio, per i soggetti già iscritti alle Casse previdenziali sopra richiamate, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver contestualmente richiesto la costituzione della posizione assicurativa, in assenza della disposizione in esame esisterebbe il solo strumento della ricongiunzione onerosa.

La disposizione in esame consentendo per gli iscritti alle Casse previdenziali INPDAP sopra richiamate la presentazione della domanda senza limiti temporali consente di fatto anche a tali soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 di usufruire della gratuità dell'operazione di trasferimento.

Sulla base dei dati forniti dall'ente previdenziale che ha provveduto a selezionare la platea interessata al provvedimento relativa ai soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010

presso le suddette Casse senza aver maturato il diritto a pensione, è stata individuata, per il prossimo decennio, una platea di circa 17.500 possibili beneficiari della norma estensiva, che sono già pensionati (circa 4.500) o potranno accedere al pensionamento nel prossimo decennio 2013-2022 (circa 13.000).

Per la valutazione è stato considerato il quadro normativo attualmente vigente (legge n. 214/2011), tenendo conto che gli assicurati che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti a tale data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente la stessa legge 214/2011.

L'onere conseguente è stato stimato sia in termini di maggior quota di pensione che verrebbe maturata dai soggetti in pensione sia in termini di anticipo del pensionamento e di maggior quota di pensione per i pensionandi, ipotizzando per i soggetti in possesso dei previsti requisiti, l'onere derivante dal differenziale della prestazione rispetto all'importo calcolato secondo il vigente istituto della totalizzazione.

La stima evidenzia la seguente articolazione dei soggetti beneficiari e dell'onere per rate di pensione nel decennio di osservazione.

Al riguardo si precisa che non si è tenuto conto di eventuali arretrati di quote di pensione da corrispondere nel 2013 ai soggetti già pensionati in quanto la disposizione esclude espressamente tale previsione.

**Stima degli oneri relativi ai soggetti con apertura termini per domanda di costituzione di posizione assicurativa (ex-iscritti gestioni Inpdap con periodi contributivi chiusi alla data del 30 luglio 2010)**

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti di ciascun anno	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	4.800	27	5	22
2014	5.000	34	6	28
2015	5.500	36	6	30
2016	6.100	43	7	36
2017	6.800	52	7	45
2018	8.400	53	8	45
2019	10.100	55	8	47
2020	12.200	61	9	52
2021	14.600	68	9	59
2022	17.300	74	10	64

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 141-undecies con riferimento ai soggetti di cui al comma 141-bis.

**Commi da 141-ter e successivi**

Con riferimento alle valutazioni finanziarie occorre preliminarmente premettere che disposizione in esame, con particolare riferimento alla soluzione di regime, prescindendo dalla disposizione specifica di cui al comma 141-bis relativa ad uniformare il trattamento dei lavoratori con riferimento a periodi contributivi conclusi alla data del 30 luglio 2010, differisce in modo sostanziale, in termini di contenuti normativi e conseguentemente in termini di platee di riferimento dall'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del

decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010, che hanno introdotto l'onerosità in materia di ricongiunzione e trasferimento di periodi assicurativi maturati presso diversi Fondi/Gestioni.

Si ritiene utile evidenziare preliminarmente i principali elementi di differenziazione tra le due predette proposte normative. In particolare, l'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010:

- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione consentendo a determinate platee di maturare al 31 dicembre 2011 requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti rispetto alla legge 214/2011;
- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione, mentre la disposizione in esame, che esclude la pensione anticipata, consente la possibilità di cumulo contributivo unicamente per la pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dall'art. 24, comma 6 della legge n. 214/2011, di inabilità e di superstiti di assicurato;
- non avrebbe consentito di introdurre limitazioni per l'accesso alla pensione se non quelle di raggiungimento dei requisiti previsti nella gestione di liquidazione nella quale erano confluiti i contributi versati altrove. La disposizione in esame consente la facoltà di cumulo esclusivamente nei casi in cui non si raggiunga il requisito autonomo in nessuna delle gestioni in cui il lavoratore ha versato la contribuzione. Questa ultima limitazione determina una significativa contrazione della platea interessata al calcolo pro quota in esame;
- avrebbe consentito la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi della gestione di liquidazione, non tenendo conto di requisiti eventualmente meno favorevoli delle altre gestioni interessate dalla ricongiunzione, contrariamente a quanto avviene nella presente proposta normativa che prevede la maturazione di tutti i requisiti compresi quelli eventualmente più restrittivi;
- avrebbe comportato un trasferimento completo della posizione assicurativa consentendo la liquidazione di un unico trattamento con valorizzazione completa dei periodi contributivi: l'effetto conseguente sarebbe stato analogo al non aver mai cambiato gestione (es. per la quota retributiva calcolo della pensione in base alla media delle ultime retribuzioni, ecc.). Per contro la presente stima prevede il calcolo pro quota a carico di ciascuna gestione secondo le rispettive regole e con le relative retribuzioni/redditi di riferimento;

La stima dei potenziali beneficiari (circa 21.000 soggetti) della nuova disciplina è stata effettuata sulla base delle informazioni degli archivi amministrativi dell'Inps (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali (escluse le Casse professionali).

Per la presente stima si è ipotizzato che i soggetti interessati sarebbero andati comunque in generale comunque pensione, sulla base della normativa attuale con l'istituto della totalizzazione una volta conseguiti i requisiti previsti per le diverse tipologie di pensione. L'onere è stato valutato sostanzialmente in termini di differenziale tra il calcolo pro quota della presente norma, retributivo o contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi considerati e tendo conto dei requisiti previsti da tutte le gestioni interessate, e quello previsto dal vigente istituto della totalizzazione con calcolo contributivo, che ad esempio per la pensione di vecchiaia prevede comunque il conseguimento di un requisito anagrafico di 65 anni per uomini e donne oltre agli incrementi per la speranza di vita e con 18 mesi di differimento della decorrenza. In virtù di

quanto sopra esposto con riferimento al pensionamento di vecchiaia sono stati computati anche gli effetti di un anticipo di circa 6 mesi.

Inoltre, la valutazione tiene conto dell'eventuale anticipo temporale in particolare della pensione di vecchiaia per alcune donne, in relazione alla possibilità di liquidare fino al 2017 con età inferiori a quelle previste dalla normativa vigente per la totalizzazione.

Di seguito si riporta la stima degli oneri relativi ai commi da 141-ter e successivi:

**Stima degli oneri per rate di pensione  
con calcolo pro-quota**

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	1.100	11	1	10
2014	2.200	17	2	15
2015	3.400	24	3	21
2016	5.200	36	5	31
2017	7.600	50	7	43
2018	10.000	57	8	49
2019	12.600	70	11	59
2020	15.200	82	13	69
2021	17.900	96	15	81
2022	20.800	111	18	93

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 141-undecies.

In sintesi gli effetti complessivi delle disposizioni in esame comportano i seguenti maggiori oneri:



**Stima degli oneri complessivi delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi contributivi con calcolo pro-quota**

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero di pensioni vigenti	Oneri (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Oneri (al netto effetti fiscali)
2013	5.900	38	6	32
2014	7.200	51	8	43
2015	8.900	60	9	51
2016	11.300	79	12	67
2017	14.400	102	14	88
2018	18.400	110	16	94
2019	22.700	125	19	106
2020	27.400	143	22	121
2021	32.500	164	24	140
2022	38.100	185	28	157

Ai maggiori oneri sopra indicati si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, n. 247/2007, per un importo di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Emendamento 2.160 e relativo sub emendamento 2.160/1000 e 2.160/12

Articolo 1, commi da 141-quaterdecies a 141-noviesdecies

Dalle previsioni dei commi da 141-quaterdecies a 141-noviesdecies non derivano nuovi o maggiori oneri a per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

In particolare, per quanto riguarda il comma 141-quaterdecies:

- le lettere a), b) e c) si limitano a recare alcuni chiarimenti di carattere testuale e sistematico;
- allo scopo di chiarire il dettato normativo ed evitare contenzioso la lettera d) elimina un erroneo riferimento interno nell'ambito dell'articolo 2, comma 22 (il quale elenca le disposizioni applicabili alla c.d. 'mini-ASpI'); l'eliminazione non modifica l'applicazione della normativa vigente, dato che per la mini-ASpI la disciplina della sospensione è dettata dal successivo comma 23 in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto dal comma 15 per l'ASpI;

- la lettera e), opera un rinvio generale a ulteriori disposizioni;
- con riferimento alla lettera f) si osserva quanto segue. Riguardo alla prima parte della norma (recante la precisazione delle causali che comportino l'obbligo di contribuzione), la stima alla base della relazione tecnica alla legge 92/2012 considerava le sole interruzioni di rapporti di lavoro per licenziamento. Riguardo alla parte della proposta relativa alla semplificazione del metodo di calcolo del contributo, è stata effettuata una elaborazione sui dati Inps relativi alle prestazioni di disoccupazione liquidate nel corso del 2012; da tale elaborazione emerge che se alle stesse prestazioni fosse stato applicato l'algoritmo di calcolo dell'ASpI (opportunamente modificato scontando il parametro di 1.180 euro secondo il tasso di inflazione 2012 stimato nel quadro economico del DEF), la prestazione iniziale media sarebbe pari a 910,22 euro, pari all'81% del massimale relativo al medesimo anno. Conseguentemente il parametro del 41% del massimale annuo equivale al 50% del trattamento iniziale di ASpI. La norma consente pertanto l'invarianza delle entrate contributive. L'ultima modifica attiene alla correzione di un chiaro refuso, onde non comporta variazioni dei saldi di finanza pubblica;
- la lettera f-bis) posticipa al 1° gennaio 2014 la decorrenza della riduzione della contribuzione dei soggetti autorizzati alla somministrazione lavoro al relativo fondo bilaterale. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica;
- la lettera g) rettifica una non corretta abrogazione, in maniera coerente con quanto già previsto nella relazione tecnica alla legge 92/2012 in ordine alla abrogazione, dal 1° gennaio 2017, dei trattamenti speciali di disoccupazione edile.

Dalle previsioni del comma 141-quinquiesdecies non derivano modifiche dei saldi di finanza pubblica.

Quanto alla previsione di cui alla lettera a), essa si limita a prorogare i termini per la realizzazione di un'attività demandata all'autonomia collettiva.

Quanto alla previsione di cui alla lettera b) si osserva che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla possibilità per i fondi di solidarietà di prevedere prestazioni più generose rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente trovano copertura nel meccanismo previsto dall'articolo 3, commi 26 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Secondo le norme citate, infatti, *“i fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità”*; inoltre, *“in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare (...) l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza”*.

Comma 141-sexiesdecies: si osserva che la disposizione volta ad inserire il nuovo comma 12-bis dell'articolo 4 della medesima legge n. 92 si limita a fare salvi gli effetti di un decreto ministeriale già emanato (si tratta del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012).

Comma 22-septiesdecies: si osserva che la disposizione volta a incidere sulle modalità di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali propone la mera riallocazione di risorse date e non modificate nel loro ammontare complessivo.

Comma 22-octiesdecies– La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 per 200 mln di euro.

Da ciò derivano maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 200 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 120 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 80 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2013 in termini di SNF.

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- quanto a 118 mln di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 247/2007 destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello;

- quanto a 82 mln di euro per l'anno 2013 mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 22-noviesdecies – la disposizione è diretta ad indicare una procedura per un eventuale ulteriore integrazione, qualora ne sia accertata la necessità, dello stanziamento per ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2013 a valere sul 50% delle risorse derivanti dal gettito contributivo di cui all'articolo 25 della legge 845/1978 per il periodo giugno-dicembre 2013. In tal caso è previsto il versamento dell'Inps al bilancio dello Stato di tali risorse al fine dell'integrazione dello stanziamento per ammortizzatori sociali in deroga. Tenuto conto che sulla base del bilancio consuntivo 2011 le risorse derivanti dal citato contributo ammontano complessivamente su base annua a circa 844 mln di euro, ne consegue dalla disposizione potrebbe derivare ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga pari a circa 246 mln di euro per l'anno 2013.

Dalla disposizione, quindi, conseguendo esclusivamente un eventuale diversa destinazione di somme non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

**Emto 1.9000**

**Articolo 1 comma 141-vicies**

### **Relazione tecnica**

L'intervento è diretto a prorogare per l'anno 2013 la misura di cui al comma 6 dell'articolo 1 (incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale riconosciuto per i contratti di solidarietà) del DI 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2013. Il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

#### **Comma 145 - Regione Campania disavanzo 1990**

L'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ha stabilito che le regioni potessero autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti di gestione del servizio sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. Il medesimo articolo prevedeva che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse fosse finanziata in parte con mutui, con ammortamento a carico dello Stato, e in parte con oneri a carico delle Regioni.

Tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato in attuazione delle citate disposizioni (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento da parte dello Stato): la regione Campania ne ha contratti, viceversa, per un importo complessivamente inferiore per 159 milioni di euro rispetto all'importo attivabile, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l'approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006) di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l'importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 che, abrogando la legge di conversione del citato DL 262/1990, ha interrotto il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato DL 262/1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

#### **Comma 146 - Flotta aerea Min. Interno**

Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

#### **Comma 147 - ASSI**

La disposizione prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti da svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a seguito di quanto disposto dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

#### **Emendamento 1.1000**

**Sub. (1.1000/1,1.1000/2 e 1.1000/4)**

#### **Comma 148 - Scuole non statali**

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2013, degli interventi di sostegno in

favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013, tenuto conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009).

**La predetta spesa di 223 milioni non è computata ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l'anno 2013.** Conseguentemente, ai fini della compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, è ridotto di 223 milioni di euro (da 500 a 277 milioni di euro), il rifinanziamento previsto, in termini di sola cassa, per il 2013 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 154 del 2008).

Conseguentemente, ai fini della compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, è ridotto di 223 milioni di euro (da 500 a 277 milioni di euro), il rifinanziamento previsto, in termini di sola cassa, per il 2013 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 154 del 2008).

#### **Comma 149 - Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili**

Il comma prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

#### **Comma 150 - LSU**

La disposizione, nell'ambito della spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013, autorizzata in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili, prevede una riserva, nel limite di 1 milione di euro, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti e che una ulteriore quota parte di 500 mila euro venga destinata all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.

#### **Comma 151 - Fondo esigenze indifferibili**

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro per l'anno 2013 (in luogo dell'originario Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, nonché il sostegno alle iniziative delle organizzazioni internazionali con una dotazione di 900 milioni di euro la cui differenza pari a 585 milioni di euro è utilizzata per il rifinanziamento di ulteriori interventi di cui ai commi da 31 a 34).

Tale Fondo è ripartito con DPCM, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per le finalità indicate nell'elenco 3, quali: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, i Collegi universitari legalmente riconosciuti, i Policlinici universitari non statali, il Fondo nazionale per il servizio civile, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il Fondo per lo sviluppo della

pratica sportiva, il Comitato italiano paralimpico, le misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e la **giustizia digitale**.

### **Commi 152- 155 Rifiinanziamento interventi diversi**

Le disposizioni utilizzano le risorse indicate al comma precedente, pari a 585 milioni di euro per l'anno 2013, rispettivamente, per:

- incrementare di 300 milioni lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.
- autorizzare la spesa di 200 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
- incrementare di 50 milioni di euro per Fondo integrativo per la concessione di borse di studio.
- Assegnare un contributo nel limite di 26 milioni al Comune dell'Aquila, di 4 milioni per gli altri comuni e di 5 milioni per la provincia dell'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e il servizio di smaltimento rifiuti al Comune dell'Aquila e agli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Infatti a seguito del sisma le entrate dei comuni derivanti dai tributi locali, afferenti anche ai servizi pubblici come lo smaltimento dei rifiuti urbani, ha subito una contrazione con effetti finanziari negativi sugli equilibri di bilancio degli enti locali, tenuto altresì conto, che a fronte di minori entrate non si è venuto a determinare una contrazione dei costi di funzionamento degli stessi enti e dei servizi prestati alla cittadinanza.

Pertanto, con tale contributo per l'esercizio finanziario 2013, si intende consentire ai comuni e alla provincia dell'Aquila il funzionamento e l'erogazione dei servizi pubblici, nelle more del ritorno alla normalità tenuto conto che lo stato emergenziale propriamente detto è terminato. La disposizione comporta oneri pari ai suddetti limiti.

### **Comma 156- Risorse per eventi calamitosi 2009-2012**

La norma assegna 40 milioni di euro per il 2013 al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eventi atmosferici ed alluvionali, quali quelli in Liguria e Toscana del dicembre 2009-gennaio 2010; in Veneto dell'ottobre-novembre 2010; nella provincia di Messina del febbraio-marzo e novembre 2011; nelle Marche del marzo 2011; nelle Marche e nell'Emilia Romagna del febbraio 2012; in Calabria e Basilicata per il sisma del 26 ottobre 2012. Le risorse saranno ripartite tra le indicate finalità con D.P.C.M.

### **Comma 157 - Incremento dotazione Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali.**

La disposizione prevede l'incremento in termini di sola cassa, per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritti sul cap. 7593/MEF, al fine di adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze per l'anno 2013 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **Comma 158- Restituzioni e rimborsi**

Con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF pari a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione delle

dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Comma 159**

La disposizione riduce di 2 milioni di euro per il 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

#### **Commi 160 - 161**

La disposizione prevede il finanziamento delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia per complessivi 5,8 milioni di euro, coperti con riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri della Tabella A. In ordine alle finalità degli interventi di che trattasi, si rappresenta che l'attuale finanziamento delle leggi nn. 72 e 73 del 2001 relative al sostegno, rispettivamente, delle attività degli Esuli della ex Jugoslavia (cap. 4547/MAE) ed alle iniziative in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia (cap. 4544/MAE) previsto dall'art. 2, comma 250 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, termina il 31 dicembre 2012. Pertanto è stato previsto il rifinanziamento per le annualità 2013-2015 delle predette leggi. A tale proposito, vengono quantificati, rispettivamente, in 2,3 milioni di euro l'anno il sostegno alle attività degli Esuli sul citato cap. 4547 ed in 3,5 milioni di euro l'anno gli interventi in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia sul richiamato cap. 4544.

#### **Emendamento 1.1000**

**Sub. 1.1000/1 -1.1000/2 e 1.1000/4)**

#### **Comma 162**

La disposizione in esame è volta, da un lato, a specificare che le maggiori entrate destinate ad affluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale devono essere anche state effettivamente incassate e, dall'altro, ad escludere dalla disciplina in esame le entrate derivanti dal contrasto all'evasione contributiva, nonché i risparmi sulla spesa per interessi.

Il requisito dell'effettivo incasso per le entrate destinate all'afflusso al predetto Fondo risponde all'esigenza di far sì che possano essere erogate, sotto forma di benefici fiscali alle famiglie ed alle imprese, soltanto risorse che effettivamente sono state introitate a bilancio, escludendo somme relative a partite accertate, ma che potrebbero non concretizzarsi in effettivi introiti.

L'esclusione dalla disciplina in esame delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione contributiva risiede nel fatto che tali entrate sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni (secondo il noto rapporto sinallagmatico). Infatti, tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo, in relazione al quale le relative entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo, dal quale viene determinata la pensione in ragione dell'età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporta, conseguentemente, una scopertura in termini di finanza pubblica.

Del pari, sono esclusi dall'afflusso al Fondo i risparmi di spese per interessi, a motivo del fatto che il risparmio di spesa si reputa che, più appropriatamente, debba andare a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.

**Lettera b), primo e secondo periodo - L'esclusione dell'evasione contributiva dalla previsione normativa di cui alla lettera b) si ricollega alle motivazioni esposte con riguardo alla lettera a), relativamente al gettito da contrasto a tale tipologia di evasione.**

**Le modifiche normative sopra indicate, recate dall'emendamento in esame, non determinano alcun effetto negativo sui saldi di finanza pubblica, essendo finalizzate ad una più appropriata applicazione delle disposizioni in argomento.**

**La modifica proposta con la a), secondo periodo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volta a precisare che dal fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale sono escluse anche le risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale da parte delle Province, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 149 del 2011.**

### **Comma 164 - Trasporto pubblico locale**

La disposizione sostituisce l'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del Fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

- Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l'anno 2013, 1.157 milioni di euro per l'anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- Incremento di risorse di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 – che dovrà confluire nel Fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui.

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 295 – 297, della legge n. 244 del 2007 (pari a euro 1.748.340.405,16 annui);

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 298 – 299 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26);

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge 549 del 1995 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95).

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). **La soppressione della quota di accisa sulla benzina destinata al SSN, sulla base dei meccanismi previsti dal d.lgs. n. 56 del 2000, determinerà automaticamente l'incremento della compartecipazione IVA, garantendo**



### **un'invarianza di risorse ai fini del finanziamento della sanità.**

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo Fondo sono già previste a legislazione vigente.

Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Le modifiche apportate nel corso della discussione alla Camera dei deputati non determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare:

- è prevista l'intesa con la Conferenza unificata, in luogo dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'emanazione dei decreti attuativi relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni a statuto ordinario e alla definizione delle modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, in caso di squilibrio economico, e relative verifiche sull'attuazione del piano medesimo;
- si concedono quattro mesi e non sessanta giorni dall'emanazione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per l'approvazione, da parte delle regioni, dei piani di riprogrammazione dei servizi;
- si prevede che l'effettivo riparto avvenga entro il 30 giugno e non entro il 31 marzo di ciascun anno e che per l'anno 2013, nelle more delle verifiche sull'attuazione dei piani di riprogrammazione che potranno essere compiute solo nel 2014, la ripartizione sia effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal DPCM, previa adozione dei piani di riprogrammazione medesimi;
- si fanno salve le competenze dell'Autorità dei trasporti con riferimento alla definizione dei criteri di riparto e del monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive del servizio svolte dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- è soppressa la disposizione che ne prevedeva l'entrata in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità.

Sotto l'aspetto contabile si rileva che, negli allegati 3 e 4 al DDL presentati alla Camera, gli effetti della norma sono stati colti per gli importi indicati nella stessa, ossia 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

A seguito di incontri successivi alla presentazione del DDL di stabilità, di intesa con le amministrazioni competenti, si è deciso di dare evidenza in bilancio all'intero Fondo, al fine anche di preservare la consistenza del Fondo stesso. Di conseguenza, le relative poste sono state iscritte al lordo e non al netto come riportato inizialmente nell'allegato 4 al disegno di legge.

Si è pertanto provveduto ad aumentare le entrate del bilancio dello Stato delle somme in precedenza contabilizzate solo in tesoreria. La variazione riguarda sia le entrate che le spese ed ammonta a 1.631 milioni di euro e non altera i saldi complessivi della manovra.

Nel prospetto che segue si riporta l'evidenza analitica delle variazioni apportate in bilancio:

effetti articolo 2, comma 43 - fondo TPL	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno - Indebitamento netto		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
Compartecipazione accisa sul gasolio e benzina di competenza erariale	e	t	1.630,9	1.630,9	1.630,9			
Soppressione capitolo 2817 e 2802 Mef	s	c	-2.883,4	-2.905,0	-2.841,6	-1.135,1	-1.156,6	-1.093,3

Fondo finanziamento TPL	s	c	4.929,3	4.929,3	4.929,3	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Quota compartecipazione accise destinata al SSN	s	c	50,0	50,0	50,0			
<b>Totale risorse aggiuntive</b>			<b>465,0</b>	<b>443,4</b>	<b>506,7</b>	<b>464,9</b>	<b>443,4</b>	<b>506,7</b>

In merito agli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, si segnala che, ai fini di una miglior rappresentazione, per il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, si tiene conto che le relative spese sono escluse dal patto. Conseguentemente, anche per il nuovo fondo varrà l'esclusione dal patto per un importo massimo di 1.600 milioni di euro.

#### Emendamento 1.1000 e sub em. 1.1000/1

**Comma 164-bis.** Nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A., Trenitalia ha continuato, nell'anno in corso, a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Si prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Commi 164-ter lettera a)

L'emendamento propone un'integrazione all'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, volto ad ampliare le possibilità di gestione del debito pubblico attraverso l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato.

Tali operazioni sarebbero già permesse dall'articolo 3 comma 1 lett. b), tuttavia soltanto facendo ricorso ad emissioni temporanee. Tale soluzione non è pienamente rispondente alle esigenze di favorire l'efficienza dei mercati finanziari, per cui si propone di inserire una nuova previsione con la quale si permetta al Tesoro di costituire un portafoglio attivo di titoli emessi in via non temporanea, bensì stabile. Avendo a disposizione un set di titoli di Stato, già emessi e da collocare al momento opportuno, sarebbe possibile intervenire attivamente nel mercato mediante operazioni, per lo più temporanee, volte a correggere i disallineamenti che talvolta si verificano per avvantaggiarsi economicamente degli stessi.

La norma è ampliativa delle possibilità di gestione del debito pubblico e non determina riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica ma, viceversa potrebbe determinare vantaggi economici conflussi positivi sulla spesa per interessi. Per quanto riguarda i riflessi sul debito pubblico, l'operazione appare neutrale, in quanto i titoli destinati a detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni.

**Commi 164-bis, lett. b) e 164-quater:** Tali disposizioni intendono semplificare gli adempimenti

relativi al residuo debito pubblico non dematerializzato (cartaceo) che coinvolgono le ex Direzioni Provinciali del Tesoro, poi divenute Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, le cui competenze, al momento della loro soppressione, sono state trasferite alle Ragionerie Territoriali dello Stato. Gli adempimenti sono quelli prescritti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con il D.M. del 20/11/1963 che riguardano il servizio per il pagamento di interessi e capitale sui titoli di Stato che residuano in forma cartacea. A fronte di un'attività sul debito pubblico a livello periferico al momento inesistente, residuano alcuni adempimenti ormai desueti e privi di concreta utilità. In particolare ogni anno, entro il 10 luglio, sono presentati alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro, da parte delle Ragionerie Territoriali dell'Economia e delle Finanze, i conti giudiziali mod. 281 relativi alla rendicontazione delle operazioni riguardanti i titoli di Debito Pubblico non dematerializzati, con riferimento al precedente anno. In questi conti si dà atto della movimentazione annuale dei bollettari mod. 241, ossia delle ricevute consegnate al possessore di un titolo di Stato al portatore a fronte del ritiro del titolo che viene poi trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione II. Va fatto presente che ultimi 7 anni i detti conti giudiziali provenienti da tutte le province italiane non sono stati movimentati, tranne che in un caso nell'anno 2007; inoltre l'ammontare dei titoli cartacei in circolazione, per i quali non sono spirati i termini di prescrizione, si è molto ridotta. I risparmiatori comunque preferiscono rivolgersi alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia e non all'organizzazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il conto giudiziale mod. 281 deve però essere reso comunque, anche se non ci sono state richieste di pagamento e quindi alcuna movimentazione di tali bollettari.

Ciò comporta una serie di adempimenti da parte di diverse articolazioni del Ministero, oltre che da parte della Corte dei Conti, che potrebbero essere eliminati mediante l'accentramento delle relative procedure presso la Direzione II del Dipartimento del Tesoro.

A tale scopo, si propone di modificare il suddetto art. 57 del T.U. delle leggi sul Debito Pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398), in particolare i due commi (il 3° ed il 5°) in cui si fa riferimento alla competenza in materia delle Direzioni Provinciali del Tesoro, sopprimendo appunto i relativi riferimenti. Di conseguenza sarebbero non più dovuti gli adempimenti susseguenti.

La normativa non comporta oneri ed anzi è preordinata a semplificare procedure.

Comma 164-quinquies, lett. a) La norma modifica la disciplina recata dall'articolo, comma 3-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo che Sogei S.p.A. possa avvalersi anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno, entro il 31 dicembre 2015, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per l'acquisizione di beni e servizi. La disposizione non determina effetti finanziari.

Comma 164-sexies. Prevede che, per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Ministero dell'interno si avvalga di Sogei S.p.A. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la realizzazione e gestione dell'Anagrafe.

**Comma 164-septies.** La disposizione incrementa di un anno, a partire dall'aliquota di valutazione da formare successivamente al 1° ottobre 2013, il periodo minimo di permanenza nei gradi di generale di brigata e di divisione del ruolo normale degli ufficiali della Guardia di finanza ai fini dell'avanzamento ai gradi superiori.

La norma non incide né sugli organici del ruolo normale, né sul numero delle promozioni tabellari annuali e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 164-octies** Con la presente disposizione si intende favorire le attività di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili dello Stato tramite concessione o locazione, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevedendo che al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosca al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato.

Viene comunque assicurato il rispetto del principio di tutela della concorrenza, sancito dalla normativa comunitaria, posto che il diritto di prelazione si esercita dopo l'espletamento di procedure di selezione degli acquirenti, in seguito alle quali si determina il prezzo di mercato sulla cui base il locatario/concessionario può scegliere di procedere all'acquisto.

La disposizione, pertanto, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

(subem.1.1000/1 RT IGF)

**Comma 164-novies**

Si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi dalle pubbliche finanze, non si applicano ai Presidenti degli enti Parco nazionali. Ai fini dell'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa annua pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2013 che si ritiene congrua con riferimento ai compensi da erogare ai n. 23 Presidenti degli enti parco nazionali.

**Emendamento 2.0.2000 + sub**

I commi da 165 a 176 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essi recepiscono quanto indicato nella direttiva 2010/45/UE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Si modificano gli articoli 13, 17, 20, 21, 39 e 74 del DPR 633/72 in modo tale da considerare in maniera esplicita, e con maggior dettaglio, la fatturazione elettronica.

Si forniscono le modalità di compilazione delle fatture sia cartacee che elettroniche, le informazioni che tali documenti devono contenere nonché le modalità ed i tempi di conservazione delle fatture stesse.

Inoltre viene inserito un nuovo articolo 21-bis riguardante la fattura semplificata che può essere emessa qualora l'importo non superi i 100 euro oppure faccia riferimento ad una fattura rettificativa.

Nelle modifiche riportate non si rilevano effetti di gettito in quanto trattasi di norme procedurali e chiarificatorie.

Successivamente si interviene sul decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le modifiche riportate chiarificano il momento in cui si perfezionano le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni nonché esplicitano la tempistica per la registrazione delle fatture relative a tali operazioni e dei versamenti IVA.

La norma in oggetto allunga di un mese la tempistica per gli adempimenti richiesti andando a compensare l'anticipazione dettata dalla Direttiva (al momento dell'arrivo della fattura non dei beni).

Tale intervento, pertanto, nel complesso non comporterebbe sostanziali effetti in termini di gettito IVA per i soggetti che effettuano acquisti intracomunitari e che non detraggono l'IVA sugli acquisti

La modifica all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 471/1997 estende l'applicabilità della sanzione per violazioni di obblighi di registrazione e documentazione di operazioni non imponibili ed esenti, anche ad operazioni non soggette ad IVA.

In questo caso si ravvede un possibile aumento delle entrate non fiscali dovuto all'ampliamento delle fattispecie a cui si applica la sanzione.

Le ulteriori modifiche inserite nel decreto legislativo che accoglie la direttiva 2010/45/UE non comportano effetti in quanto aventi carattere di riordino.

I commi da 177 a 179 estendono alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, rispettivamente, il diritto all'indennità di maternità, di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 151 del 2001, ed il diritto al congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico ed il trattamento previdenziale, di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo.

Per entrambe le predette misure, la copertura finanziaria è ampiamente assicurata, ai sensi del comma 1, dall'estensione del contributo annuo di cui all'art. 82 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 – dovuto all'INPS dai lavoratori e dalle lavoratrici autonome – alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne. Infatti, a fronte di un onere annuale di euro 11.000 derivante dalle misure in esame, l'estensione del contributo summenzionato comporta maggiori entrate contributive, stimate per l'anno 2012 in euro 25.500.

Nello specifico, dall'archivio di gestione dei lavoratori in questione, in possesso dell'INPS, è stato desunto un *report* contenente il numero delle lavoratrici in età feconda. Le risultanze della valutazione vengono esposte nel prospetto che segue.

Per la determinazione delle prestazioni e delle coperture figurative sono state, necessariamente, formulate ipotesi – concordate con la Direzione Centrale per le prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, in sede di prima valutazione effettuata nel 2009 – che vengono di seguito esposte:

- numero medio mesi di interdizione anticipata dal lavoro: 1
- numero medio mesi di astensione obbligatoria: 5
- numero medio mesi di congedo parentale: 3

– numero medio mesi di riposi giornalieri (2 ore al giorno): 6

Il calcolo è stato eseguito applicando al numero delle pescatrici autonome in età feconda il tasso di fecondità, relativo all'anno 2009, desunto dall'annuario statistico italiano 2011 dell'ISTAT. Nella tabella seguente è possibile analizzare le variabili che hanno dato luogo al calcolo dell'onere complessivo annuo (11.000 euro) per prestazione riferito a circa 2,47 nascite, e che esplica i suoi effetti in un arco di tempo superiore all'anno.

**Stima dell'onere complessivo per prestazione di maternità  
(astensione obbligatoria, congedo parentale e riposi giornalieri)**

**Generazione nati anno 2009**

**(Importi in euro)**

Età	Numero donne in età feconda	Retribuzione annua convenzionale pescatori della piccola pesca marittima anno 2011	Tasso di fecondità anno 2009	Importo medio prestazione individuale	Importo totale prestazione correlato al tasso di fecondità	Numero medio figli
22	1	7.620	35,072	4.456	160	0,0351
23	1	7.620	40,724	4.456	180	0,0407
28	1	7.620	82,606	4.456	370	0,0826
29	4	7.620	89,864	4.456	1.600	0,3595
30	2	7.620	95,662	4.456	850	0,1913
31	1	7.620	97,073	4.456	430	0,0971
32	3	7.620	97,770	4.456	1.310	0,2933
33	4	7.620	93,221	4.456	1.660	0,3729
34	1	7.620	88,527	4.456	390	0,0885
35	3	7.620	81,326	4.456	1.090	0,2440
36	2	7.620	71,707	4.456	640	0,1434
37	1	7.620	59,267	4.456	260	0,0593
38	1	7.620	47,490	4.456	210	0,0475
39	7	7.620	36,597	4.456	1.140	0,2562
40	2	7.620	27,057	4.456	240	0,0541
41	2	7.620	18,182	4.456	160	0,0364
42	2	7.620	11,543	4.456	100	0,0231
43	4	7.620	6,393	4.456	110	0,0256
44	2	7.620	3,494	4.456	30	0,0070
45	3	7.620	1,806	4.456	20	0,0054

46	4	7.620	0,894	4.456	20	0,0036
47	7	7.620	0,491	4.456	20	0,0034
48	1	7.620	0,373	4.456	0	0,0004
49	4	7.620	0,202	4.456	0	0,0008
50	4	7.620	0,399	4.456	10	0,0016
To tale	67				11.000	2,4726

**Stima entrate contributive per estensione maternità (importi in euro):**

<b>Platea assicurati:</b>	<b>3.400</b>
<b>Contributo di maternità 2012:</b>	<b>7,49</b>
<b>Stima entrate contributive 2012 (euro):</b>	<b>25.500</b>

Il comma 180 reca alcune disposizioni, di carattere ordinamentale, che modificano l'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo parentale.

Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le medesime, infatti, si limitano ad introdurre ulteriori modalità di fruizione di tale congedo rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza incrementarne né il periodo di fruizione, né il trattamento economico.

Le Amministrazioni interessate, pertanto, provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 181 e 182 finalizzati al recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo scopo della direttiva è quello di adottare in tutte le fasi del processo donazione-trapianto, pratiche e procedure in grado di garantire elevati standard di qualità e sicurezza al fine di evitare i rischi di trasmissioni di malattie, anche in considerazione del fatto che gli Stati membri possono scambiare tra loro gli organi umani a beneficio delle migliaia di pazienti in lista di attesa in tutta Europa. In tale ottica risulta necessario fissare norme comuni, per tutte le organizzazioni trapiantologiche europee, in materia di qualità e sicurezza per le fasi di reperimento, trasporto e trapianto.

La direttiva interviene fissando principi organizzativi capaci di garantire alti livelli di qualità e sicurezza affidando grande rilievo alla fissazione e all'implementazione di procedure operative per la formazione degli operatori e la tracciabilità e i sistemi di segnalazione di

eventi e reazioni avverse gravi.

Nel nostro Paese, la legge 1 aprile 1999, n. 91, regolamentando le attività di prelievo e trapianto di organi da donatore cadavere, ha previsto un assetto organizzativo costituito dal Centro nazionale trapianti, con funzioni di coordinamento della rete nazionale dei trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, con funzioni consultive a favore del Centro nazionale, dai centri regionali e interregionali per i trapianti e dagli organismi di reperimento, dalle strutture per i trapianti e dai coordinatori ospedalieri. Tali organismi, ognuno per la rispettiva competenza, assolvono già le funzioni e i compiti relativi all'identificazione del donatore, al controllo della volontà dello stesso, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore e al trapianto, attuando già di fatto i principi di qualità e sicurezza espressi dalla Direttiva.

Infatti, le attività descritte sono supportate dal Sistema informativo dei trapianti (SIT), operante nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale e gestito dal Centro nazionale trapianti, al fine di garantire la tracciabilità, la segnalazione e la gestione di eventi e reazioni avverse gravi.

Con la proposta normativa si è inteso ampliare l'ambito di applicazione della legge 91/1999 anche al prelievo e trapianto da donatore vivente, compatibilmente con quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

Pertanto, considerato l'assetto organizzativo esistente, le funzioni già esercitate dal Centro nazionale trapianti sono state ridefinite in coerenza con i disposti della Direttiva ed è stata prevista l'emanazione di uno specifico decreto sulle procedure e misure operative relative alla qualità e sicurezza da adottare in tutte le fasi del processo di donazione e trapianto, al fine di implementare il sistema già in atto in linea con le previsioni della Direttiva.

In definitiva, la proposta normativa non introduce sostanziali elementi di novità nel sistema trapiantologico nazionale ma anticipa, con l'emanazione di un successivo decreto del Ministro della salute, il programma di intervento finalizzato a rimodulare il sistema, uniformandolo a quanto previsto dalla citata norma europea, anche al fine di consentire e facilitare lo scambio di organi tra Paesi dell'Unione europea.

Ciò premesso, l'attuazione delle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 che, demandano al decreto sopra citato, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pertanto l'attuazione delle medesime viene assicurata con le risorse strumentali e umane già presenti a disposizione vigente.

Vale la pena di segnalare infatti, che le disposizioni richiamate in tema di organizzazione del sistema trapiantologico comportano iniziative e funzioni in capo alle amministrazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e alle autorità competenti, deputate al coordinamento e alla sorveglianza sulla qualità e sicurezza del processo di donazione e trapianto, sostenute mediante le risorse specifiche stabilite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e le risorse del Fondo sanitario nazionale dedicato alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, senza quindi introdurre ulteriori nuovi e maggiori oneri.

I commi da 183 a 189 sono relativi all'attuazione della direttiva 2010/84/UE sulla farmacovigilanza, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come non comporta nuovi o maggiori oneri il decreto, di natura non regolamentare, che verrà adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo di cui trattasi per le motivazioni di seguito



descritte.

In via preliminare, si evidenzia che le Commissioni operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), non sono state considerate dal legislatore come suscettibili di riordino, infatti non risultano incluse tra gli organismi riordinati di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 86 recante il riordino degli organismi operanti presso questo Ministero, né tanto meno tra gli organismi prorogati di cui al D.P.C.M. 20 ottobre 2010; coerentemente quindi il legislatore con il decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 ha previsto all'articolo 17, comma 10 la possibilità di adottare il regolamento di organizzazione dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che, pur nell'ambito degli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, sia finalizzato anche *“in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, .....a... riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, .....”* e a ridurre le indennità ai componenti delle predette commissioni in modo tale che comunque, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea. Risulta evidente quindi che il legislatore ha potuto adottare la sopra citata disposizione, che peraltro cita gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui alla legge n. 183 del 2010, solo sulla base del carattere di specialità delle disposizioni che regolano l'Agenzia italiana del farmaco. Pertanto, sulla base della specialità di tale disciplina, non può trovare applicazione per l'Agenzia italiana del farmaco(AIFA) la disposizione di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n.135 del 2012, sulla base del quale *“A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. ....”*.

Infatti, il regolamento di riorganizzazione della predetta Agenzia è stato adottato con il decreto Ministeriale 29 marzo 2012, n. 53. Una conferma della correttezza della tesi che riconosce il carattere di specialità alle disposizioni che riguardano l' Agenzia italiana del farmaco si trova nell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n.158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012 che conferma le citate commissioni.

Qui di seguito si propone una analisi delle previsioni del comma 2 diretta a confermare l'assenza di qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica:

- la lettera a) concerne gli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione" (PASS) e il relativo rimborso spese. Gli studi cui si fa riferimento sono quegli studi relativi ad un medicinale autorizzato, effettuati allo scopo di individuare, caratterizzare o quantificare un rischio per la sicurezza, confermare il profilo di sicurezza del medicinale o misurare l'efficacia delle misure di gestione del rischio avviati, gestiti e finanziati dall'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che contemplano la raccolta di dati sulla sicurezza da pazienti o da professionisti del settore sanitario. In virtù della suddetta definizione del PASS si desume che la ratio della disposizione non è quella di attribuire oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, bensì quella di affermare il principio che all'operatore sanitario che partecipa allo studio non può conseguire, dal titolare dell'AIC,

nessun pagamento salvo il mero rimborso delle spese sostenute e la compensazione del tempo impiegato;

- per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera *e*) si evidenzia che il Comitato per i medicinali per uso umano e il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza svolgono le proprie funzioni in seno all'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), agenzia dell'Unione europea per la valutazione dei medicinali istituita nel 1995 per armonizzare il lavoro degli organismi regolatori nazionali in tema di farmaci. Ciò è statuito nel regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e che all'articolo 5 prevede che l'agenzia europea per i medicinali (EMA) è composta, tra l'altro, dal Comitato per Medicinali per Uso Umano (CHMP) e dal Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC);
- con riferimento alla previsione di cui alla lettera *f*) si rappresenta che l'AIFA, quale autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza della produzione dei farmaci, svolge, tra l'altro, accertamenti sulla produzione di medicinali e sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici di medicinali; in particolare l'AIFA:

-garantisce l'attività ispettiva di Buona Pratica Clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, il follow up delle ispezioni, la promozione di norme e linee guida di Buona Pratica Clinica;

-vigila e controlla le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (Good Manufacturing Practice. GMP);

-verifica l'applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze;

-assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Unione Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada;

-assicura l'osservanza delle disposizioni del titolo IX (Farmacovigilanza) del decreto legislativo n.219 del 2006 attraverso l'ispezione dei locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di Farmacovigilanza.

L'AIFA deve assicurare l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri Stati europei e con paesi terzi che abbiano stipulato con l'UE degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore ispettivo; fondamentali a questo proposito sono i continui contatti con le Autorità regolatorie internazionali che comprendono, a livello europeo, le agenzie degli altri stati membri dell'UE e, soprattutto, l'EMA.

Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo vengono rinnovate periodicamente e possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMA o di altro Stato membro. Dopo ogni ispezione l'AIFA redige, in caso di ispezioni deputate alla sicurezza della produzione dei farmaci, un verbale in cui si riporta se le strutture ispezionate rispettano i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali e, in caso di ispezioni finalizzate alla farmacovigilanza, una relazione in cui si riporta se il titolare di AIC o i terzi incaricati dallo stesso titolare rispettano le disposizioni emanate nel sopra citato

## titolo IX.

- per quanto riguarda la lettera *i*) concernente la gestione dei fondi di farmacovigilanza si rappresenta che costituisce recepimento del dettato europeo che afferma il principio secondo cui tutte le attività di farmacovigilanza, funzionamento delle reti di comunicazione e sorveglianza del mercato devono essere finanziate da fondi pubblici in base alla normativa vigente al fine di garantire l'indipendenza dell'autorità regolatoria nello svolgimento delle predette attività. La vigente disciplina in materia di finanziamento delle attività dell'AIFA si rinviene nella norma istitutiva dell'agenzia medesima: comma 8 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 che sancisce che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA (e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte:

- mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

- mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12. della legge 29 dicembre 1990. n. 407 e successive modificazioni;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca ;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

Ne deriva che, nulla si modifica rispetto alla vigente normativa in merito ai fondi da destinare all'attività di farmacovigilanza. Scopo della previsione è, piuttosto, quello di avvalorare il concetto che, l'espletamento da parte dell'autorità competente delle attività di farmacovigilanza, in quanto dirette alla salvaguardia della salute pubblica, sia garantito da finanziamenti adeguati anche attraverso l'esercizio del potere di riscuotere tariffe dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

- relativamente al sistema della comunicazioni di cui alla lettera *l*) si rileva che l'AIFA quale agenzia regolatoria e pubblica amministrazione, gestisce, dalla propria istituzione, il Portale web ([www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it)) allo scopo di favorire le comunicazioni verso i cittadini, gli operatori sanitari e le aziende, e di connotarsi quale principale fonte autorevole di notizie e aggiornamenti in materia farmaceutica, sia per quanto attiene alle attività più strettamente regolatorie sia per la promozione di una nuova cultura sul farmaco. Detto portale viene più volte citato in seno al citato decreto legislativo n. 219 del 2006 con riferimento a vari adempimenti costituirà il mezzo per fornire tempestiva notizia al pubblico del contenuto delle segnalazioni delle sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale;
- infine giova sottolineare che la previsione di cui alla lettera *o*), concernente gli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari non comporta oneri per la finanza pubblica.

Infatti, nonostante tale principio risulti apparentemente introdotto dalla direttiva 2010/84/UE, non si prevede l'istituzione di una nuova figura all'interno delle strutture coinvolte nell'attività di farmacovigilanza, bensì ricalca la previsione attualmente in vigore nella direttiva 2001/83/CE e conseguentemente il responsabile in questione, è già previsto nel vigente dettato dell'articolo 132 del decreto legislativo 219 del 2006 che, nello specifico, statuisce che *"Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio."*

In relazione alla richiesta di elementi relativi alla attività della Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui alla lettera g), comma 3, si fa presente che L'AIFA, quale autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza della produzione dei farmaci, svolge, tra l'altro, accertamenti sulla produzione di medicinali e sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici di medicinali. In particolare l'AIFA:

- garantisce l'attività ispettiva di Buona Pratica Clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, il follow up delle ispezioni, la promozione di norme e linee guida di Buona Pratica Clinica;
- vigila e controlla le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (Good Manufacturing Practice. GMP);
- verifica l'applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze;
- assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Unione Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada;
- assicura l'osservanza delle disposizioni del titolo IX (Farmacovigilanza) del decreto legislativo n.219 del 2006 attraverso l'ispezione dei locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di Farmacovigilanza.

L'AIFA deve assicurare l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri stati europei e con paesi terzi che abbiano stipulato con l'UE degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore ispettivo; fondamentali a questo proposito sono i continui contatti con le Autorità regolatorie internazionali che comprendono, a livello europeo, le agenzie degli altri stati membri dell'UE e, soprattutto, l'EMA.

Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo vengono rinnovate periodicamente e possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMA o di altro Stato membro. Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige, in caso di ispezioni

deputate alla sicurezza della produzione dei farmaci, un verbale in cui si riporta se le strutture ispezionate rispettano i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali e. in caso di ispezioni finalizzate alla farmacovigilanza, una relazione in cui si riporta se il titolare di AIC o i terzi incaricati dallo stesso titolare rispettano le disposizioni emanate nel sopra citato titolo IX.

I commi 26 e 27, relativi alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti le attività inerenti la valutazione del rischio e l'emanazione del piano di vaccinazione sono già istituzionale già previste e coperte, rientrando nei compiti specifici del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni e Province autonome.

I commi da 192 a 197 non comportano oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni volte al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Il comma 198 riguarda le modalità con le quali il Monte dei Paschi di Siena dovrà rimborsare il "prestito" che potrà essergli concesso dallo Stato italiano. In particolare, essa riguarda il metodo di computo del numero di azioni da corrispondere, da parte del Monte dei Paschi, a titolo di interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati. Le disposizioni della norma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Modifiche all'articolo 23-*sexies*, d.l. 95/2012

- 1) al fine di prorogare al 31 gennaio 2013 il termine, attualmente fissato 31 dicembre 2012, entro il quale il Ministero dell'economia potrà finanziare la banca Monte Paschi di Siena e consentire l'effettuazione dell'intervento in considerazione della lunga fase di interazione con la Commissione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) In coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23-*decies*, commi 3 e 4, che prevede che in caso di incapienza degli utili, gli interessi possano essere corrisposti mediante l'assegnazione di ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari o azioni, il nuovo comma 1-*bis* dispone la relativa autorizzazione alla sottoscrizione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Modifiche all'articolo 23-*septies*, d.l. 95/2012.

- 1) In relazione al riscatto dei cd. Tremonti bonds, si è inteso superare, al fine di maggiore celerità, la previsione del relativo regolamento contrattuale che impone un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di riscatto, consentendo all'Emittente di presentare la relativa comunicazione insieme alla richiesta di cui all'articolo 23-*novies*, comma 1. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) L'articolo 23-*septies*, secondo comma, prevede che ai Tremonti *bonds* già sottoscritti dal MEF si applichino, in relazione all'esercizio 2012 e fino alla data di riscatto, le stesse condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari (più vantaggiose per il MEF). A fini di migliore coordinamento del testo si è ritenuto opportuno richiamare i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*decies*, che esplicitano il regime del pagamento degli interessi in caso di incapienza degli utili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3) La disposizione subordina la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari alla assunzione delle deliberazioni relative all'aumento di capitale al servizio della conversione, nonché all'assunzione delle deliberazioni atte a consentire l'assegnazione di azioni ordinarie a titolo di pagamento degli interessi. La deliberazione si considera assunta anche nel caso in cui sia deliberata la delega al cda della facoltà di aumentare il capitale, In tal caso la delega deve essere conferita per il periodo massimo previsto dal codice civile e dalla Seconda Direttiva societaria (5 anni). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 23-*octies*, d.l. 95/2012

- 1) La specificazione corrisponde ad una richiesta formulata informalmente dai Servizi della Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) La specificazione corrisponde all'esigenza di tenere conto delle previsioni contrattuali normalmente inserite nel regolamento di titoli ibridi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 23-*novies*, d.l. 95/2012

- 1) Al fine della maggiore speditezza della procedura il termine per l'invio della richiesta da parte dell'Emittente, da calcolare rispetto alla data di sottoscrizione, è stato portato da 30 a 15 giorni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) Le valutazioni della Banca d'Italia sono meglio ordinate, evitando ridondanze e assicurando un migliore coordinamento del testo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'articolo 23-*decies*, d.l. 95/2012.

- 1) Il comma 1 è stato modificato per tener conto delle modifiche intervenute agli articoli 2441 e 2443 del codice civile in ordine alle maggioranze assembleari necessarie all'adozione delle delibere di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione. La previsione proposta specifica che la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio avviene in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, in deroga ai criteri previsti dall'articolo 2411 del codice civile. In relazione alla peculiarità della determinazione del prezzo di emissione non è richiesta la relazione di congruità. . La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- 2) L'interlocuzione con la Commissione europea ha riguardato in particolare il metodo di computo del numero delle azioni da corrispondere quali interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati, in caso di assenza o incapienza degli utili. La Commissione ha espresso perplessità in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato dell'utilizzo (come previsto dall'articolo 23-*decies* del d.l. 95/2012) del parametro del patrimonio netto, anziché del valore di mercato delle azioni. Alla luce del confronto con la Commissione europea e delle valutazioni della Banca d'Italia, è necessario procedere alla modifica dell'articolo 23-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prevedere che l'emittente abbia, per l'ammontare degli interessi da

corrispondere eccedenti gli utili distribuibili, la facoltà di optare per un pagamento in azioni valutate al mercato. Solo per gli esercizi 2012 e 2013 è consentito all'Emittente corrispondere ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari, identici a quelli già sottoscritti. La previsione proposta specifica che la determinazione del prezzo di emissione delle azioni avviene in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23- duodecies, in deroga ai criteri previsti dall'articolo 2411 del codice civile. In relazione alla peculiarità della determinazione del prezzo di emissione non è richiesta la relazione di congruità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'articolo 23-undecies, d.l. 95/2012.

- 1) Al fine della maggiore speditezza della procedura, si indicano termini più brevi per il rilascio del parere da parte della competenti Commissioni parlamentari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) L'articolo 23- undecies, comma 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicato alla Corte dei Conti, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ferme restando le modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'intervento, si rende necessario introdurre al medesimo articolo 23-undecies una previsione che permetta di utilizzare il sistema dell'anticipazione di tesoreria per il loro finanziamento, da regolarizzare in seguito mediante la destinazione del netto ricavo dell'emissione di titoli di Stato, qualora i tempi non siano sufficienti ad espletare tutte le necessarie procedure contabili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 199 a 199-quater non comportano oneri per la finanza pubblica.

Si prevede, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso al fine del superamento della criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario per il tempestivo adempimento di obblighi facenti capo agli enti territoriali ordinariamente competenti.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'intervento sostitutivo è previsto in relazione ad attività che deve essere posta in essere dagli enti anzidetti, competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni nel settore in parola, con le risorse già dai medesimi apprestate e stanziare a tal fine. Si specifica, per quanto riguarda la nomina del commissario, che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari ad acta, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento.

Subemendamento 2.0.2000/16

Comma 201-bis: Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi, si procede alla modifica dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter e 7- quater.

Il comma 7-bis è volto a consentire ai titolari di impianti di energia elettrica alimentata da bioliquidi sostenibili di optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente

moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 244/2007, utile per la determinazione dei certificati verdi spettanti agli stessi titolari.

Col comma 7-ter analoga facoltà è riconosciuta ai titolari di impianti di energia elettrica alimentata da bioliquidi sostenibili per ottenere di anno in anno un incremento del 15% della tariffa di cui alla tabella 3 della l.244/2007, fermo restando un tetto unico di incentivo corrisposto ad ogni impianto da determinare con il decreto del ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 quater.

Le norme in commento non determinano effetti sulla finanza pubblica essendo gli incentivi di che trattasi a carico delle componenti della tariffa elettrica.

#### Emendamento 2.0.1000 e sub. 2.0.1000/11 (testo 2) IGAE

(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

**Commi da 202 a 210. Finanziamento per pagamento tributi e contributi in caso di danno economico diretto, causalmente conseguente al sisma**

Le disposizioni di cui ai commi 1-9 prevedono la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, nei termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, aventi sede operativa ovvero domicilio fiscale nonché mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che possono dimostrare di aver subito un danno economico diretto dal sisma.

Il comma 1 specifica che si tratta, in ogni caso, di soggetti diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, i quali sono già ammessi al finanziamento agevolato in parola ai sensi del citato articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Per la dimostrazione del danno economico diretto occorre che siano rispettate almeno due delle quattro condizioni indicate dal comma 1:

- diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012 in misura superiore al 20% dello stesso periodo 2011;
- utilizzo di strumenti di sostegno al reddito ovvero riduzione di personale rispetto alla dotazione organica del 30 aprile 2012;
- riduzione superiore di almeno il 20% dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto allo stesso periodo 2011;
- contrazione superiore del 20% dei costi variabili nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo 2011.

I soggetti di cui al comma 202, in particolare, possono, a fronte del danno subito, accedere, entro le date dell'anno 2013 stabilite ai sensi del comma 9, al finanziamento per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, di tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I commi da 205 a 209 regolano aspetti procedurali, in analogia con le disposizioni del citato



articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, anche ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa. L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata alla verifica della loro compatibilità con l'ordinamento comunitario da parte dei competenti Organi dell'Unione, di cui sarà data notizia con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto saranno stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 potranno accedere ai finanziamenti ed effettuare i pagamenti di tributi e contributi dovuti fino al 30 giugno 2013.

Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che la disposizione di cui al comma 2 della proposta emendativa in esame può comportare un differimento dei versamenti nell'ambito dell'anno 2013 (dal primo al secondo semestre di tale anno) per i soggetti aventi i requisiti richiesti, considerata la decorrenza dal 1 gennaio 2013 del provvedimento al quale l'emendamento è presentato.

In ogni caso, per l'anno 2013 non si registrano minori entrate attesa l'acquisizione dei relativi versamenti nella stessa annualità.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri per interessi, correlati al credito d'imposta secondo il meccanismo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, si fa presente che tali oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui al comma 13 dello stesso articolo 11. Infatti, il plafond disponibile ai sensi del citato articolo 11, comma 7, in relazione al quale è calcolato l'onere per interessi, non viene incrementato; ciò in considerazione del carattere prudenziale delle stime originarie e delle condizioni stringenti poste dall'emendamento in esame per l'accesso al finanziamento agevolato. Per le nuove fattispecie di cui al comma 1, è prevista l'integrazione della convenzione fra Cassa depositi e prestiti e ABI, di cui al citato articolo 11, comma 7. Valgono, pertanto, i termini della stessa Convenzione, con particolare riguardo alla data di scadenza finale del finanziamento, fissata al 31 dicembre 2014.

**Comma 211: adeguamento tecnico per finanziamento ricostruzione.**

La disposizione modifica il comma 2 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedendo che il credito d'imposta che matura in capo al beneficiario è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale e agli interessi dovuti anche le spese strettamente necessarie alla gestione dei relativi finanziamenti. Ciò in coerenza con quanto previsto dal comma 10 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, che disciplina un meccanismo analogo. Resta fermo il plafond di 6 miliardi di euro per concessione dei contributi e la necessità che i provvedimenti attuativi prevedano modalità che consentano il rispetto di tale limite oltre che dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dello stesso articolo 3-bis.

**Comma 212: convenzione Fintecna.**

L'emendamento modifica il comma 14 dell'art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che la convenzione che consente il supporto di Fintecna, o società da questa interamente controllata, alle regioni interessate dal sisma del maggio 2012 per le attività tecnico-ingegneristiche sia stipulato non con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma con i Presidenti delle regioni interessate. Conseguentemente, si prevede il trasferimento delle occorrenti risorse sulle rispettive contabilità speciali, sulla base di quanto sarà stabilito nella convenzione, fermo restando il limite massimo di spesa già previsto dal comma 14, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

**Comma 213: ponderazione zero.**

Tenuto conto del meccanismo operativo proprio del regime di finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, l'emendamento reca la puntuale disciplina del recupero di capitale, interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti e di ogni altro onere dovuto, in caso di mancato tempestivo pagamento spontaneo da parte del beneficiario a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, consentendo la restituzione al bilancio dello Stato delle somme indebitamente introitate, ai fini della riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

Subemendamento 2.0.1000/7

**Comma 213-bis: accesso al credito CEB.**

La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). La disposizione non comporta effetti.

Subemendamento 2.0.1000/17 (testo 3)

**Commi 213-ter: disposizioni sull'accesso al finanziamento agevolato**

Le disposizioni non determinano effetti, in quanto non vi è un ampliamento della platea dei beneficiari, ma la precisazione dell'ambito applicativo delle misure agevolative di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, chiarendo maggiormente la necessaria connessione dell'agevolazione con il danno materiale subito.

Sub emendamento 2.1000/11 (testo 2)

**Comma 213-quater** La disposizione è diretta a disciplinare, in via eccezionale, la regolazione di rapporti tra datore di lavoro e lavoratore con riferimento a quote di contribuzione previdenziale ancorché le stesse siano indisponibili per entrambi (operando tra l'altro il principio dell'automaticità delle prestazioni per il lavoratore) con riferimento a pregressi comportamenti adottati dal datore di lavoro.

Ciò fermo restando in ogni caso l'obbligo del versamento integrale agli enti previdenziali dei complessivi contributi da parte del datore di lavoro.

**Emendamento 2.0.3000+ sub 2.0.3000/1000**

**Comma 214**

La lett. a), prevedendo il venir meno, per gli anni 2013 e 2014, della riserva statale sul gettito IMU di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, determina effetti finanziari negativi sul saldo netto da finanziare di 8.310 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8.310,9 milioni di euro per l'anno 2014, con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto

ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Tali effetti, trovano compensazione per 4.482,6 milioni di euro per l'anno 2013 e per 4.483,5 milioni di euro per l'anno 2014 attraverso la previsione di cui alla lett. f) di una riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi gli anni 2013 e 2014, resta dunque da coprire la somma di 3.827,4 milioni di euro.

Con la lett. e) – che prevede la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011 nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012 – si determina un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato di complessivi 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014, con un differenziale rispetto alla necessità di copertura sopra evidenziata (3.827,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) a favore del bilancio statale di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Al fine di garantire comunque al complesso dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna le risorse loro spettanti a legislazione vigente, la lett. c) dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) sia incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Pertanto, l'effetto combinato delle disposizioni recate dalle lettere a), c), e) ed f), risulta neutrale in termini di saldo netto da finanziare.

La lett. b) non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la dotazione dell'istituendo fondo di solidarietà comunale è assicurata da una quota parte del gettito dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 comunque attribuito ai comuni, da stabilirsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In altri termini, il fondo di solidarietà comunale rappresenta esclusivamente un diverso sistema di attribuzione di una quota del gettito IMU comunale di spettanza dei comuni, con finalità di riequilibrio e secondo i criteri di cui alla lett. d).

La lett. b) prevede, altresì, che lo stanziamento iniziale del Fondo di solidarietà è fissato nella misura pari a 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014 e, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Lo stanziamento tiene conto, tra l'altro, per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente della riduzione di 27,7 milioni e di 27,8 milioni per coprire gli oneri a carico del Ministero dell'interno connessi alla gestione delle EX AGES- Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e SSPAL- Scuola Superiore per la formazione dei segretari comunali e del personale degli enti locali. A tali importi occorre aggiungere l'incremento di risorse previsto dalla lett. c). A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato e la differenza tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per

essere riassegnata al fondo medesimo. Pertanto, la disposizione è neutrale dal punto di vista finanziario.

La lett. d) risulta neutrale, atteso che detta i criteri per la formazione ed il riparto del fondo di solidarietà comunale.

La lett. g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui alla lett. e). Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trattasi di facoltà che, ove esercitata, risulterebbe comunque neutrale atteso che il conseguente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica sarebbe annullato dall'effetto negativo derivante dai corrispondenti maggiori spazi di spesa per i comuni interessati.

La lett. h), disponendo l'abrogazione e la sospensione degli effetti di talune disposizioni di legge, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige le disposizioni sono neutrali per i livelli di governo interessati, in quanto i relativi rapporti finanziari vengono regolati nell'ambito dell'articolo 27 della legge n.42/2009 e, nelle more, con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

La lett. i) prevede che gli importi di cui alle lettere a), c), e) ed f) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU 2012. La disposizione risulta neutrale, in quanto le predette modifiche non possono che avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

#### **Comma 215**

Il comma in esame non comporta oneri, in quanto differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000.

#### **Comma 216**

Anche alla norma in questione non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che l'erogazione delle risorse ivi prevista a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna avviene a titolo di acconto e nell'ambito dello stanziamento iniziale del fondo di solidarietà comunale, come stabilito al comma 1, lettera b).

#### **Comma 217**

Il comma non determina maggiori entrate per il bilancio statale, in quanto indica le modalità per la verifica del gettito IMU 2012 da effettuare entro febbraio 2013.

#### **Comma 218**

Anche il comma in esame risulta neutrale per i saldi di finanza pubblica, atteso che consente esclusivamente di applicare le sanzioni che attualmente prendono a riferimento i soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali all'istituendo fondo di solidarietà comunale.

#### **Comma 219**

La disposizione ridetermina, per gli anni 2013 e 2014, il contributo a favore dell'IFEL nella misura dello 0,6 per mille della quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni, riferibile agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Attualmente il contributo è pari allo 0,8 per mille del suddetto gettito IMU.

La disposizione è volta a chiarire l'intenzione del legislatore di mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell'IFEL rispetto a quello vigente, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito IMU tra Erario e Comuni per gli anni 2013 e 2014.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari

#### Comma 220-221

La disposizione recata dal comma 7 modifica la disciplina della TARES, che sarà introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo:

- alla lett. a), il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, contenuto nell'attuale testo del comma 1 dell'art. 14;
- alla lett. b), la commisurazione della tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. 27 aprile 1999, n. 158. È stata disposta, in tal modo, l'applicazione a regime dei criteri del citato D.P.R. n. 158 e, di conseguenza, è prevista l'abrogazione del comma 12 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. La lett. b) introduce, inoltre, significative novità in materia di determinazione della superficie tassabile. Infatti, la norma rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, ad un momento successivo, ossia quando sarà effettuato - nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto - l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna ed esterna di ciascun comune. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o TIA 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
- alla lett. e), che nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, al fine di favorire il predetto allineamento dei dati;
- alla lett. f), la riformulazione del comma 35 dell'art. 14. In particolare, è prevista una deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del n. 1997, in forza della quale i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti

e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Per il 2013, inoltre, la norma stabilisce che fino alla determinazione delle tariffe l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurato all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. Inoltre la disposizione consente agli Enti di variare la scadenza delle rate di versamento del tributo e permette ai Comuni di prevedere il pagamento del tributo in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, già a decorrere dal 2013.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che trattasi di una necessaria proroga in attesa dell'allineamento tra i dati catastali e la toponomastica e la numerazione civica.

**Emendamento 2.0.4000 e subemendamento 2.0.4000/7  
ed altri subemendamenti**

*Comma 221– tabella 1 allegata e comma 227*

La disposizione prevede la proroga al 30 giugno 2013 dei termini e dei regimi giuridici di cui alla tabella allegata. Inoltre al comma 227 si prevede la possibilità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2013 con apposito d.P.C.M. dei termini di cui alla predetta tabella nonché di quelli relativi ai commi da 222 a 226.

Tali proroghe non comportano effetti finanziari. Di seguito si riportano le indicazioni in ordine all'assenza di effetti sulle singole proroghe.

**n. 1. Filiera del farmaco**

Proroga al 30 giugno 2013 del termine di cui all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

La disposizione è diretta a prorogare di sei mesi l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (farmacisti e grossisti). Ai sensi delle vigenti disposizioni:

- a) il decreto interministeriale di definizione del predetto nuovo sistema di remunerazione deve garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;
- b) solo con l'entrata del nuovo sistema cessa l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di remunerazione di farmacisti e grossisti.

In tale stato di cose, il differimento di sei mesi non comporta effetti finanziari.

**n. 2. Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori**

La disposizione prevede che il riordino del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori già previsto per il 1° gennaio 2013 dall'art. 12, comma 84, del dl 95/12, sia differito al 30 giugno 2013. La disposizione non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**n. 3 e n. 4. Patenti di guida**

Si proroga il termine del 19 gennaio 2013 previsto dal d.lgs. 59 del 2011 a partire del quale entrerebbe in vigore la modifica all'art. 116 C.d.S. che impone alle autoscuole di formare conducenti per tutte le categorie di patenti nonché la modifica alle specifiche dei veicoli da utilizzare negli esami di guida. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti sulla finanza pubblica.

**n. 5. Servizio taxi e di noleggio con conducente**

Differisce il termine per l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del decreto recante disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**n. 6. Proroga autorizzazioni salvamento acquatico**

Viene prorogata la durata delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2012, prevedendo che fino alla suddetta data nonché fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

**n. 7. Autorità portuali**

Nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, si proroga il meccanismo di flessibilità impositiva ad esse riconosciuto in via sperimentale.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**n. 8. Diritti aeroportuali**

Differisce il termine per l'aggiornamento, tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato,

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**n. 9. Autocertificazione valutazioni rischi.**

Proroga al 30 giugno 2013 del termine di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La disposizione è diretta a prorogare di sei mesi il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, anziché adottare le procedure standardizzate vigenti. Non comporta

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**n. 10. Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria**

Viene prorogato il termine entro il quale la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. La proroga non comporta effetti finanziari negativi.

**n. 11. Contratti di garanzia a favore della Banca d'Italia**

La proroga termini in esame fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per i finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti da pegno o cessione di credito.

Tale disciplina prevede, limitatamente ai contratti di garanzia a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2012, una deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dall'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, considerando, a tal fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia; stabilisce, inoltre, che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

Al fine di continuare a perseguire l'obiettivo di incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, garantendo la stabilità del sistema finanziario, la presente norma intende prorogare l'applicazione della suesposta disciplina ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 30 giugno 2013. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

**n. da 12 a 18. Armonizzazione dei sistemi contabili**

La norma prevede la proroga al 30 giugno 2013 per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Considerata la natura e l'oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

**n. 19. Produzione di mozzarella di Bufala Campana D.O.P.**

Proroga l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto legge n. 171 del 2008 con la quale si prevede a decorrere dal 1 gennaio 2013 l'obbligo della produzione di mozzarella di Bufala Campana D.O.P. in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi ovvero di prodotti lattiero- caseari. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

**n. 20. Comandi Vigili del Fuoco**

Il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, prevede, all'articolo 1, comma 6-septies, che nei limiti delle risorse finanziarie



disponibili, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo la quale la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza (articolo 57 del T.U. n. 3/1957). Il medesimo comma prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del D. Lgs. n. 217/2005). La vigenza della disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012 con il decreto legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 14/2012. Considerato che la disposizione opera nell'ambito delle risorse finanziari disponibili a legislazione vigente, l'ulteriore proroga della stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **n. 21. Autocertificazioni cittadini extra UE**

Proroga il termine fissato al 1 gennaio 2013 a partire dal quale acquista efficacia la norma che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, senza alcuna altra prescrizione. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

#### **n. 22, 23 e 24, nonché comma 235. Proroghe assunzioni e graduatorie.**

La disposizione è volta a prorogare di 6 mesi la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni per la generalità delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2008, 2009, 2010 e, in virtù delle modifiche di cui al comma 235, per l'anno 2011, nonché l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, per le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

Le norme proposte, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **n. 25. Importazione di prodotti petroliferi.**

Differisce il termine a partire dal quale l'art. 36, comma 6, d.l. 83/2012 prescrive la necessità di un'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

#### **n. 26. Accise carburante produzione combinata energia elettrica e calore**

La proposta normativa in esame proroga il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'art.3-bis, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al 31 dicembre 2013.

Tale proroga è disposta sino alla rideterminazione dei nuovi coefficienti per la cogenerazione (prevista dall'art.3-bis, comma 1 del DL n. 16/2012), resasi necessaria a seguito dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

La disciplina transitoria in esame dispone che, in caso di produzione combinata di energia e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote per la

produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2013, i coefficienti, individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998), ridotti nella misura del 12 per cento.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, viene estesa sino al 31 dicembre 2013; pertanto si stima che la proroga non determini effetti sul gettito, in quanto i coefficienti ridotti garantiranno almeno lo stesso gettito a legislazione vigente.

#### **n. 27. Parco Nazionale della Costa Teatina**

Viene previsto il differimento dal 31 dicembre 2012 (termine previsto dal decreto-legge n. 225/2010, come modificato dal d.l. 216/2011) al 30 giugno 2013 del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001 concernente l'istituzione del Parco nazionale "Costa Teatina". La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

#### **n. 28. Proroga del termine di utilizzo delle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza, della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani**

La proposta mira a prorogare di un ulteriore anno la conservazione nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti delle rispettive province delle risorse destinate al completamento degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani, da ultimo prorogati fino al 31/12/2012 dall'articolo 15, comma 6, del DL 216 del 2011. Tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati interamente assunti dai prefetti in anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, si rappresenta che i prefetti sono autorizzati all'utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e con effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

#### **n. 29. "Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore del credito"**

L'emendamento è volto a garantire - nelle more dell'adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà esistenti alla nuova normativa contemplata dalla Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) - la prosecuzione dell'efficacia del D.M. 3 agosto 2012 per l'anno 2013, attraverso la proroga dello stesso art. 1-bis, comma 1 del d.l. n. 78/2009, sulla base del quale è stato adottato il D.M. richiamato. La proroga non comporta oneri.

#### **n. 30. Distretti turistici**

Si tratta della proroga, fino al 30 giugno 2013, del termine - fissato dall'art. 3, co. 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 al 31 dicembre 2012 - entro il quale può essere effettuata la delimitazione, nei territori costieri, dei distretti turistici disciplinati dal citato articolo 3. Non si rilevano effetti finanziari.

#### **n. 31. Guardie giurate su navi**

La disposizione intende prorogare il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale è possibile impiegare guardie giurate che non avessero ancora superato i corsi teorico pratici di cui all'articolo 6 del regolamento recato dal D.M. 15 settembre 2009, n. 154, nell'ambito delle

attività internazionali di contrasto alla pirateria, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali, a protezione delle stesse. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

n. 32. Disposizioni in materia di payback (subemendamento 2.0.4000/4)

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti la norma è diretta a prorogare due disposizioni in materia di payback che consentono alle aziende farmaceutiche di sostituire lo sconto del 5% sui prezzi dei farmaci con una misura finanziariamente equivalente, consistente nell'erogazione del controvalore del maggior costo sostenuto dal SSN direttamente alle regioni.

*Comma 222– Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale*

Proroga al 30 giugno 2013 il termine del 25 febbraio 2013 per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, già nominate o in corso di formazione ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012. La norma prevede anche che si possa modulare con decreto direttoriale il differimento dei termini in questione in relazione alla quantità del numero di domande presentate dai candidati per ciascun settore concorsuale. La proroga non comporta oneri per la finanza pubblica, poiché nessun compenso è previsto per i commissari nazionali, mentre il compenso per il Commissario OCSE prescinde dalla durata dei lavori.

*Comma 223– Commissari straordinari delle fondazioni liriche*

Proroga, al 30 Giugno 2013, i due Commissari Straordinari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli di amministrazione delle Fondazioni che operano nel settore musicale, di cui all'art.21, comma 2, del decreto legislativo 367/1996. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Comma 224 – Ludopatia*

Lettera a) Si proroga al 30 giugno 2013 il termine entro cui adottare, con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

*Comma 225– Commissario quote latte*

Proroga al 30 giugno 2013 il Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte di cui all'art. 8-quinquies della legge n. 33/2009. La disposizione non comporta oneri in quanto al Commissario non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

*Comma 226 Proroga guide turistiche*

Si tratta di disposizione volta a prorogare, al 30 giugno 2013, il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, limitatamente alle professioni turistiche, al fine di consentire l'adozione degli atti necessari per una corretta e uniforme regolamentazione dell'accesso a tali professioni. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

*Comma 227 - Possibilità di proroga ulteriore al 31 dicembre 2013 con dpcm per le proroghe dei commi fino a 226*

Trattandosi di norma procedimentale non si rilevano effetti finanziari negativi

*Comma 228- Giudici onorari*

La disposizione prevede l'ulteriore proroga - al 31 dicembre 2013 - del mandato dei giudici onorari ed i vice procuratori onorari, in scadenza al 31 dicembre 2012, per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario ex regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la proroga del mandato dei giudici di pace in scadenza entro il 31 dicembre 2013 per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 374/1991.

La disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga avviene nei limiti del contingente previsto a legislazione vigente e con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. La proroga del termine di cui all'art. 245, comma 1, del dlgs n. 51/98 è finalizzata a consentire al sostituto del giudice onorario nell'ipotesi in cui quest'ultimo cessi anticipatamente per qualunque motivo

*Comma 229- Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale*

Il termine per adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina la sperimentazione per valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale è stato prorogato (vedi Tabella 1) Conseguentemente con la norma in esame si prevede che la sperimentazione avvenga a partire dal 2014. La disposizione, che reca una proroga del termine previsto per l'avvio della sperimentazione relativa all'avvicinamento tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale, è priva di effetti finanziari.

*Comma 230- Bilancio enti locali*

L'articolo 1, c. 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.

Tale disposizione, prevista per l'anno finanziario 2002, è stata resa applicabile fino a tutto il 2012, per effetto, da ultimo, della proroga disposta dal comma 3, dell'art. 15, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La procedura di cui al citato art. 1, c. 1-bis, del decreto-legge n. 314, sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al d. lgs. n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente. Si prevede la proroga anche per l'anno 2013 del disposto del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto n. 314/2004 che sostanzialmente estende lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali anche alla mancata adozione, da parte degli stessi, dei provvedimenti di

riequilibrio previsti dall'articolo 193 del TUEL

In ogni caso, si segnala che la proroga al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è contenuta nel redigendo emendamento dei relatori in materia di IMU e TARES.

*Comma 231– Commissioni di abilitazione*

La norma intende modificare i termini per la conclusione dei lavori da parte delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lett. e) della Legge n. 240/2010, facendo decorrere i cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, anziché dall'indizione delle procedure stesse. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.

*Comma 232 – concorsi per l'abilitazione all'insegnamento*

La lettera a). Interviene sul regolamento n. 222 del 2011 rendendo più flessibile il termine per bandire le procedure di abilitazione, che la norma vigente fissa al mese di ottobre: con tale modifica si prevede che il 31 ottobre sia il termine ultimo per bandire le procedure ("entro il 31 ottobre), le quali tuttavia possono essere bandite anche nei mesi precedenti, ovviamente dopo la conclusione delle precedenti procedure di abilitazione.

Lettera b). Modifica i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati, attualmente fissato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, prevedendo che lo stesso sia fissato nel decreto di indizione della procedura di abilitazione, purché non oltre il 30 novembre, cioè entro il mese successivo al termine ultimo per l'indizione della procedura. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.

*Comma 233 –Proroga contratti di lavoro a tempo determinato*

La disposizione prevede che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

La disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga avviene con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*Comma 234– Reclutamento speciale*

La norma ha la finalità di prevedere, a regime, un reclutamento speciale, già disciplinato per il triennio 2009-2012, dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del d.l. 78 del 2009, che, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, possa favorire una graduale riduzione del fenomeno del precariato nel settore pubblico ed una valorizzazione della professionalità acquisita dai

lavoratori interessati. L'intervento è volto a consentire alle amministrazioni pubbliche la facoltà di bandire, nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie a disposizione:

a) concorsi pubblici con riserva di posti nella misura massima del 40 per cento di quelli indicati nel bando, per i titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con un'anzianità di almeno tre anni;

b) concorsi pubblici per titoli ed esami per il personale di cui alla lettera a) e per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'anzianità di almeno tre anni.

Considerato che i predetti reclutamenti speciali avverrebbero comunque nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la proposta non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### Comma 233-bis e 235-ter Consigli di vigilanza INPS e INAIL (subemendamento 2.0.4000/26 Testo 2)

La disposizione di cui al comma 16-bis, prevede la proroga al 31/7/2013 del termine di scadenza dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, già previsto ai sensi dall'articolo 7, del decreto-legge n. 78/2010, a decorrere dalla loro ricostituzione. Tenuto conto che da tale proroga derivano minori risparmi rispetto a quelli considerati a legislazione vigente, pari a 360.000 euro complessivi, ai fini della copertura di tali oneri si provvede, ai sensi del comma 16-ter, mediante corrispondente incremento dell'obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento dei suddetti enti previdenziali fissato dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da destinare alle spese di funzionamento dei medesimi Comitati.

#### Comma 235 Modifica norma di proroga assunzioni

La disposizione è volta a modificare il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 216/2011 aggiungendo alla proroga delle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Tabella 1, anche quella delle assunzioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e inserendo un aggiornamento del quadro normativo di riferimento per quanto riguarda le Università. La proposta non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### Comma 234-bis Proroga misure di sostegno al reddito e rifinanziamento Italia Lavoro (subemendamenti 2.0.4000/36-2.0.4000/51 Testo 2)

L'intervento è diretto a prorogare per l'anno 2013 interventi in materia di benefici concessi in relazione alla stipula di contratti di solidarietà, proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, finanziamento di Italia lavoro. Il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

#### Comma 236 – Riorganizzazione Ministeri

La previsione è finalizzata a prorogare dal 31 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 il termine entro il quale i Ministeri, ai sensi dell'art. 2, comma 10 - ter del dl 95/12, possono adottare i

rispettivi regolamenti di riorganizzazione, con procedura semplificata, mediante l'adozione di appositi DPCM. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Comma 235-bis Norme in materia di giochi

(subemendamento 2.0.4000/38)

Proroga al 31 marzo 2013, il termine per l'adozione del regolamento previsto dall'art. 24, comma 42, d.l. 98/2011, in materia di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo del patentino, sopprimendo contestualmente il concerto con il Ministro della salute. Il provvedimento concerne soltanto le modalità per il rilascio dei suddetti titoli concessori (rivendite ordinarie e speciali) ed autorizzatori (patentini) per cui la proroga del relativo termine – peraltro già ampiamente scaduto – non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### Comma 237– Società strumentali IT

Si prevede il mantenimento per almeno cinque anni del precedente modello di relazione della società strumentale dedicata all'IT con il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Comma 238 CONI

Si proroga di un anno l'esclusione delle Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI dalle norme di contenimento della spesa *degli apparati amministrativi previste dall'art. 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di 2 milioni di euro a cui si fa fronte per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

#### Comma 239– Fondo solidarietà vittime reati mafiosi

La disposizione è volta a prorogare al 2013 il termine per i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576, destinata all'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, nonché per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

La copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 10.078.154, è assicurata con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che prevede che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate all'apposito fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

La quantificazione, che si riporta di seguito, è stata effettuata tenendo conto delle varie voci

retributive fisse e variabili: stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria.

**QUALIFICA SECONDA AREA - F1 (ex posizione economica B1)**

**COSTO SEMESTRALE UNITARIO dal 1/1/2013 al 30/06/2013 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% su retribuzione fissa e 32,7% su quota F.U.A. e compenso lavoro straordinario - Assunzione a contratto a tempo determinato**

*Tratt. Economico Fisso*

Posizione economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 8.716,42	€ 726,37	€ 917,52	€ 10.360,31	€ 14.336,59

*F.U.A. ANNO 2013 - da previsione*

Posizione Economica		Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 260,00	€ 345,02

*COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO*

Posizione Economica	Importo orario compenso lavoro straordinario per	numero ore mensili per 9 mesi	Totale lordo al dipendente	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 11,52	54	€ 622,08	€ 825,50

*BUONI PASTO*

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero buoni pasto settimanali per 2 settimane	Totale costi buoni pasto
Area II - F1	€ 7,00	52	€ 364,00

*COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO*

Posizione economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	TOTALE
Area II - F1	€ 14.336,59	€ 345,02	€ 825,50	€ 364,00	€ 15.871,11



COSTO ANNUO COMPLESSIVO PER 635 UNITA'

Posizione economica	Numero Unità	Costo annuo unitario lordo	Costo annuo complessivo
Area II - F1	635	€ 15.871,11	€ 10.078.154,99

Comma 240 – Arma dei carabinieri

La norma recante disposizioni volte a prorogare termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa ed in particolare intese a prorogare termini contenuti negli articoli 2214 e 2223 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato per le ragioni di seguito illustrate:

- l'intervento di cui alla lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi a rinviare il termine entro cui procedere ad immissioni già autorizzate nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate, completando le procedure concorsuali già avviate;
- l'intervento di cui alla lettera b) mira a prorogare per tutto il 2013 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché esso non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione opera nell'ambito del volume organico complessivo che rimane invariato.

Comma 241 – Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo

La proposta normativa in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2013 del termine di differimento relativo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158.

L'articolo 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007 n. 9 prevede la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

L'articolo 2, comma 1, prevede, inoltre, che per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori, limitatamente ai comuni indicati all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 86/2005, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 23/2006, in base al quale il reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

Per la determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2014, non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

I benefici fiscali sono ammessi limitatamente ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

In base a dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2011, risulta che il numero di soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione in esame è di 2.130. Il canone medio annuo dichiarato è, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, opportunamente estrapolato al 2013, di circa 2.761 euro. Per tener conto anche del numero di società che possono beneficiare dell'agevolazione stessa, ai fini della presente stima, il numero di soggetti interessati viene aumentato fino a 2.500 ed il valore medio annuo suindicato fino a 4.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32%, si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2013, di circa -3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -150 mila euro e -40 mila euro.

Nella tabella che segue, si indica l'andamento degli effetti finanziari, considerando il mancato effetto sull'acconto per l'anno 2014:

	2013	2014	2015
IRPEF	0	-3,2	0
Addizionale regionale	0	-0,15	0
Addizionale comunale	0	-0,04	0
Totale	0	-3,39	0

*In milioni di euro*

Alle minori entrate conseguenti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

#### Commi 242 – Assegnazioni temporanee personale statale

La disposizione è volta a semplificare la procedura autorizzatoria in materia di assegnazione temporanea del personale statale chiamato ad a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza. Si tratta di una semplificazione procedimentale che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Comma 243 – Semplificazione procedure comandi

La previsione intende operare uno snellimento dell'iter procedurale anche per i provvedimenti di comando che coinvolgano gli enti pubblici (attualmente è previsto, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di tre amministrazioni) eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, l'intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La disposizione, di carattere procedimentale, non determina effetti finanziari.

#### Comma 244 – Semplificazione procedure collocamento fuori ruolo

La disposizione è volta ad introdurre una semplificazione nella procedura autorizzatoria in materia di collocamento fuori ruolo del personale statale chiamato ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, ai sensi della legge n. 1114/62. In base all'articolo 1 della predetta legge il provvedimento viene adottato dall'amministrazione interessata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai sensi del medesimo articolo 1 il contingente di personale collocato in posizione di fuori ruolo non può superare le cinquecento unità ed il controllo relativo alla capienza del limite viene svolto, in fase di autorizzazione preventiva, dalle strutture del predetto Dipartimento. In tale contesto, la disposizione intende operare uno snellimento dell'iter procedurale - che attualmente vede, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di quattro amministrazioni - eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, anche l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto che dalla data di collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano. La previsione elimina un aggravio della procedura, consentendo un'abbreviazione dei termini di conclusione e, conseguentemente, una maggiore celerità della stessa. Le esigenze di controllo della spesa vengono, comunque, assicurate dall'introduzione dell'obbligo di comunicare, in via successiva e al di fuori del procedimento autorizzatorio, al predetto Ministero i provvedimenti adottati, ai fini del monitoraggio della relativa spesa, e più in generale, degli effetti finanziari. Trattandosi di una previsione di semplificazione procedimentale la stessa risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

#### Comma 245 Commissari liquidatori

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è invece volta a favorire una più efficiente ed economica gestione della fase finale della procedura liquidatoria consentendo all'amministrazione vigilante di optare per una limitata proroga dell'incarico del commissario liquidatore in presenza di una procedura ormai prossima alla sua conclusione naturale. Si evita, in tal modo, di dilatare (ad esempio, per effetto delle operazioni di passaggio di consegne) i tempi di ultimazione dell'attività liquidatoria e di sostenere maggiori oneri amministrativi dovuti all'assunzione *ex novo* da parte del ministero vigilante di una nuova attività destinata ad esaurirsi in breve tempo.

#### Comma 246 Personale de L'Aquila

La norma è finalizzata a prorogare i contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori politiche sociali e urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale del Comune de L'Aquila per attività strettamente connesse al definitivo superamento del contesto emergenziale. Tale proroga è concessa fino e non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine è consentito di derogare alle norme vigenti che impongono limiti assunzioni nel settore del pubblico impiego. La copertura è a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 39 del 2009.

#### Comma 247 Pubblicazione dati opere pubbliche

Le proroghe riguardano pubblicazioni su siti web istituzionali relative ad opere pubbliche; trattandosi di adempimenti procedimentali non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 248 Impianti solari fotovoltaici

(subemendamento 2.0.4000/91)

Proroga del termine relativo all'entrata in esercizio degli impianti su edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 4, del DM 5 maggio 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici". La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le agevolazioni in questione sono finanziate a valere su una componente tariffaria della bolletta elettrica.

Comma 247-bis Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

(subemendamento 2.0.4000/62)

La previsione proroga fino al 31 dicembre 2013 il termine per procedere all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera già prorogato dall'art. 11, comma 6-quater d.l. 216/2011. Dalla previsione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 247-ter Sicurezza in materia di grandi dighe

(subemendamento 2.0.4000/63 - testo 2)

Differisce al 31 marzo 2013 i termini previsti dall'art. 43, Commi 7 - 15, d.l. 201/2011, relativi al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché ad attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni. Tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli interventi che si renderanno necessari saranno realizzati dai concessionari.

Comma 247-quater Proroghe in materia di verifiche sismiche

(subemendamento 2.0.4000/64- testo 2)

La disposizione si prefigge lo scopo di prorogare fino al 31 marzo 2013 le attività connesse con le verifiche sismiche degli edifici nonché con le verifiche di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe. La norma già prorogata dall'art. 3 d.l. 216/2011, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri per le verifiche sono a carico dei privati.

Comma 247-quinquies Incentivi per l'acquisto di veicoli con basse emissioni CO2

(subemendamento 2.0.4000/67)

Prevede che la decorrenza degli incentivi per l'acquisto di veicoli con basse emissioni CO2 introdotti dall'art. 17-decies d.l. 83/2012 sia non dal 1 gennaio 2013, ma dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla medesima disposizione, fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2015. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 247-sexies Spese per autovetture (subemendamento 2.0.4000/71)

La disposizione differisce al 2014 l'applicazione dell'art. 5, comma 2, d.l. 95/2012, relativa alla riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per le società che gestiscono servizi di interesse generale. Non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto per il predetto art. 5, comma 2, d.l. 95/2012 non sono state scontate minori spese sui saldi di finanza pubblica.

Comma 247-septies Enti parco nazionali (subemendamento 2.0.4000/74)

La disposizione prevede che, al fine di allineare la durata delle cariche, le scadenze dei mandati dei Presidenti o dei Consigli direttivi degli Enti Parco Nazionali ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013. Si tratta di proroghe di breve durata, che non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Em. 1.8000 e sub. Patto di stabilità da controllare da parte di IGEPA

Articolo 2-bis

*(Redistribuzione della manovra fra enti territoriali)*

249. L'articolo apporta modifiche all'attuale meccanismo della ripartizione della manovra in base a parametri di virtuosità sostanzialmente volte a introdurre un fattore correttivo dei predetti parametri per tener conto delle caratteristiche socio economiche del territorio e a prevedere un premio maggiore rispetto al 2012 da attribuire agli enti virtuosi.

Il comma 1 introduce, al fine di correggere i parametri di virtuosità, due indicatori della realtà socio-economica, individuati nel valore delle rendite catastali e nel numero di occupati. E', inoltre, posticipata al 2014 l'adozione di alcuni parametri la cui considerazione sarebbe dovuta avvenire nel 2013. Il comma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 250 indica, fermo restando l'obiettivo del comparto, l'entità del premio per i singoli enti virtuosi che risulta essere, per i comuni e per le province, il saldo obiettivo pari a zero, mentre, per le regioni il miglioramento dell'obiettivo dell'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto gli oneri connessi al minor contributo degli enti virtuosi è sopportato dagli enti non virtuosi.

La disposizione che introduce il comma 3-bis all'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, prevede il miglioramento, per 20 milioni complessivi, dell'obiettivo del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2001, n.118. La disposizione determina oneri per 20 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno compensati mediante la rivalutazione dei cespiti di cui al comma 36-bis dell'articolo 3.

Il comma 251. sopprime il comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in quanto la disposizione è già prevista dalla riformulazione del citato comma 3 dell'articolo 20, operata dal comma 2 del presente articolo. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

Il comma 252 indica i valori massimi che possono assumere le percentuali per l'individuazione del saldo obiettivo degli enti non virtuosi da adottare al fine di compensare gli effetti connessi al minor contributo richiesto agli enti locali virtuosi. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

## Articolo 2-ter

### *(Patto di stabilità interno)*

253. Il primo comma dispone lo slittamento di un anno del periodo di riferimento adottato per il calcolo della spesa corrente media. Alla lettera a) si prevede, pertanto, la modifica della base di calcolo degli obiettivi che viene individuata nella spesa corrente media del triennio 2007-2009. Essendosi modificata la base di riferimento, rispetto al triennio preso prima in considerazione (2006-2008) e fermo restando il contributo del comparto degli enti locali, le percentuali sono conseguentemente modificate, come indicato alle lettere b) e c), al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica. La norma pertanto non determina effetti finanziari. La disposizione introdotta con la lettera d) prevede che l'obiettivo del 2013 dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sia calcolato applicando, alla predetta spesa corrente media del triennio 2007-2009, una percentuale del 12 per cento invece che del 14,8 per cento determinando una riduzione di 180 milioni di euro del contributo (in termini di patto di stabilità interno) richiesto ai predetti comuni. Tale disposizione determina, pertanto, un effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di 180 milioni compensato mediante la rivalutazione dei cespiti di cui al comma 36-bis dell'articolo 3.

254-255. Il secondo e terzo comma rinviano di un anno l'adozione del cosiddetto patto territoriale e recepiscono all'interno del cosiddetto patto regionalizzato il riferimento al saldo eurocompatibile, pertanto non determinano effetti finanziari.

256. Il quarto comma, che sopprime la disposizione che autorizza le regioni, nel limite del triplo delle somme cedute mediante patto verticale, lo svincolo di destinazione delle somme spettanti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

257. Il quinto comma non determina effetti di carattere finanziario atteso che il maggior contributo alla manovra derivante dall'assoggettamento degli enti locali commissariati alle regole del patto è compensato dalla riduzione delle percentuali, indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183/2011.

258. Il sesto comma, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

259. Il settimo comma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

## Articolo 2-quater

### *(Sanzioni patto di stabilità interno)*

260-261. La disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

## Articolo 2-quinquies

### *(Limite alle spese correnti degli enti locali)*

262-265. La norma in esame, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

## Articolo 2-sexies

*(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)*

266-267. La norma in esame, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 2-septies**

*(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

268-292. Le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso di queste alla manovra prevista dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, commi 89 e 90, della presente legge di stabilità 2013 (2.000 milioni nel 2013 e 2014 e 2.050 milioni nel 2015 e successivi per le Regioni a statuto ordinario - di 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 nel 2014 e di 2.075 a decorrere dal 2015 per le Autonomie speciali).

Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 agosto 2011, n. 98 e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Il secondo comma dell'articolo in esame sostituisce l'attuale tetto di spesa espresso in termini di cassa con un tetto di spesa eurocompatibile, coerente con le regole di consolidamento dei conti pubblici europei, definite dal sistema SEC '95, costituito dalla sommatoria:

- a. degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b. dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c. dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

L'importo degli obiettivi in termini di competenza euro compatibile, pari a 20.090 milioni nel 2013 e 2014, e 20.040 milioni nel 2015 e 2016, è stato determinato come segue:

- 1) calcolando l'importo del tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario relativo all'esercizio 2011, al netto delle esclusioni considerate valide nel 2013, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativi al 2011 (trattasi dei consuntivi 2011 delle regioni riclassificati secondo modalità omogenee) e, ove non disponibili, sulla base dei dati del monitoraggio del patto di stabilità interno;
- 2) riducendo l'importo di cui al punto 1 dell'importo delle manovre previste a carico delle regioni dal 2012 al 2016.

Il terzo comma dell'articolo in esame riduce il tetto di competenza finanziaria del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all'importo definito per il tetto di competenza euro compatibile.

La norma in esame risulta necessaria per limitare la formazione dei residui passivi, ritardi nei pagamenti ed evitare il rischio di possibili oneri per la finanza pubblica.

Per le regioni Sardegna, Siciliana, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il comma 7 prevede il medesimo procedimento, effettuato sulla base dei consuntivi 2011 degli enti, da applicare in occasione della definizione dell'accordo previsto tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 8 prevede che il contributo alla manovra sia garantito migliorando il saldo programmatico 2011 espresso in termini di competenza mista, dell'importo delle manovre di rispettiva competenza.

I successivi commi hanno natura ordinamentale, in gran parte volti ad adeguare la disciplina complessiva del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all'introduzione del tetto di spesa di competenza eurocompatibile, e non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

293. Per quanto riguarda le ulteriori modifiche normative, che riguardano l'introduzione del comma 36-bis dell'articolo 3, si rappresentano gli effetti di maggior gettito a seguire.

La proposta prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lett. dd) – gg) del DL. 70/2011 (*Rivalutazione partecipazioni non negoziate e terreni a destinazione agricola*): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali *posseduti alla data del 1° gennaio 2013*, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, con pagamento fino a tre rate annue di uguale importo con scadenza 30 giugno 2013 ed anni successivi.

Nel caso in cui il contribuente si sia già avvalso della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei beni in oggetto è prevista la possibilità di scomputare dalla imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata, ovvero di chiederne il rimborso.

In base ai dati definitivi di autotassazione 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (a tutto novembre) tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultimo 7, comma 2, lett. dd) – gg) del DL. 70/2011) si ha:

- ▶ Gettito 2012 netto codice tributo 8055 pari a circa 546 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010<sup>1</sup> (circa 223 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 324 milioni di euro;
- ▶ Gettito 2012 netto codice tributo 8056 pari a circa 190 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010 (circa 109 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 81 milioni di euro;

---

<sup>1</sup> articolo 2, comma 229 della Finanziaria 2010 (Legge n. 191/09)



- ▶ **Gettito 2012 complessivo attribuibile all'ultimo provvedimento pari quindi a (324 + 81) 405 milioni di euro;**
- ▶ **Per gli anni 2013 e 2014 la stima del gettito risulta di circa (162 + 40) 202 milioni di euro.**

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento (DL n. 70/2011) e tenuto conto dei nuovi dati disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno e mezzo del possesso (1° luglio 2011 – 1° gennaio 2013) equivalga alla metà degli effetti emersi (relativi a loro volta a un anno e mezzo di estensione temporale del possesso), tenuto altresì conto dell'effetto negativo in termini di gettito derivante da eventuali compensazioni e/o richieste di rimborso da parte dei contribuenti che già si siano avvalsi della facoltà nelle precedenti occasioni.

Così come operato nelle precedenti occasioni, l'importo lordo della imposta sostitutiva è ulteriormente ridotto per tenere conto dell' eventuale minore gettito conseguente alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili, evidenziando così la perdita negli anni successivi.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari:

2013	2014	2015	2016	2017
+ 200	+ 100	+ 100	-	-
			33	33

n milioni di euro

i

Tali risorse sono destinate, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013, alla copertura degli effetti derivanti, in termini di saldo netto da finanziare, dalle suddette modifiche derivanti dal patto verticale incentivato, ed in termini di fabbisogno ed indebitamento netto dall'alleggerimento, rispettivamente, del patto per i piccoli comuni (180 milioni di euro) e del patto enti in sperimentazione contabile (20 milioni di euro).

Infine, gli effetti negativi derivanti dalle richiamate misure fiscali sono fronteggiati con corrispondente riduzione della tabella A, a partire dall'anno 2015, rispettivamente della voce Ministero dell'economia e delle finanze (per 13 milioni di euro) e della voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per 20 milioni di euro).

Em. 3.4+ RT su emendamento 3.4/4

**Comma 295-bis -Prevede la possibilità di istituire ove necessario una o più contabilità speciali, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite, la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate dei giochi versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale affluiranno le somme versate dai concessionari dei vari giochi nonché gli stanziamenti dei**

capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore dei giochi stessi. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono che sia garantita la celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

**Comma 295-ter** - Viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, attraverso la fissazione di un congruo lasso di tempo per la deliberazione dello stesso, al fine di garantire la corretta chiusura della contabilità e della gestione. Per l'A.A.M.S. resta in vigore la procedura che prevede la parifica del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua approvazione da parte del Parlamento della Repubblica, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.lgs 123/2011. Inoltre, viene previsto che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione dell'A.A.M.S. e dell'Agenzia delle dogane, decorrono dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

**Comma 295-quater** - Vengono abrogate le norme che istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito dalla soppressa A.A.M.S., e quelle che destinano, a tale Fondo, una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il termine indicato per l'entrata in vigore delle disposizioni normative recate dal comma 2 è indispensabile per garantire l'operatività delle disposizioni contenute nei commi medesimi che, se entrassero in vigore successivamente alla scadenza dell'anno 2012, sarebbero inefficaci.

Dalle presenti disposizioni non derivano, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Comma 296 - Aumento IVA**

La disposizione interviene all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011 e successive modificazioni, in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, si prevede l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2013. A legislazione vigente, viceversa, è previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e di un solo punto percentuale delle suddette aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La disposizione, pertanto, riduce di un punto percentuale l'aliquota IVA ordinaria per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013 e sterilizza completamente l'incremento previsto per l'aliquota ridotta che, pertanto, resta al 10%.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IVA	-4.442	-2.324	-2.324

In milioni di euro

### Comma 297 – Detassazione contratti produttività

La disposizione prevede la proroga per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 della misura che concede la detassazione dei contratti di produttività. La predetta agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni di euro nell'anno 2014 e 200 milioni di euro per il 2015. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione nel rispetto dell'onere massimo indicato.

La disposizione, pertanto, comporta oneri pari ai suddetti limiti.

### Comma 299 - Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

La disposizione in esame prevede, a decorrere dall'anno 2013, un incremento della detrazione per ciascun figlio a carico. Le nuove detrazioni risultano le seguenti:

- Detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni: 950 euro;
- Detrazione per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni: 1.220 euro;
- Aumento della detrazione per ciascun figlio disabile: 400 euro.

Le altre condizioni, tra cui il progressivo decremento all'aumentare del reddito, restano invariate rispetto alla legislazione vigente.

Le detrazioni base vigenti sono pari a 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni e a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. L'aumento della detrazione per ciascun figlio disabile vigente è pari a 220 euro.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 opportunamente estrapolati.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-1.205,7** milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-46** e **-12,6** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2013 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	-939,4	-1.341,3	-1.205,7
<b>Addizionale regionale</b>	0	-46,0	-46,0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-16,4	-12,6
<b>Totale</b>	<b>-939,4</b>	<b>-1.403,7</b>	<b>-1.264,3</b>

In milioni di euro

### Commi 300-301 - Deducibilità IRAP

La disposizione prevede due interventi, il primo stabilisce l'incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente stabilite nella misura di 4.600 euro, e di 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno, portandole, rispettivamente, a 7.500 euro e a 15.000 euro. Inoltre, per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore di

età inferiore a 35 anni, assunti a tempo indeterminato, le attuali deduzioni forfetarie, stabilite nella misura di 10.600 euro, e di 15.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno, sono aumentate, rispettivamente, a 13.500 euro e a 21.000 euro. Inoltre, la disposizione incrementa le deduzioni per i soggetti con valore della produzione fino a 180.999,91 euro (di minore dimensione), come di seguito esposto:

- a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa è stata effettuata una apposita simulazione attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRAP.

Dalla elaborazione delle dichiarazioni dei modelli Irap presentati nel 2011 e relativi all'anno di imposta 2010 è stato stimato l'ammontare complessivo della perdita di gettito conseguente alle maggiori deduzioni. La perdita di gettito di competenza Irap, a decorrere dall'anno di imposta 2014, è risultata di circa 1.014 milioni di euro, di cui circa 862 milioni di euro derivante dall'incremento delle deduzioni per lavoratore e per circa 152 milioni di euro derivante dall'incremento delle deduzioni per i soggetti di modesta dimensione.

Sono stati contestualmente calcolati gli effetti di recupero Ires/Irpef determinati sia dalla minore Irap deducibile relativa al costo del lavoro (articolo 2, comma 1 del DL n. 201/2011) per circa 200 milioni di euro, sia dalla minore Irap deducibile relativa al 10% dell'Irap pagata nell'anno, forfetariamente riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi per circa 4 milioni di euro. Il recupero di gettito in termini di competenza è complessivamente di circa 204 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti netti in termini finanziari, considerando un acconto pari all'85 per cento ai fini Irap e pari al 75 per cento ai fini Ires. Si ipotizza altresì un effetto già in sede di acconto per il 2014 attraverso l'uso del metodo previsionale in misura piena.

	2013	2014	2015	2016
IRAP	0	- 862	- 1.014	- 1.014
IRES/IRPEF	0	+ 153	+ 204	+ 204
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>- 709</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>

Milioni di euro

### Comma 302 - Imposta di bollo sui certificati penali

La norma prevede, in materia di imposta di bollo, attraverso un intervento sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l'applicazione dell'imposta anche nel caso in cui la certificazione attenga all'ambito penale, assumendo che in tal caso la certificazione possa assumere il carattere di atto di scienza.

Sulla base del numero dei certificati in esame (fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) e applicando l'imposta di bollo, si stima che la disposizione comporti un recupero di gettito di circa 175 milioni di Euro su base annua.

### Comma 303 - Aliquote di accisa dei carburanti

La modifica prevede che l'incremento dell'accisa disposta con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 sia resa stabile a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Applicando ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota fra la stabilizzata e la vigente (pari a 23,7 €/1000 litri) si perviene ad un maggior gettito stimabile in 962,6 milioni di euro. Il suddetto ammontare va incrementato di un importo pari a circa 144 milioni di euro per tener conto delle maggiori entrate in termini di IVA per i soli consumatori finali. Ai fini della stima occorre considerare anche gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori pari a 212,2 milioni di euro complessivi in termini di anno.

In termini finanziari, considerando il riconoscimento trimestrale dei rimborsi degli autotrasportatori e gli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP dei maggior oneri per le imprese, si stimano i seguenti effetti:

	2013	2014	2015
Accise	962,6	962,6	962,6
Iva	144,0	144,0	144,0
Imposte dirette	0,0	-40,4	-23,1
Irap	0,0	-14,2	-7,7
oneri autotrasportatori	-159,1	-212,2	-212,2
<b>effetto netto</b>	<b>947,5</b>	<b>839,8</b>	<b>863,6</b>

In milioni di euro

### Commi 304 -306 - Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali

La proposizione dispone che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici rese da cooperative e loro consorzi verso i soggetti svantaggiati ed ora indicati del numero 41-bis della tabella A parte II del DPR 633/72 siano assoggettate ad aliquota del 10% e non più del 4%, ferma restando la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativi ONLUS.

Tale disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Dagli ultimi archivi IVA disponibili (A.I. 2009) risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 5.100 milioni di euro. Si ipotizza che la metà sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l'IVA (oltre ai consumatori finali veri e propri, che rappresentano un 20%, si rilevano altri soggetti quali Stato, Regioni, Enti locali, ecc.).

Da ciò si ottiene che l'assoggettamento ad aliquota del 10% comporta maggiori entrate per:

$$5.100 \text{ milioni di euro} * 6\% (\text{differenziale}) * 50\% = 153 \text{ milioni di euro}$$

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

2013	2014	2015
0	+153	+153

In milioni di euro

### Comma 307 - Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra

La disposizione stabilisce l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e tabellari non opera qualora gli emolumenti sono percepiti a titolo di reversibilità da titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

In base alla legislazione vigente le pensioni di guerra e tabellari sono esenti da imposizione, indipendentemente dalla tipologia.

La stima degli effetti sul gettito è stata condotta utilizzando i dati forniti, per ogni soggetto che percepisce pensioni di guerra, e tabellari dall'Ente erogatore.

I dati sulle pensioni in oggetto sono stati utilizzati per integrare le informazioni reddituali presenti negli archivi del modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. Successivamente, mediante tale modello, per ogni soggetto percettore dei trattamenti in oggetto è stata posta a confronto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente.

La stima di recupero di gettito ottenuta in base alle suddette elaborazioni è stata ridotta, in via prudenziale, per tenere conto di eventuali pensioni non percepite all'attualità ed in considerazione del fatto che le pensioni di guerra manifestano un decremento annuo in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei soggetti interessati.

Si stimano quindi un recupero di gettito Irpef di competenza annua di circa +93,4 milioni di euro ed un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa +4,6 e +1,2 milioni di euro.

Applicando prudenzialmente un decremento annuo del 2,5% per il primo triennio, si ottiene la seguente stima degli effetti in termini finanziari (milioni di euro):

	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	+79,0	+91,4	+89,1
<b>Addizionale regionale</b>	0	+4,6	+4,5
<b>Addizionale comunale</b>	0	+1,6	+1,2
<b>Totale</b>	<b>+79,0</b>	<b>+97,6</b>	<b>+94,8</b>

In milioni di euro

### Em. 3.3000 (testo 2 corretto)

#### *Commi 308-317-quater- (Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)*

La proposta normativa in esame modifica le disposizioni, contenute nei commi 14-17 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare, le principali differenze rispetto alla norma originaria risultano essere le seguenti:

- relativamente alle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi (comma 14), oggetto della tassazione è il trasferimento della proprietà e non la compravendita, con esenzione dei trasferimenti per successione e donazione. L'imposta è applicata sul valore della transazione, ovvero sul saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. *operazioni intraday*);
- l'aliquota viene elevata dall'attuale 0,05% allo 0,2% per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, con riduzione alla metà (0,1%) per i trasferimenti

che avvengono su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Per il solo anno 2013 le aliquote indicate sono aumentate rispettivamente a 0,22% e 0,12%. L'imposta è dovuta dal solo soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;

- vengono inoltre esentati i trasferimenti di proprietà di azioni (negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione), emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro;
- risultano oggetto di tassazione solo i *derivati su equity* e gli altri strumenti su equity indicati dal comma 15, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti;
- l'imposta (per gli strumenti di cui al comma 309), dovuta da ciascuna delle controparti, è determinata in misura fissa secondo la tipologia di operazione e la classe di valore nozionale, con riduzione a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione;
- viene inoltre disposto che, nel caso in cui le operazioni di cui al comma 309 prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta di cui al comma 308, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi;
- è inoltre previsto che l'imposta, sia per il comma 308 che per il comma 309, sia dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dello Stato di residenza delle parti contraenti con estensione, quindi, della tassazione anche alle transazioni tra soggetti non residenti, purché riguardino strumenti emessi da soggetti residenti;
- sono inoltre disposte (comma 310) esenzioni dall'applicazione dell'imposta di cui ai commi 308 e 309, a favore delle operazioni svolte nell'attività di supporto agli scambi (*market making*), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari e delle operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo. Inoltre, (Subemendamento 3.3000 (testo 2)/12), sono esenti le transazioni e operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili. Si tratta sostanzialmente di strumenti finanziari tradizionali offerti da soggetti che selezionano gli investimenti mediante il riferimento a criteri di responsabilità sociale ed ambientale. In merito, relativamente ai profili finanziari, si valuta - anche in assenza di dati puntuali - che l'esenzione in esame comporti effetti negativi in termini di gettito di trascurabile entità rispetto a quanto stimato per l'emendamento nel suo complesso, considerato anche l'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai commi 308 e 309;
- è introdotta, inoltre, (comma 310-bis) una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Tale imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, superiori ad una soglia che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, non inferiore al 60% degli ordini trasmessi;
- vengono esplicitate le modalità di versamento dell'imposta (commi 310 e 310-quater) mentre la decorrenza è fissata al 1° marzo 2013 per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sulle medesime azioni e strumenti partecipativi, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri strumenti di cui al comma 309 e sulle negoziazioni ad alta frequenza sui medesimi strumenti finanziari.
- viene definito che l'imposta non è deducibile dall'Ires, dall'Irpef e dall'IRAP.

Relativamente alla valutazione degli effetti finanziari si evidenzia che la base dati utilizzata per la stima della norma originaria è stata necessariamente integrata con dati e informazioni assunte dalle principali istituzioni del settore al fine di valutare le nuove disposizioni introdotte.

Per quanto riguarda le transazioni di azioni, nella relazione tecnica iniziale, sulla base dei dati (anno 2011) riguardanti le principali piattaforme regolamentate, era stato stimato un volume annuo imponibile di transazioni di circa 639 miliardi di euro, al netto delle operazioni del mercato primario e di quelle riguardanti titoli non italiani.

Tale importo viene ora ridotto a circa 446,9 miliardi di euro per tenere conto sia delle esenzioni disposte dall'emendamento in esame, sia (prudenzialmente) di una possibile riduzione del volume di transazioni.

A tal proposito si stima che le modifiche introdotte in tema di tassazione delle transazioni estere e l'esenzione per *market maker* e *operazioni intraday* (ovvero le operazioni con maggior grado di sensibilità all'introduzione dell'imposta) costituiscano comunque fattori di riduzione del rischio di delocalizzazione delle operazioni assoggettate all'imposta, rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria.

Per quanto riguarda l'attività di *market making* svolta su mercati regolamentati, sulla base di dati forniti dagli operatori del settore si stima che il 25% del volume di tali transazioni (111,7 miliardi di euro) possa avere un *market maker* nella veste di una delle due controparti.

Ai fini del gettito occorre però considerare che solo le transazioni in cui il *market maker* figura come acquirente saranno esenti. Ipotizzando che le transazioni dei *market maker* siano equamente distribuite tra acquisti e vendite e applicando l'aliquota dello 0,1% si stima (per le transazioni concluse in mercati regolamentati) un gettito annuo di 391 milioni di euro:  $((446,9 \text{ mld} \times 25\% \times 50\%) \times 0,1\%) + (446,9 \text{ mld} \times 75\% \times 0,1\%)$ .

Per quanto riguarda le negoziazioni fuori dai mercati regolamentati, tenendo conto degli elementi informativi forniti, si stima un ammontare annuo imponibile di transazioni *over the counter* sui titoli azionari italiani, al netto delle eventuali esenzioni, di circa 416 miliardi di euro, di cui circa l'85% all'estero. Tale importo viene ulteriormente diminuito a circa 357 miliardi di euro per tener conto, prudenzialmente, di una riduzione del volume di transazioni imponibili.

A tale importo vanno però aggiunti i dati tratti dall'archivio del registro riguardanti compravendite azionarie pari a 27,2 miliardi di euro.

La base imponibile per le transazioni OTC risulta quindi di circa 385 miliardi di euro, con un gettito di 770 milioni di euro applicando un'aliquota dello 0,2%. Nel complesso, il gettito su base annua derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 308 risulta quantificato in 1.161 milioni di euro.

Per il primo anno considerate le aliquote, pari rispettivamente a 0,12% per transazioni su mercati regolamentati e 0,22% per trasferimenti OTC, e la decorrenza dell'applicazione dell'imposta dal 1 marzo 2013, si stima un gettito annuo di 987,2 milioni di euro – si è considerato anche che il gettito relativo alle operazioni del mese di dicembre sarà versato nell'anno successivo.

Nel complesso, il gettito stimato derivante dall'imposta di cui al comma 308 risulta il seguente:

Gettito comma 14	2013	2014	2015



Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0
--------------------------------------------------------	-------	---------	---------

Tabella in milioni di euro

Relativamente al comma 309, dai dati di Borsa Italiana per l'anno 2011 si evince un ammontare annuo di transazioni di borsa relative a derivati su equity di circa 8,2 milioni. Sulla base di un campione di transazioni su mercati regolamentati, sono stati valutati gli effetti in termini di gettito derivanti dall'applicazione dell'imposta fissa tenendo conto del valore nozionale e della tipologia di operazione: si stima, quindi, un gettito annuo di circa 4,9 milioni, considerando anche la riduzione a 1/5 dell'imposta.

Valutando anche l'esenzione prevista per i *market maker*, il gettito annuo viene ulteriormente ridotto a 3,7 milioni di euro: si è stimato che sui derivati su equity l'operatività dei *market maker* possa riguardare il 50% delle transazioni per le quali l'imposta sarà di fatto pagata dalla sola controparte del *market maker*.

Per l'anno 2013, considerata la decorrenza dal 1 luglio 2013 e i termini di versamento dell'imposta, il gettito risulta pari a 1,5 milioni di euro.

Relativamente alle operazioni concluse *over the counter*, pur in assenza di dati puntuali ma sulla base delle informazioni assunte presso gli operatori del settore, si stima un gettito su base annua di circa 36,7 milioni di euro, considerando l'applicazione di tariffe aumentate di 5 volte quelle applicabili alle operazioni concluse nei mercati regolamentati e valori nozionali per singola transazione maggiormente significativi. Tale gettito risulta diminuito a 15,3 milioni per il primo anno di applicazione dell'imposta, data la decorrenza dal 1 luglio 2013.

Complessivamente quindi si stima che l'applicazione dell'imposta fissa sulle transazioni dei derivati su equity comporti un gettito annuo di 40,4 milioni di euro, ridotto a 16,8 milioni per il primo anno.

Infine, il comma 310-bis determina l'applicazione di un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi. L'imposta sarà applicata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superano una soglia da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. In merito, si ascrivono effetti finanziari positivi nell'ordine di circa 0,5 milioni di euro annui (0,4 milioni per il 2013).

Di seguito, il riepilogo degli effetti finanziari conseguenti ai commi 308-311:

Imposta sulle transazioni	2013	2014	2015
Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0
Imposta su derivati equity	16,8	40,4	40,4
Imposta su negoziazioni ad alta frequenza	0,4	0,5	0,5
<b>Totale</b>	<b>1.004,4</b>	<b>1.214,8</b>	<b>1.201,9</b>

Tabella in milioni di euro

Rispetto alla stima degli effetti relativi alla disposizione originaria (1.088 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) si rilevano le seguenti differenze in termini di gettito:

	2013	2014	2015 e ss.
Differenza rispetto a norma originaria	-83,6	+126,8	+113,9

Tabella in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-bis (*Limite commisurato alle riserve tecniche con decalage dal 2,5% all'1,25% con passi dello 0,1% (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2013*)

La disposizione prevede un tetto all'ammontare complessivo di credito commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all'1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

Ai fini della stima sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, tutti i dati dei versamenti F24 (codici tributo 1681-1682-6780) del periodo 2002 – 2012, ricostruendo il flusso dei versamenti dell'imposta e delle compensazioni al 2012. La proposta prevede un limite, commisurato all'ammontare delle riserve tecniche soggette all'imposta calcolata allo 0,5 di competenza 2012 e allo 0,45 di competenza dal 2013, pari al 2,5% il primo anno fino all'1,25% con passi dello 0,1% l'anno (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2014. Sulla base dell'imposta pagata nel 2012 è stato calcolato il tetto nei diversi anni, l'imposta teorica pagata nel 2013 competenza 2012 ( $\text{imposta 2012} / 0,35\% \times 0,5\%$ ) e le imposte teoriche pagate dal 2014 ( $\text{imposta 2012} / 0,35\% \times 0,45\%$ ); per quanto riguarda le compensazioni, a partire dal 2013 sono state incrementate del 10% annuo per effetto delle somme scomputate dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Sulla base delle elaborazioni effettuate si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	0	-137	-52	-120

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-ter (*Imprese assicurative - Tassazione delle polizze vita aziendali "storiche"*)

La disposizione prevede due interventi coordinati nei confronti delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996:

- **Progresso:** poiché tali polizze hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5%, fino a dicembre 2011), prevista alla scadenza: pertanto si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta per i rendimenti progressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad

anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica;

- a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore.

In base ai dati di fonte ANIA a dicembre 2011, relativi ad un campione di imprese assicurative, l'importo di premi versati su tali polizze risulta pari a circa 746 milioni di euro, con un importo complessivo di riserve matematiche relative di circa 1,672 miliardi di euro ed un montante imponibile per quasi 927 milioni di euro.

Poiché tale campione, sulla base del peso relativo delle riserve matematiche complessive iscritte in bilancio, rappresenta circa il 52% del mondo delle imprese assicurative (circa 36,2 miliardi di euro rispetto ad un totale di circa 69,6 miliardi di euro) ne deriva una stima di imponibile 2011 di circa 1,78 miliardi di euro: per il 2012 la stima, assumendo un andamento lineare di crescita nei 15 anni dal 1996 al 2011, è di circa  $1,78 / 15 \times 16 = 1,9$  miliardi di euro.

L'imposta dovuta sul pregresso, con una aliquota del 12,5%, è pari a 238 milioni di euro, da versarsi in cinque rate. Per quanto riguarda l'imponibile maturato dal 2013, la stima è pari a 119 milioni di euro annui; il recupero di gettito IRES, al 23%, è pari pertanto a 27,4 milioni di euro. Ai fini IRAP tale maturato concorre alla formazione della base imponibile solo nei confronti delle banche, indicate dalla associazione in circa il 50% delle imprese sottoscrittrici: il gettito annuo è pertanto pari a  $119 \times 50\% \times 5,2\% = 3,1$  milioni di euro.

Pertanto, si indicano di seguito gli effetti finanziari, considerando un acconto IRES del 100% per le imprese bancarie e del 75% per le altre; ai fini IRAP l'acconto è del 100%:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imposta sul pregr	142,8	23,8	23,8	23,8	23,8	0
IRES	0	51,3	27,4	27,4	27,4	27,4
IRAP	0	6,2	3,1	3,1	3,1	3,1
T O T A L E	142,8	81,3	54,3	54,3	54,3	30,5

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-quater (*Introduzione limite imposta di bollo a 4.500 solo sulle Persone Non Fisiche*)

La disposizione prevede che dal 2013 venga introdotta una soglia all'imposta di bollo a 4.500 euro solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La modifica si inserisce nelle disposizioni già attuate in sede di Decreto Legge 201/2011.

Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica la provvedimento originario si stimano gli effetti di seguito riportati.

	2013	2014	2015
Gettito	-36,6	-20,5	-20,5

in milioni di euro

In particolare, si evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in

**possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell'ammontare complessivo (fonte: Banca d'Italia). Ai fini della stima è stato considerato che la distribuzione all'interno dei possessori di conti deposito titoli segua la distribuzione della ricchezza posseduta.**

**Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari co.15**  
**(valori in euro per ciascuna controparte)**

Strumento finanziario	Valore nominale (in milioni di euro)				
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50 e oltre
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure					
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure					
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,25	0,5	1	5	
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure					
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati					

### **Comma 312 -Deducibilità spese auto nell'esercizio di impresa**

La disposizione riduce dal 27,5% al 20% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni.

La presente modifica entra in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale si rammenta essere già prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: ha inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale, attraverso l'utilizzo di uno specifico modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di modifica strutturale della norma. In sintesi le caratteristiche del modello e l'iter logico-sistematico seguito sono le seguenti:

- La base dati di partenza è costituita da una fornitura PRA relativa a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e contenente i dati di dettaglio per ogni veicolo (quali l'alimentazione, la potenza, il costo di acquisto etc);
- è stata effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli): la nuova base dati risulta costituita da circa 41,1 milioni di veicoli;
- attraverso l'abbinamento del codice fiscale del proprietario / titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche con redditi da quadro RD, RE, RG, RF e CM) e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili a soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autovetture e moto);
- l'archivio ottenuto, come detto, contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto ma anche l'informazione del soggetto che ha acquisito la macchina o la moto in leasing (nominativi presenti nel PRA in quanto annotati ai sensi dell'articolo 91 del C.d.S.);
- è stato quindi possibile costruire il profilo civilistico delle deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing a partire dall'anno di immatricolazione (o di entrata in possesso per il contribuente, se successivo) fino al termine (*costi di "acquisto"*);
- in capo a ciascun veicolo sono stati inoltre calcolati ed attribuiti i *costi di esercizio* secondo le seguenti modalità:
  - consumo di carburante: sulla base del chilometraggio medio attribuibile alle auto ed alle moto aziendali stimato da ANIASA<sup>2</sup>, del consumo medio del veicolo (in base alla potenza ed alla alimentazione) e del prezzo medio del carburante (benzina, gasolio, metano, GPL) alla pompa;
  - lubrificanti e manutenzione: sulla base della metodologia adottata per il calcolo delle risorse proprie in ambito UE;
  - assicurazione: in base ad una funzione rispetto al costo ed ai cw;
  - Bollo: secondo i cw, la regione e la classe Euro.

<sup>2</sup> 10° rapporto ANIASA 2010, tabella 48

- I contribuenti sono stati a loro volta ripartiti in dodici teoriche tipologie diverse, a seconda:
  - Del livello di detraibilità ai fini IVA dei costi e delle spese (100% per le autoscuole etc; zero per i soggetti esenti quali il regime speciale dell'agricoltura, o con elevato pro-rata di indetraibilità quali i taxi, le banche, l'istruzione e la sanità; parziale – attualmente il 40% - per tutti gli altri). La quota di IVA indetraibile infatti concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle IIDD;
  - Della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle IIDD (100% per i soggetti per i quali i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa; parziale (27,5%) per le imprese; parziale (27,5%) per gli esercenti arti e professioni limitatamente ad un veicolo; parziale (80%) per gli agenti e rappresentanti di commercio).
- Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, in assenza della specifica indicazione da parte delle imprese si è ipotizzato che il fenomeno riguardi soltanto gli operatori che hanno un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità<sup>3</sup>;
- Per ogni veicolo utilizzato in leasing è stato costruito un profilo dei canoni contrattuali (distinguendo tra quota capitale ed interessi), sulla base della durata media e del tasso di interesse ricavati, per ciascun anno di immatricolazione, dai rapporti ASSILEA;
- Pur presenti in archivio, non sono presi in considerazione ai fini delle stime i veicoli intestati ai concessionari (costituiscono infatti “bene merce” per gli stessi) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (dal lato utilizzatore non sussistono, in via generale, limitazioni);
- Per quanto riguarda invece i veicoli dati in noleggio a lungo termine è stata posta in essere una speciale procedura:
  - Sono stati individuali sulla base del codice fiscale dell'operatore cui sono intestati (gli operatori sono indicati in coda al rapporto ANIASA);
  - È stata effettuata una operazione di campionatura dell'universo dei veicoli utilizzati in leasing (secondo le diverse tipologie di contribuente utilizzatore, i tre periodi di imposta considerati, le due normative - vigente e proposta -, le variazioni dei costi deducibili ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, le specifiche aliquote marginali IRES + addizionale energetica, IRPEF ed IRAP);
  - riattribuzione all'universo dei veicoli dati a noleggio a lungo termine dei pesi relativi secondo una matrice  $n$ -dimensionale, tenuto conto altresì della variazione specifica dei canoni contrattuali di noleggio. L'ipotesi implicita utilizzata è che l'universo degli utilizzatori di veicoli a lungo termine sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.
- Per ogni veicolo posseduto a titolo di acquisto o utilizzato in leasing è stata calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, per l'esercizio di imposta base e per i due successivi, tenuto conto dei limiti e delle condizioni di cui all' articolo 164 TUIR, sia sui costi di esercizio che – eventualmente – sulla quota di costo (ammortamento o canone di leasing) di competenza dell'esercizio stesso;

---

<sup>3</sup> Cfr. *Modello microeconomico di simulazione degli effetti di gettito in presenza di modifiche alla disciplina fiscale dell'auto aziendale*, ASSILEA – UNRAE, dicembre 2010

- in capo ad ogni soggetto con partita IVA che abbia presentato dichiarazione IRAP o UNICO2010 ai fini delle imposte sui redditi sono state sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (intesi come costi di “acquisto” e di esercizio, a legislazione vigente e legislazione proposta), distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati, di tutti i veicoli posseduti e/o utilizzati in leasing;
- attraverso l’abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP per ogni soggetto è stata infine calcolata la conseguente variazione di imposta, tenuto altresì conto del principio di derivazione per quanto riguarda l’IRAP e dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Di seguito si evidenzia di competenza l’andamento nel triennio del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione.

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	549	540	507
IRAP	48	46	43
IVA	0	0	0
<b>Totale (circolante + flussi)</b>	<b>597</b>	<b>586</b>	<b>550</b>

*In milioni di euro*

In termini finanziari, si stimano i seguenti effetti, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85 per cento, con anticipo degli effetti sull’acconto 2013.

	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	412	549	532
IRAP	41	48	45
IVA	0	0	0
<b>Totale (circolante + flussi)</b>	<b>453</b>	<b>597</b>	<b>577</b>

*In milioni di euro*

### **Commi 313-316 - Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento**

Con la disposizione in esame vengono differiti di cinque anni gli effetti del regime delle imposte sostitutive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del d.l. n. 185 del 2008 e all’articolo 20 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201.

In base alla nuova disposizione gli effetti decorrono rispettivamente dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013) e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

Inoltre, viene abolito il pagamento in tre rate della imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 del DL 6 dicembre 2011 n. 201: l’intero importo dovrà essere versato entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte su redditi dovute per il periodo di imposta 2012.

L’art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185/08, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori



- fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

Per il settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Sulla base della previgente normativa, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non erano affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Al fine di rimuovere tale "inconveniente" è stata approvata con il DL n. 98 del 6 luglio 2011, articolo 23 commi 12-15, una disposizione che consente il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni effettuate nei periodi d'imposta precedenti al 2010.

Le modalità attuative di codesta normativa sono state disposte mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011: mediante tale provvedimento è stato chiarito, tra l'altro, che "con il DL n. 98/2011 è stata introdotta la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d'esercizio."

Come noto, la norma – tenuto altresì conto dei chiarimenti disposti nel citato provvedimento direttoriale - è apparsa da subito molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma portava gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

Con un successivo provvedimento (art. 20 DL n. 201/2011) sono stati riaperti i termini per l'affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l'applicazione della disposizione alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, disponendo che a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. E' stata prevista, inoltre, l'estensione ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento. Il versamento della imposta sostitutiva dovuta, secondo tale normativa, era previsto in tre rate di pari importo, di cui la prima nel 2013 e le altre due nel 2014 (rispettivamente entro il termine di scadenza dei versamenti per il primo e secondo od unico acconto 2014).

Con riferimento alla stima degli effetti in termini di gettito, si evidenzia quanto segue:

- l'adesione alla normativa di cui al DL n. 98/2011, grazie anche ai chiarimenti dell'Amministrazione, è stata particolarmente elevata: dai dati del modello di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 (codice tributo 1843) è stato infatti di oltre 3,9 miliardi di euro, "attraendo" in tale ambito buona parte del gettito e degli effetti successivamente attribuiti, in sede di stima, all'articolo 20 del DL n. 201/2011;

- le disposizioni di cui ai commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 225/2010, così come modificati dall'articolo 9 del DL n. 201/2011, hanno concesso la possibilità per il contribuente di "monetizzare" (*rectius*, di trasformare in credito di imposta) le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) qualora, nel bilancio individuale delle società, venga rilevata una perdita d'esercizio. Tali DTA sono relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3, dell'articolo 106 del TUIR, nonché relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi;
- emerge un utilizzo in compensazione nel modello F24 mediante codice tributo "6834 - credito d'imposta, a favore di enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d'esercizio- a.2, c. da 55 a 59 - dl n.225/2010, e succ. modifiche" in misura sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria: a tutto settembre 2012 risulta un importo compensato di quasi 1,8 miliardi di euro, da parte di 247 soggetti, in aggiunta ai circa 163 milioni di euro compensati a fine 2011;
- sul complesso delle banche, pertanto, si stima un importo di credito di imposta DTA pari a 3 miliardi di euro;
- a fronte di una imposta sostitutiva (con aliquota del 16%) versata di circa 3,93 miliardi di euro con le aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 5,2% si ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore (sostanzialmente) delle banche, complessivamente di circa  $(3,93 / 16\% \times (27,5\% + 5,2\%))$  8 miliardi di euro: di questo importo, tuttavia, quasi la metà (3 miliardi) come detto, sono stati o saranno usufruiti direttamente sotto forma di credito di imposta, piuttosto che quali minori IRES ed IRAP, in dieci esercizi, attraverso il meccanismo delle maggiori quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali fiscalmente rilevanti;
- per quanto riguarda l'imposta sostitutiva ex articolo 20 DL n. 201/2011, in via prudenziale – tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa l'effetto "spiazzamento" operato dal DL n. 98/2011 - si attribuisce a tale disposizione un gettito in misura pari ad un decimo di quanto originariamente stimato in sede di relazione tecnica, quindi circa 300 milioni di euro: l'abolizione del pagamento in tre rate comporta, di cassa, un incremento di gettito nel 2013 di 200 milioni di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si indica di seguito, in milioni di euro, si stimano i seguenti effetti finanziari conseguenti al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in 10 esercizi) sui maggiori valori dell'avviamento e delle altre attività immateriali:

	2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	200	-200			
IRES	0	846,2	423,1	487,7	455,4
IRAP	0	160	80	92,2	86,1
<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>806,2</b>	<b>503,1</b>	<b>579,9</b>	<b>541,5</b>

*In milioni di euro*

### **Commi 317-318 - Imprese assicurative**

La normativa proposta prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,35 per cento allo 0,5 per cento nel 2012 e dallo 0,35 per cento allo 0,45 dal 2013 a regime.

In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,35, è di circa 1.334 milioni di euro. A tale importo va aggiunta l'imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, come indicato in sede di relazione tecnica originaria all'articolo 68 del DL 83/2012, in 120 milioni di euro. In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,35% allo 0,5% nel 2012 produce un maggior gettito pari a  $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,5\% - 0,35\%)]$  **623,1 milioni di euro**; il maggior gettito ad aliquota dello 0,45% è di circa  $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,45\% - 0,35\%)]$  **415,4 milioni di euro** dal 2013.

Tale importo verrà scomputato dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Pertanto, l'effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l'imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	+623,1	+373,9	+373,9	+373,9

*In milioni di euro*

### **Emendamento 3.3000/ testo /28**

**Comma 317-quinquies - La norma modifica l'art. 22, comma 13 del DL 179/2012, disponendo, da un lato, la proroga, sino a 180 giorni dall'entrata in vigore delle legge di conversione del succitato decreto, del termine entro cui l'IVASS deve definire gli standard tecnici uniformi previsti dalla norma in esame, nonché prevedendo che l'IVASS svolga la suddetta attività in concerto col MISE.**

### **Comma 319 - Reddito dominicale e agrario**

La presente proposta normativa dispone che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per gli anni 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2013, la disposizione prevede che i contribuenti già tengano conto della rivalutazione.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2010, risulta un ammontare di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.

Applicando l'incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) e considerando una riduzione del 45% dell'ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell'IMU), si stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 milioni di euro.

-Applicando un'aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +49,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +2,6 e +0,7 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>IRPEF</b>	+37,4	+49,8	+49,8	+49,8	-37,4
<b>Addizionale regionale</b>	0	+2,6	+2,6	+2,6	0
<b>Addizionale comunale</b>	0	+0,9	+0,7	+0,7	-0,2
<b>Totale</b>	+37,4	+53,3	+53,1	+53,1	-37,6

*In milioni di euro*

### **Commi 320-321 -Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli**

La normativa proposta intende abolire a decorrere dal periodo di imposta 2013 i seguenti regimi agevolativi per l'agricoltura:

- l'articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir;
- l'articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2013, la disposizione prevede che i contribuenti già tengano conto dell'abolizione dei suddetti regimi.

Ai fini delle stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2011), dalle quali è emerso (quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) quanto segue:

- Per le società di capitali interessate ricavi analitici complessivamente esclusi per circa 531,4 milioni di euro da parte di 991 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi per circa 494,5 milioni di euro da parte di 1.029 soggetti;
- reddito agricolo IRES forfetariamente determinato in circa 9 milioni di euro, cui corrisponde un gettito IRES pari a circa +1,63 milioni di euro;
- mancato gettito IRES analiticamente determinato in circa -17,45 milioni di euro.
- Per le società di persone interessate ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RF (commi 1093 + 1094) per circa 112,2 milioni di euro da parte di 185 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi dal quadro RF per circa 100,3 milioni di euro da parte di 195 soggetti;

- reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato da quadro RF in circa 1,5 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa -4 milioni di euro;
- ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RG (comma 1094) per circa 24,3 milioni di euro da parte di 317 contribuenti;
- reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093) da quadro RG pari a circa 2,8 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RG analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa -23,9 milioni di euro.

Il recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione in base ad un calcolo puntuale risulta pertanto di circa  $(17,45 - 1,63 + 4 + 23,9)$  43,7 milioni di euro.

In termini finanziari si stimano, pertanto i seguenti effetti:

	2013	2014	2015	2016
<b>IRPEF/IRES</b>	+32,8	+43,7	+43,7	+43,7

*In milioni di euro*

### **Comma 322 – Fondo esenzione IRAP**

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, per esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Commi 323-324 - Terreni agricoli e gasolio agricolo**

La norma dispone che a decorrere dall'anno 2013 al fine di poter usufruire dell'applicazione dell'accisa ridotta per i carburanti utilizzati nello svolgimento delle attività agricole, le regioni dovranno utilizzare i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e nel fascicolo aziendale, gestito dall'AGEA.

Attualmente il criterio seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all'impiego agevolato è disciplinato da un sistema a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La norma, inoltre, dispone che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell'erogazione dei quantitativi di carburante agevolato, non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale.

L'imposizione di tali vincoli permette maggiori controlli sulle assegnazioni, e, in via prudenziale, si può stimare che la norma sopra illustrata possa condurre ad una riduzione del 5% dei consumi di carburante agevolato rispetto a quelli dell'anno 2012.

Di conseguenza, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2012 dei carburanti impiegati nei lavori agricoli, procedendo al recupero della differenza tra l'aliquota normale vigente e quella agevolata, si determina per l'erario un effetto positivo sul gettito di circa 54 milioni di euro.

La norma dispone, infine, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002. Di conseguenza si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi

-standardizzati, espressi in “l/ ha”, indicati nel citato allegato. Limitatamente all’anno 2013 i consumi medi standardizzati sono ridotti del 10%.

Le riduzioni disposte dalla norma sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determinano un recupero di gettito di circa 108 milioni di euro per il 2013 e di 54 milioni di euro dal 2014, stimati con la metodologia sopra indicata.

Nel complesso si perviene ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del 15% per il 2013 e del 10% a decorrere dal 2014, con un recupero di gettito di almeno **154 milioni** di euro per il 2013 e di **100 milioni** di euro per le annualità successive.

### **Commi 325-326 - Modifiche all’IVIE e all’IVAFE**

#### Stima lett. a)

La modifica normativa differisce l’applicazione dell’IVIE all’anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011, siano da intendersi come acconto per l’anno 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l’imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99%, la variazione dell’andamento di cassa dovuto alla disposizione in esame risulta la seguente:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>IVIE</b>	0	-0,8	0	0

*In milioni di euro*

#### Stima lett. b)

In base ai medesimi dati utilizzati in sede di Relazioni Tecniche all’introduzione della norma in oggetto e alle successive modifiche (basati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II), si stima un valore imponibile degli immobili situati all’estero di circa 15.815 milioni di euro. Poiché non risultano disponibili informazioni sull’utilizzo degli immobili all’estero, si ipotizza una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5%. Applicando un’aliquota implicita pari allo 0,25% (stimata per tenere conto della detrazione di 200 euro e degli eventuali carichi familiari) ed ipotizzando una riduzione di un terzo per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, si ottiene una perdita di gettito di competenza annua pari a -2,7 milioni di euro. Gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>IVIE</b>	0	-5,4	-2,7	-2,7

*In milioni di euro*

#### Stima lett. c)

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2010, risulta, ai fini IRPEF, un ammontare di “redditi diversi” di terreni e fabbricati detenuti all’estero di circa 98 milioni di euro, prudenzialmente tale ammontare viene aumentato a 100 milioni di euro. Riducendo del 50% tale ammontare per escludere gli immobili locati, applicando un’aliquota media calcolata per tali soggetti del 34% e riducendo tale importo di un terzo per tener conto del credito di imposta spettante per tali redditi si ottiene una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa -11,3 milioni di euro (100 x 50% x 34% x 66,7%). Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale

regionale e comunale di circa, rispettivamente, -0,8 e -0,2 milioni di euro. La stima degli effetti finanziari ai fini IRPEF, considerando la decorrenza dall'anno 2012, risulta la seguente:

	2012	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	0	-20,3	-11,3	-11,3
<b>Addizionale regionale</b>	0	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Addizionale comunale</b>	0	-0,3	-0,2	-0,2
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-21,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>

*In milioni di euro*

Stima lett. e)

La modifica normativa differisce l'applicazione dell'IVAFE all'anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all'anno 2011, siano da intendersi come acconto per l'anno 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l'imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99%, la variazione dell'andamento di cassa dovuto alla disposizione in esame risulta la seguente:

	2012	2013	2014	2015
<b>IVAFE</b>	<b>0</b>	<b>-0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

Stima lett. f)

In sede di stima contenuta nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla modifica normativa che introduceva l'imposta in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto corrente detenuto in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, erano già stati considerati, per motivi prudenziali, tutti i conti correnti dichiarati, anche quelli detenuti nei Paesi Extra-UE. Poiché si stima che oltre il 90% dei conti correnti siano situati nei Paesi UE, considerando la relativa perdita di gettito totale annua stimata a regime (-1,7 milioni di euro), si ritiene che la modifica normativa in oggetto determini effetti di gettito di trascurabile entità.

**Totale**

Gli effetti totali delle disposizioni in esame sono i seguenti:

	2013	2014	2015
<b>IVIE</b>	-6,2	-2,7	-2,7
<b>IVAFE</b>	-0,2	+0,5	0
<b>IRPEF</b>	-20,3	-11,3	-11,3
<b>Addizionale Regionale</b>	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Addizionale Comunale</b>	-0,3	-0,2	-0,2
<b>Totale</b>	<b>-27,8</b>	<b>-14,5</b>	<b>-15,0</b>

*In milioni di euro*

### **Commi 327-328 - Regime IVA gestioni individuali di portafoglio**

La disposizione in oggetto prevede l'esclusione delle commissioni delle gestioni di portafoglio titoli da quelle ritenute esenti, ai fini del numero 1 del comma 4 dell'articolo 10 del DPR 633/1972.

In conseguenza di ciò le stesse saranno assoggettate ad IVA ad aliquota ordinaria del 21%.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, si è partiti dai dati di Assogestioni (anno 2011) che rileva un patrimonio gestito, da parte degli intermediari e operatori finanziari, di circa 476 miliardi di euro.

Considerando una commissione per la gestione portafogli pari allo 0,5%, stima basata sulle varie percentuali applicate sulle diverse tipologie di titoli dalle diverse banche (ricerca su vari operatori del settore), che le operazioni verso consumatori finali sono dell'ordine del 30% (dedotto dalla Banca d'Italia, come rapporto tra attività finanziaria delle famiglie ed il complessivo italiano) e che l'effetto di modifica del pro-rata che la norma determinerebbe sugli operatori finanziari è di circa il 3%<sup>4</sup>, si avrebbero i seguenti effetti erariali:

$$476 \text{ mld} \times 0,5\% \times 21\% \times 30\% = 150 \text{ mln di euro di maggiore IVA}$$

Successivamente, sviluppando i relativi calcoli per la determinazione degli effetti dovuti alla modifica del pro-rata, si perviene ad un maggior gettito complessivo di **67 milioni di euro su base annua dal 2013**.

### **Comma 331- Erogazione al Fondo di ammortamento titoli di Stato**

La norma prevede di rendere detraibili – sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES – il 19% delle erogazioni volontarie al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 398/2003. Si evidenzia che, da un punto di vista strettamente tributario, l'adozione della suddetta proposta possa determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito di trascurabile entità, in considerazione sia dell'esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.

### **Comma 333 - Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti**

La norma in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono riconosciute anche per l'anno 2013. La norma quindi dispone che, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2013 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR. Per ottenere il beneficio gli stessi soggetti non devono godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari di circa 4.000. Tale numero risulta in decremento rispetto ad anni di imposta precedenti, per i quali si stimava un numero di circa 6.000.

---

<sup>4</sup> Il pro-rata è stato calcolato considerando il rapporto tra le commissioni che verranno assoggettate ad IVA (2.380 mln €) ed il valore totale della produzione del settore Intermediazione finanziaria e monetaria (85.000 mln € - fonte ISTAT)).



Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i 4.000 soggetti rientrino nelle condizioni previste dalla norma in esame e considerando una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro (più elevata rispetto al valore medio pro-capite delle detrazioni per carichi familiari fruiti dai contribuenti residenti), si ottiene una perdita di gettito di competenza annua pari a -6 milioni di euro (4.000 X 1.500).

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	-1,4	-4,6	0

In milioni di euro

### Emendamento 3.1000 +sub

#### Commi da 333-bis a 333-quinquies

La norma prevede, al comma 333-bis, l'annullamento automatico dei crediti di importo unitario inferiore a duemila euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999 con eliminazione dalle scritture degli enti creditori, demandando ad apposito decreto l'individuazione puntuale delle modalità di trasmissione e quelle di rimborso, delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure esecutive.

Il comma 333-ter prende in considerazione i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, contenuti negli stessi ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, stabilendo che al termine delle attività di competenza l'agente della riscossione informi l'ente creditore secondo modalità da definirsi con lo stesso decreto contemplato al comma 39-bis.

Con il comma 333-quater viene fissato il principio per cui, relativamente all'attività svolta per il recupero dei crediti inclusi nei ruoli predetti, non trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di inesigibilità e connesse responsabilità, fatti salvi i casi di dolo.

La proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, prevista dalla disposizione di cui al comma 333-quinquies, non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato nel titolo esecutivo (ruolo) portato in esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità. Né, peraltro, tale proroga comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, in quanto la presentazione della comunicazione in richiamo non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che la comunicazione medesima è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all'agente della riscossione.

Al riguardo, si stima che la norma sopra citate non comportino effetti in termini di

gettito.

Commi da 333-sexies a 333-decies.

Le disposizioni in esame sono finalizzate a completare il disegno di riforma che ha portato alla riappropriazione in mano pubblica del sistema della riscossione nazionale, quale delineato dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

In particolare, la proposta prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo cui demandare il compito di elaborare, annualmente, per il successivo inoltro al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio delle Camere, criteri:

- a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;
- b) di controllo dell'attività svolta sulla base stabiliti delle indicazioni impartite.

Le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche sono affidate ad apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno del 2013.

Si stabilisce, infine, che la disciplina delineata si applichi alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Al riguardo, si stima che le predette norme non comportino effetti in termini di gettito.

Comma 333-undecies. La disposizione è intesa ad apportare una modifica all'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, così come delineato dal DL 95/12, ripristinando l'originaria collocazione della Direzione della Giustizia Tributaria all'interno del Dipartimento delle Finanze. Tale ricollocazione organizzativa risulta più efficiente e funzionale con le finalità che la direzione medesima persegue.

La previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### Emendamento 3.1000/15

Commi 333-duodecies a 333-noviesdecies

L'emendamento in esame non determina variazioni sul gettito previsto in bilancio.

Le procedure delineate negli emendamenti in esame prevedono, in caso di illeggittimità della pretesa erariale, che il debitore comprovi la sua richiesta di sospensione e l'Ufficio abbia il tempo necessario per la verifica.

Per ottenere l'effetto sospensivo non basta però una mera dichiarazione, ma quest'ultima deve necessariamente essere accompagnata da documenti giustificativi, in ordine alla veridicità dei quali il contribuente è soggetto a responsabilità penale e sanzione

amministrativa.

In caso di dichiarazione mendace, infatti, il richiedente viene sanzionato e nei suoi confronti riprende la riscossione delle somme maggiorate degli interessi.

Si tratta di fattispecie in ordine alle quali le proposte emendative prevengono eventuali contenziosi e conseguenti oneri per l'erario ovvero tendono alla semplificazione delle procedure tese ad annullare pretese creditorie infondate da parte dell'erario, fattispecie i cui effetti che non sono scontati nelle previsioni degli incassi di bilancio.

Senza contare che la disposizione appare idonea a generare effetti positivi sul recupero delle entrate iscritte a ruolo e sul clima generale dei rapporti tra cittadini e istituzioni, laddove consente all'Ente creditore di fornire motivazioni e chiarimenti ai contribuenti che in buona fede, sempre su base documentale, ritengono sussistere cause ostative alla riscossione del debito loro ascritto, e che invece, alla luce dei riscontri forniti dall'Ente, potranno anche orientarsi verso un pagamento "spontaneo" delle somme dovute.

#### *Comma 334 - Incremento Fondo Protezione civile*

La disposizione incrementa di 250 milioni di euro, nell'anno 2013, il Fondo per la protezione civile al fine di realizzare interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2012. Il Fondo è ripartito con D.P.C.M. su proposta delle regioni interessate.

## Articolo 1

### Comma 10 – bis - Em. 1.56 - Istituti di patronato

La disposizione, finalizzata a ridefinire il sistema sanzionatorio da applicare agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798 che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

### Comma 24 bis - em. 1.440 - Ammortamenti regioni

La disposizione è diretta a modificare, in ambito sanitario, il vigente decreto legislativo 118/2011, introducendo un periodo transitorio per pervenire all'applicazione delle disposizioni in materia di ammortamento degli investimenti effettuati con risorse del finanziamento corrente. L'originaria disposizione, che ora viene sostituita, (art. 29, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011) è diretta a garantire l'equilibrio finanziario degli enti del SSN, anche allo scopo di consentire una regolare gestione dei pagamenti e contrastare, così, fenomeni diffusi di ritardi dei pagamenti. Infatti, la realizzazione di investimenti con finanziamenti correnti determina un immediato fabbisogno di cassa che nel caso di specie viene soddisfatto con il finanziamento corrente: tuttavia l'ammortamento realizzato in più anni, consente la ricostituzione integrale del capitale iniziale solo al termine del periodo di ammortamento, con ciò mantenendo in squilibrio di cassa l'azienda fino all'ultimo anno di ammortamento. Il decreto legislativo 118/2011 ha dato una risposta concreta al problema, imponendo la regola dell'ammortamento immediato, al fine di garantire non solo l'equilibrio economico, ma anche l'equilibrio finanziario.

La presente disposizione consente alle regioni di adeguarsi gradualmente alle predette disposizioni.

### Comma 47- bis - Master universitari

La disposizione prevede che fermo restando l'organizzazione didattica e il rilascio del titolo da parte delle Università, le stesse per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di fondazioni o consorzi da essi partecipati, purché già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non vi sono pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

### Comma 76 - em. 1.172 - Comparto sicurezza

L'emendamento dispone l'integrazione per ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per ulteriori 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 del fondo destinato alla copertura degli oneri per un contingente assunzioni di personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 76 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una iniziale dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 (che per effetto della disposizione in esame ammonta nel complesso a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014). I relativi effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'emendamento in esame, al netto degli effetti indotti, sono valutabili in circa 30,6 milioni di euro per l'anno 2013 ed in circa 56,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

#### Comma 77- bis – em 1.181 Associazioni combattentistiche

La disposizione istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione.

#### Comma 77-ter. vittime terrorismo

La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013 per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

#### Comma 83 - em 1.223 Fondo non autosufficienti

Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ulteriore piano di verifiche straordinarie previste dal comma in esame, accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Dal momento che la disposizione disciplina la destinazione di eventuali risorse aggiuntive da accertarsi a consuntivo dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Comma 86 bis em 1.245 Accompagnatore militare (a condizione delle modifiche richieste nel testo dell'emendamento)

La disposizione prevede il rifinanziamento, per gli anni 2013 e 2014, della legge n. 184 del 2009 in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, finalizzata a consentire a tutti gli aventi diritto il completo soddisfacimento delle domande di accesso al beneficio.

Nell'ipotesi di circa 1000 domande da parte degli aventi diritto (pensionati di guerra, tabellari e per causa di servizio), ipotizzando l'attribuzione, per 12 mensilità, di un assegno mensile pari alle misure previste dalla legge n. 44/2006, **l'onere complessivo è valutato in 3.400.000 euro annui** (corrispondenti alla differenza tra le risorse attualmente previste dalla vigente normativa, pari a 7,7 milioni di euro annui, e l'onere per l'erogazione degli assegni a tutti gli aventi diritto, valutato in 11,

#### Comma 121 bis - Consob

L'emendamento è volto a prevedere interventi da porre in essere da parte della Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, in sostituzione degli interventi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, che viene soppresso. Non vi sono pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

## Articolo 2

### Comma 2. bis ITPO-UNIDO

La disposizione riguarda un contributo all'Investment and Technology Promotion Office (I.T.P.O). L'Ufficio UNIDO-ITPO di Roma opera da anni per lo sviluppo di partenariati industriali tra le piccole e medie imprese dei PVS e le aziende italiane, attraverso attività di analisi ed informazione; identificazione e promozione di progetti industriali, attività di *capacity building*; facilitazione di accordi imprenditoriali: attività finalizzate allo sviluppo di collaborazioni industriali ed alla conclusione di accordi di partenariato tra imprese italiane e controparti locali nei Paesi in Via di Sviluppo. Le attività dell'ITPO, grazie al fondamentale sostegno da parte dell'Italia, hanno contribuito negli anni agli sforzi posti in essere dai Paesi in Via di Sviluppo al fine di conseguire uno sviluppo industriale sostenibile, attraverso l'attrazione di investimenti responsabili, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Quali più recenti esempi della proficua collaborazione sviluppata dall'Ufficio ITPO con il tessuto imprenditoriale italiano possono essere citati l'"Iraq Trade and Investment Forum", la "Etiopia Country Presentation", ospitata dal MAE e realizzata in collaborazione con Confindustria, La Fiera di Milano sul "packaging". Le attività dell'ITPO, negli ultimi anni sono state finanziate attraverso contributi volontari concessi dalla DGCS all'UNIDO. La richiesta di assegnare all'Ufficio ITPO un contributo *ex lege* di 600 mila euro annui a decorrere dal 2013, trova giustificazione nell'esigenza di garantire la presenza nel nostro Paese di almeno un ufficio dell'UNIDO, assicurando ad esso la stabilità finanziaria attraverso la copertura delle spese di funzionamento annuali.

#### Comma 4-ter 2.8-bis Assistenza termale

L'emendamento è diretto a prevedere un'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime per l'assistenza termale.

#### Comma 5-ter SS Tirreno-adriatica

L'emendamento autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n. 652 – Tirreno-adriatica.

#### Comma 5-quater - Dissesto idrogeologico Abruzzo

La disposizione prevede la concessione un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.

Ai fini della copertura, si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014

#### Comma 11-bis - em. 1.478 – Tetra

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014, per la predisposizione da parte del Ministero dell'interno di un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

Comma 11-quinquies – em. 2.46 Pedemontana

L'emendamento assegna alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese.

Comma 14 bis – em. 2.107 – filiera pesca

La disposizione autorizza una spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e le Associazioni di categoria o Consorzi dalle stesse istituiti, per favorire l'ampliamento del campo di operatività, prevedendo l'assistenza tecnica alle imprese di pesca con l'obiettivo di rilancio e sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca.

Comma 15 bis – em. 2.119-bis Ammortizzatori pesca

La disposizione è diretta a prevedere, nell'ambito delle risorse previste per l'anno 2013 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2 commi da 64 a 66 della legge 92/2012, la destinazione di una quota delle medesime, pari a 30 mln di euro per l'anno 2013, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

Comma 15-ter – Predissesto Regioni (a condizione delle modifiche richieste nel testo dell'emendamento)

La disposizione prevede l'istituzione del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere alle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. Il fondo in parola viene dotato della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2013, che trova copertura attraverso la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di rotazione degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 174/2012.

Comma 22-bis Contratti di solidarietà:

L'intervento è diretto a prorogare per l'anno 2013 la misura di cui al comma 6 dell'articolo 1 (incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale riconosciuto per i contratti di solidarietà) del Dl 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2013. Il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 23-bis Monte Serra

La disposizione prevede l'introduzione di una autorizzazione di spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013, destinata all'indennizzo ai successori delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977;

Comma 23 ter – em 2.167 – Garante infanzia

La disposizione prevede l'integrazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 delle risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Comma 25 - em. 2.176 – Flotta antincendio

L'emendamento prevede il finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013

Comma 29 - Precari giustizia (integrazione em 1.84 testo 2)

L'emendamento prevede interventi in favore del personale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia per lo smaltimento dell'arretrato". La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 29 bis / quater – em 1.513 - Iniziative imprenditoriali per l'offerta turistica nella regione Basilicata

L'emendamento prevede il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali, al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata, attraverso l'incremento del fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 30 - Fondo per le politiche di settore (Elenco 3)

L'emendamento prevede la riduzione di 285 milioni di euro per l'anno 2013 della dotazione del fondo per le politiche di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, con corrispondente revisione delle voci di spesa e degli specifici interventi di settore, indicati nell'allegato n. 3 al disegno di legge in esame.

Comma 32 - Incremento fondo Sla (Igespes)

L'emendamento prevede l'incremento delle risorse di cui al comma 32, relative al fondo per le non autosufficienze, di 75 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare per gli interventi relativi alla cura della SLA.

Comma 33-bis - Risorse università

L'emendamento prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Conseguentemente, la predetta autorizzazione di



spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata espunta dall'elenco 3 allegato alla presente legge.

#### Comma 33-ter Interventi in favore del Gemelli, del Bambin Gesù e del Gaslini

La disposizione, in analogia con quanto previsto per l'anno 2012, è diretta, per l'anno 2013:

- ad autorizzare la spesa di 52,5 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali;
- a rifinanziare, per 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa in favore della struttura sanitaria indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, sempre per l'anno 2013, si prevede la concessione di un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini

#### Comma 33-quater – em. 2.206 – Comitato paralimpico

L'emendamento prevede l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013.

#### Comma 33-quinquies - Fondo per interventi strutturali di politica economica

L'emendamento prevede l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 22,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

#### Comma 33-sexies Assisi

L'emendamento prevede la concessione di un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

#### Comma 33 septies - Copertura fondo otto per mille

L'emendamento prevede la riduzione del fondo di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'importo di euro 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 33 octies - Otto per mille – utilizzo per interventi di protezione civile – Vincolo per eventi alluvionali nella provincia di Teramo

L'emendamento prevede il l'utilizzo delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da destinare all' ulteriore incremento del fondo per la protezione civile; è altresì previsto che una quota di tali risorse, per 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo nel 2011.

#### Comma 33-novies - Potenziamento dell'attività sportiva universitaria

L'emendamento prevede l'integrazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria, per la gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo delle relative attività.

#### Comma 33 decies - Fondazione Verdi

L'emendamento prevede il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, destinata per interventi in favore della Fondazione Verdi per 3 milioni di euro annui fino all'anno 2015.

#### Comma 33 undecies – em. 2.290 – Museo Shoah

L'emendamento prevede la previsione che le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah da parte del Comune di Roma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013. La disposizione comporta un corrispondente impatto negativo in termini di fabbisogno e indebitamento netto (IGEPA)

#### Comma 33 duodecies - LILT

L'emendamento prevede la concessione per l'anno 2013 di un contributo di 500.000 euro, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) per il consolidamento ed il rafforzamento degli scopi perseguiti dall'ente.

#### Comma 33-quinquiesdecies - Credito d'imposta borse di studio MIUR

Le disposizioni di cui ai commi precedenti prevedono benefici fiscali da fruire sottoforma di credito di imposta per borse di studio, da concedere nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

Comma 33 sexiesdecies 2.247 – Fondazione Ebri (European Brain Research Institute)

La disposizione autorizza un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Comma 34 - Tranvia L'Aquila

L'emendamento prevede l'utilizzazione da parte del CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, delle risorse derivanti dalla revoca del finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tranvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, da destinare allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana». La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 35 - fondo protezione civile

La disposizione prevede un rifinanziamento degli interventi del fondo protezione civile di 7 milioni di euro per il 2013, 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 40 bis - Celebrazioni verdiane

L'emendamento prevede la concessione di un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, : nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, coperto mediante riduzione (per 2,3 milioni di euro) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1984, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge.

Comma 40 ter Editoria - emittenze televisive e radiofoniche locali e nazionali

L'emendamento prevede l'integrazione di 40 milioni di euro per l'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, concernente interventi in favore dell'editoria e di 15 milioni di euro per l'anno 2013 per incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Comma 40-quater - em 2.287 – Castello di Udine

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine.

Comma 43 sexies – En. 2.154 - Proroga degli interventi di cui all'art. 41, comma 7 della legge 289 del 2002

La disposizione in esame prevede:

- a) la proroga delle prestazioni a sostegno al reddito parametrata all'indennità di mobilità anche per gli anni 2014 e 2015 e dei benefici pensionistici conseguenti per effetto dei requisiti

agevolati previsti dalla disciplina specifica in esame rispetto alla disciplina generale come modificata dalla legge n. 214/2011;

- b) per gli enti non commerciali operanti nella sanità privata, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.311/2004, la proroga al 31 dicembre 2015 dei termini di pagamento relativi a imposte e contributi a qualunque titolo dovuti per gli anni 2008-2015.

Si evidenzia che tale tipologia di enti è stata già in passato interessata da provvedimenti agevolativi:

- l'articolo 2, comma 110, della Legge n. 244/2007 ha previsto la possibilità di definire la posizione relativa ai versamenti sospesi per gli anni 2002-2006 mediante il versamento del solo 30% in unica soluzione entro il 30 novembre 2009;
- l'articolo 6, comma 8-quinquies del D.L. n. 300/2006 e il successivo D.M. del 2 luglio 2009 hanno disciplinato la sospensione dei versamenti per il periodo 2007-2009 stabilendo la possibilità di rateizzazione in 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010;
- il decreto legge n. 194/2009 ha ulteriormente sospeso i versamenti dovuti fino al mese di ottobre 2010, non disciplinando, però, le relative modalità di riscossione;
- il decreto legge n. 225/2010 convertito con legge n. 10/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2011 i termini di pagamento relativi a imposte e contributi e il decreto legge n. 216/2011 convertito con legge n. 14/2012 ha prorogato gli stessi termini al 31 dicembre 2012,
- il decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012, all'articolo 23 comma 12-duodecies ha prorogato gli stessi termini al 31 dicembre 2013

Nei termini sopra esposti dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari, valutati in termini analoghi a quanto effettuato in sede di recente relazione tecnica ad analoga disposizione di proroga per gli anni 2012 e 2013 (articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012):

- a) per quanto concerne la proroga degli interventi di sostegno al reddito maggiori oneri annui per 2 mln di euro in virtù della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100, in virtù di ogni proroga annuale (pertanto 2 mln di euro annui nel 2014 e 4 mln di euro annui dal 2015);
- b) per quanto concerne la sospensione dei versamenti tributari e contributivi minori entrate stimabili in 6 mln di euro annui per l'anno 2014 e per l'anno 2015.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2014	2015	2016	2017
-8	-10	-4	-4

Ai relativi oneri sopra indicati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione autorizza la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013, per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE.

Tale somma consente all'Italia di affrontare gli impegni connessi con il semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea per l'anno 2014 nonché al funzionamento dell'apposita Delegazione italiana. La definizione del costo dipende in maniera preponderante dal numero e dal tipo di riunioni a livello politico (consigli informali) da realizzare in Italia. Nella formulazione della proposta di spesa, ispirata al criterio della massima economia, si è ipotizzata la soluzione meno onerosa di organizzazione in un unico luogo attrezzato di tutte o quasi le riunioni previste. E' stato anche previsto di dotare il Palazzo della Farnesina di infrastrutture rinnovate nonché interventi a Villa Madama in modo da renderla pienamente fruibile per conferenze ed eventi internazionali.

#### Comma 43 novies - Comma 2.371 – Tribunale di Milano

La disposizione autorizza per l'anno 2013 la spesa di euro 3.500.000 per la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti ai sensi della legge n. 392/1942, per le attività degli uffici giudiziari e di sicurezza connesse alla realizzazione degli interventi per l'Expo 2015.

#### Comma 43 decies – em 2.391 – Fondazione ricerca pancreas

La norma attribuisce un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas.

#### Comma 43 undecies – em 2.420 testo 2 – Comuni montani

La norma istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-duodecies.

#### Comma 43 quinquiesdecies Villa Taranto

La disposizione autorizza la spesa 2 milioni di euro per l'anno 2013 in favore dell'Ente Giardini Botanici Villa Taranto, al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012.

### Articolo 2-bis

#### Comma 1 em 2.0.7 – ICE

La disposizione incrementa di dieci milioni di euro per il 2013 le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese, al fine di potenziare le attività.

### Articolo 3

#### Comma 1 – Prelievo erariale unico

La norma in esame prevede l'aumento dell'aliquota del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, in misura pari allo 0,5% delle somme giocate. L'art. 5 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011 – sussunto in norma dall'art. 10, comma 9, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - aveva, infatti, previsto l'aumento del PREU dal 4 al 4,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Con l'ulteriore aumento dello 0,5% stabilito dalla presente disposizione, si può stimare un maggiore introito erariale pari a circa 130 milioni di euro, considerando una raccolta annua da VLT, nel 2013, stimabile prudenzialmente in circa 26 miliardi di euro.

Tale stima, si basa sul costante trend di crescita della raccolta in questione registrato nel 2012, annualità per la quale si stima che la raccolta dovrebbe attestarsi intorno ai 22 miliardi di euro (rispetto ai circa 15 del 2011), nonché sulla circostanza che nel 2013 saranno utilizzati ulteriori diritti rispetto a quelli utilizzati nel 2012.

#### Comma 13 - Abrogazione tassazione IRPEF per pensioni di guerra e tabellari

L'art. 12, comma 13 del Ddl di stabilità 2013, come approvato dalla Camera, stabilisce che l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e tabellari non opera qualora gli emolumenti sono percepiti a titolo di reversibilità da titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Il presente emendamento sopprime il suddetto comma 13, ripristinando l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e tabellari percepite a titolo di reversibilità, per qualsiasi livello di reddito complessivo.

Sulla base della stima contenuta nella relazione tecnica relativa all'introduzione dell'art. 12, comma 13 del Ddl di stabilità 2013, la soppressione di tale comma determina una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -93,4 milioni di euro ed una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,6 e -1,2 milioni di euro.

La stima degli effetti in termini finanziari risulta la seguente:

	2013	2014	2015
IRPEF	79,0	-91,4	89,1
Addizionale regionale	0	-4,6	-4,5
Addizionale comunale	0	-1,6	-1,2
Totale	79,0	-97,6	94,8

Comma 26 – em. 1.496 Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli

La normativa proposta intende rinviare di due anni (dal 2013, come attualmente previsto, al 2015) la decorrenza della abolizione dei seguenti regimi agevolativi per l'agricoltura:

- l'articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir;

- l'articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2015, la disposizione prevede che i contribuenti già tengano conto dell'abolizione dei suddetti regimi.

In base alla relazione tecnica originaria, si indica di seguito l'andamento finanziario del recupero di gettito secondo la legislazione contenuta nel Disegno di Legge di stabilità (LV) e secondo la modifica proposta (LP) ed il differenziale di gettito risultante:

	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF/IRES (L.V)	+32,8	+43,7	+43,7	+43,7	+43,7
IRPEF/IRES (L.P.)	-	-	+32,8	+43,7	+43,7
<b>Differenziale</b>	<b>-32,8</b>	<b>-43,7</b>	<b>-10,9</b>	-	-

*In milioni di euro*

Comma 28 - Riduzione fondo IRAP

L'emendamento prevede la rideterminazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente agevolazioni per l'esclusione dall'ambito applicativo dell'IRAP, in favore delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali, con una riduzione, rispettivamente, di euro 60 milioni per il 2013, 40 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 40-bis – Proroga disposizioni frontalieri per il 2013

La norma in esame dispone, modificando la lettera b) dell'articolo 1 comma 204 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che per l'anno 2013

i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. L'agevolazione in esame non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a 28.500 euro e considerando l'esenzione di 6.700 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF di circa -2.100 euro per ogni lavoratore frontaliere interessato dalla norma. Nelle ipotesi previste dalla norma in oggetto si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -23,1 milioni di euro (2.100 X 11.000). Si stima inoltre una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1 e -0,3 milioni di euro.

L'andamento degli effetti finanziari risulta il seguente (in milioni di euro):

	2013	2014	2015
<b>IRPEF</b>	0	-23,1	0
<b>Addizionale regionale</b>	0	-1	0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-0,3	0
<b>Totale</b>	0	-24,4	0

#### Comma 45 bis - Proroga addizionale regionale IRPEF

La norma dispone il differimento al 1 gennaio 2014 del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attualmente fissato dal comma 7 del medesimo articolo al 1 gennaio 2013.

In particolare, sulla base della modifica proposta, si applicherà solo a decorrere dall'anno di imposta 2014:

- a) L'obbligo per le Regioni di rispettare il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, nei casi in cui le stesse abbiano previsto riduzioni dell'IRAP, nonché l'inapplicabilità della maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali sui redditi ricadenti nel primo scaglione erariale (comma 3);
- b) L'obbligo per le Regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (comma 4)
- c) La facoltà per le Regioni di introdurre detrazioni fiscali in favore delle famiglie a maggiorazione delle agevolazioni fiscali erariali già esistenti (comma 5);
- d) La facoltà per le Regioni di introdurre detrazioni fiscali in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 6);



Al riguardo, sotto il profilo finanziario, la modifica proposta non ha effetti sul gettito.

In particolare, la modifica risulta finanziariamente neutrale in relazione al comma 3, atteso che per l'anno di imposta 2013, il comma 1, lettera a) del predetto articolo 6, già dispone come limite massimo di variazione in aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale Irpef la misura di 0,5 punti percentuali.

Per quanto attiene, invece, il differimento al 2014 dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4, esercitabile dal 2013, sulla base del vigente comma 7 del citato art. 6, non essendo scontato alcun effetto nelle stime 2013-2015 contenute nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dello scorso settembre, alla modifica proposta non si ascrivono effetti.

Per quanto concerne, infine, il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, poiché le stesse introducono delle facoltà per le regioni di intervenire sulla struttura del tributo mediante previsione di nuove forme di agevolazione fiscale - con oneri a carico dei propri bilanci, secondo quanto disposto dal successivo comma 8 del medesimo articolo 6 - alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

#### Comma 45-ter IMU Comune di Marsciano

La proposta normativa in esame, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 74/2012, prevede (comma 3-ter) una specifica disciplina IMU per il comune di Marsciano. In particolare, viene stabilito che l'IMU sugli immobili di proprietà comunale non sia considerata ai fini delle variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011).

Sulla base della distribuzione del gettito IMU pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale il 15 ottobre 2012, si stima che tale disposizione comporti un onere annuo di circa 70.000 euro in termini di minore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Per quanto riguarda il comma 3-quater viene concessa al comune di Marsciano la facoltà di esentare dalla TOSAP le occupazioni necessarie per la ricostruzione a seguito del sisma del 15 dicembre 2009. In merito, pur in assenza di dati puntuali, si stima un onere di non rilevante ammontare.

#### Comma 45 - quater - SOSE

La disposizione integra di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore del SOSE, in relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

## Tabelle A e B

Conseguentemente, è prevista la riduzione della tabella A, con utilizzo, rispettivamente:

- della voce Ministero dell'economia e delle finanze per 30 milioni di euro per l'anno 2013, 35 milioni per l'anno 2014 e 25 milioni di euro il 2015;
- della voce Ministero dello Sviluppo economico per 10 milioni di euro per l'anno 2013;
- della voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 19 milioni di euro per l'anno 2014, e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- della voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 19 milioni di euro per l'anno 2014, 0,2 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015.

E' altresì prevista la riduzione della tabella B, con utilizzo, rispettivamente:

- della voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013, e 8 milioni di euro l'anno 2014;
- della voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per 10 milioni di euro per l'anno 2013, 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per l'anno 2015;
- della voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 130 milioni di euro per l'anno 2015.

Per quanto riguarda la tabella E, è stata inserita la voce Legge 24 dicembre 1985, n.808, art. 3, lett. A) "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico", relativa Interventi a favore delle imprese industriali, con gli importi di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015. Sono inoltre previsti finanziamenti per complessivi 640 milioni di euro per il periodo 2016-2028.

Per quanto riguarda la quota parte degli oneri non coperti mediante le citate disposizioni di cui all'emendamento 9.1000, si provvede, quanto ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle norme della presente legge che recano minori spese e maggiori entrate.

In particolare, dette disponibilità possono essere rinvenute in quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese, di cui all'em. 1.8000/6000, derivanti dall'introduzione del comma 36-bis dell'articolo 3, relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

## Sezione 2

### Articolo 1, commi 4 - 74

#### (Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri)

#### Riduzioni della spesa rimodulabile

La norma in esame prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l'articolazione stabilita dalla tabella 2 allegata all'articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella a seguire sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti e le revisioni proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei Ministri.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 7, commi 12-15, del decreto- legge 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 135/2012	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238			
proposte spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050			
<b>totale proposte</b>	<b>407.583</b>	<b>337.311</b>	<b>430.288</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
- di cui spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
<b>riduzione lineare</b>	<b>307.942</b>	<b>325.023</b>	<b>111.259</b>	<b>255.005</b>	<b>325.435</b>	<b>111.713</b>
<b>totale ridefinito</b>	<b>715.525</b>	<b>662.334</b>	<b>541.547</b>	<b>615.300</b>	<b>662.300</b>	<b>541.500</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>668.973</b>	<b>623.183</b>	<b>484.496</b>			
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	52.845	37.200	-	45.400	37.200	-
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	52.845	37.200	-			

proposte spese non rimodulabili						
<b>totale proposte</b>	<b>52.845</b>	<b>37.200</b>	<b>-</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	52.845	37.200	-	45.400	37.200	
- di cui spese non rimodulabili	-	-				
<b>riduzione lineare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>totale ridefinito</b>	<b>52.845</b>	<b>37.200</b>	<b>-</b>	<b>45.400</b>	<b>37.200</b>	<b>-</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>52.845</b>	<b>37.200</b>	<b>-</b>			
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>48.428</b>	<b>46.051</b>	<b>51.549</b>	<b>41.600</b>	<b>46.100</b>	<b>51.500</b>
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	18.425	14.831	9.227			
proposte spese non rimodulabili	30.000	-	11.022			
<b>totale proposte</b>	<b>48.425</b>	<b>14.831</b>	<b>20.249</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	18.425	14.831	9.227	18.425	14.831	9.227
- di cui spese non rimodulabili	30.000	-	11.022	23.100	-	11.022
<b>riduzione lineare</b>	<b>75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>totale ridefinito</b>	<b>48.500</b>	<b>44.831</b>	<b>50.249</b>	<b>41.600</b>	<b>44.831</b>	<b>50.249</b>
<b>di cui rimodulabili (compresa tabella A)</b>	<b>18.500</b>	<b>44.831</b>	<b>39.227</b>			
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	<b>149.044</b>	<b>122.599</b>	<b>127.486</b>	<b>128.200</b>	<b>122.600</b>	<b>127.500</b>
proposte versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000			
proposte spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500			
proposte spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000			
<b>totale proposte</b>	<b>149.044</b>	<b>122.600</b>	<b>127.500</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- di cui spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500	91.200	85.600	90.500
- di cui spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>riduzione lineare</b>						
<b>totale ridefinito</b>	<b>149.044</b>	<b>122.600</b>	<b>127.500</b>	<b>128.200</b>	<b>122.600</b>	<b>127.500</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>112.044</b>	<b>85.600</b>	<b>90.500</b>			

<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	1.264	-	1.264			
proposte spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636			
<b>totale proposte</b>	<b>26.800</b>	<b>21.500</b>	<b>25.900</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	1.264	-	1.264	1.264	-	1.264
- di cui spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.736	21.500	24.636
<b>riduzione lineare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>totale ridefinito</b>	<b>26.800</b>	<b>21.500</b>	<b>25.900</b>	<b>23.000</b>	<b>21.500</b>	<b>25.900</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>1.264</b>	<b>-</b>	<b>1.264</b>			
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	182.893	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
proposte versamenti all'entrata	30.000	-	-	-	-	-
proposte spese rimodulabili	103.600	145.400	148.400			
proposte spese non rimodulabili	49.300	52.900	52.900			
<b>totale proposte</b>	<b>182.900</b>	<b>198.300</b>	<b>201.300</b>			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata	30.000	-	-	-	-	-
- di cui spese rimodulabili	103.600	145.400	148.400	90.600	139.400	148.400
- di cui spese non rimodulabili						
<b>(incremento)</b>						
- di cui spese non rimodulabili	49.300	52.900	52.900	25.488	27.349	27.349
<b>riduzione lineare</b>	<b>57.500</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>	<b>57.500</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>
<b>totale ridefinito</b>	<b>240.400</b>	<b>204.300</b>	<b>262.300</b>	<b>173.588</b>	<b>172.749</b>	<b>236.749</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>161.100</b>	<b>151.400</b>	<b>209.400</b>			
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	-	-	-	-	-	-
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili						
proposte spese non rimodulabili						
<b>totale proposte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili						
- di cui spese non rimodulabili						
<b>riduzione lineare</b>						
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	23.014	21.000	31.000	19.800	21.000	31.000
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	23.000	21.000	31.000			
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
- di cui spese non rimodulabili						
<b>riduzione lineare</b>		-	-	-	-	-
<b>totale ridefinito</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.802</b>	<b>21.000</b>	<b>31.000</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
proposte versamenti all'entrata	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
proposte spese rimodulabili	112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
proposte spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
totale proposte	207.000	193.500	209.200	178.081	193.569	209.208
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
- di cui spese rimodulabili	112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
- di cui spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
<b>riduzione lineare</b>		-	-	-	-	-
<b>totale ridefinito</b>	<b>207.000</b>	<b>193.500</b>	<b>209.200</b>	<b>178.081</b>	<b>193.569</b>	<b>209.208</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>112.384</b>	<b>101.270</b>	<b>117.025</b>			
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	236.100	176.400	269.500	-	-	-
<b>assentito</b>						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
- di cui spese non rimodulabili						
<b>riduzione lineare</b>						
<b>totale ridefinito</b>	<b>236.100</b>	<b>176.400</b>	<b>269.500</b>	<b>203.000</b>	<b>176.400</b>	<b>269.500</b>

	<b>di cui rimodulabili</b>	<b>236.100</b>	<b>176.400</b>	<b>269.500</b>			
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>		15.764	8.500	10.400	13.600	8.500	10.400
proposte versamenti all'entrata		16.200	8.900	7.800			
proposte spese rimodulabili (incremento)	-	4.090	- 4.090	- 4.090			
proposte spese non rimodulabili		3.690	3.690	6.690			
<b>totale proposte</b>		<b>15.800</b>	<b>8.500</b>	<b>10.400</b>	-	-	-
<b>assentito</b>							
- di cui versamenti all'entrata		16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
- di cui spese rimodulabili (incremento)	-	4.090	- 4.090	- 4.090	(4.090)	(4.090)	(4.090)
- di cui spese non rimodulabili		3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
<b>riduzione lineare</b>							
<b>totale ridefinito</b>		<b>15.800</b>	<b>8.500</b>	<b>10.400</b>	<b>13.600</b>	<b>8.500</b>	<b>10.400</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	-	<b>4.090</b>	- <b>4.090</b>	- <b>4.090</b>			
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>		55.585	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
proposte versamenti all'entrata							
proposte spese rimodulabili		55.600	51.400	66.700			
proposte spese non rimodulabili							
<b>totale proposte</b>		<b>55.600</b>	<b>51.400</b>	<b>66.700</b>	-	-	-
<b>assentito</b>							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
- di cui spese non rimodulabili							
<b>Ulteriori misure (fondo ISPE)</b>							
<b>riduzione lineare</b>							
<b>totale ridefinito</b>		<b>55.600</b>	<b>51.400</b>	<b>66.700</b>	<b>47.800</b>	<b>51.400</b>	<b>66.700</b>
<b>di cui rimodulabili</b>		<b>55.600</b>	<b>51.400</b>	<b>66.700</b>			
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		64.316	61.276	79.500	55.300	61.300	79.500
proposte versamenti all'entrata							
proposte spese rimodulabili		37.299	26.300	39.500			
proposte spese non rimodulabili		27.000	35.000	40.000			
<b>totale proposte</b>		<b>64.299</b>	<b>61.300</b>	<b>79.500</b>			
<b>assentito</b>							
- di cui versamenti all'entrata							
- di cui spese rimodulabili		37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143

- di cui spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
Ulteriori misure (fondo ISPE )						
riduzione lineare	-	357	357	-	357	357
<b>totale ridefinito</b>	<b>64.299</b>	<b>61.657</b>	<b>79.857</b>	<b>55.300</b>	<b>61.300</b>	<b>79.500</b>
<b>di cui rimodulabili</b>	<b>37.299</b>	<b>26.657</b>	<b>39.857</b>			
<b>Risultato complessivo</b>	<b>1.777.300</b>	<b>1.574.476</b>	<b>1.649.547</b>	<b>1.528.300</b>	<b>1.574.500</b>	<b>1.649.400</b>
proposte versamenti all'entrata	74.359	37.558	36.470			
proposte spese rimodulabili	1.109.502	853.860	1.026.909			
proposte spese non rimodulabili	285.536	252.811	292.803			
totale proposte	1.339.396	1.098.442	1.356.182			
assentito	-					
- di cui versamenti all'entrata	74.359	37.558	36.470	44.837	37.558	36.470
- di cui spese rimodulabili	1.109.502	953.472	1.142.264	955.327	951.069	1.146.006
- di cui spese non rimodulabili	285.536	252.811	292.803	231.927	222.930	262.661
riduzione lineare	365.517	361.380	202.616	312.580	361.792	203.070
<b>totale complessivo ridefinito</b>	<b>1.834.913</b>	<b>1.605.222</b>	<b>1.674.153</b>	<b>1.544.671</b>	<b>1.573.350</b>	<b>1.648.206</b>
<b>differenza obiettivi</b>	<b>57.613</b>	<b>30.746</b>	<b>24.606</b>	<b>16.371</b>	<b>(1.150)</b>	<b>(1.194)</b>
<b>Ulteriori misure (tabella A)</b>		<b>1.269</b>	<b>1.251</b>		<b>1.269</b>	<b>1.251</b>
differenza obiettivi (comprensiva della riduzione della tabella A)	57.613	32.015	25.857	16.371	119	57
<b>totale rimodulabili</b>	<b>1.475.019</b>	<b>1.314.851</b>	<b>1.344.879</b>			
totale rimodulabili su elenco I	1.375.509	1.173.541	1.200.569			
<b>obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)</b>	<b>1.760.554</b>	<b>1.567.664</b>	<b>1.637.683</b>			

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero sia sulle spese rimodulabili, il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell'elenco n. 1 allegato alla legge in esame, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è invece riportato nella relazione tecnica del provvedimento in esame, al fine di fornire un quadro unitario della nuova situazione contabile.

In definitiva, la citata tabella dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dal suddetta tabella 2 del decreto-legge 95 del 2012, evidenziandosi anzi una ridefinizione in aumento dell'obiettivo in termini di saldo netto da finanziare, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

Inoltre, si fa presente che, stante l'oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si riscontrano alcune differenze di



minimo importo, compensate nell'ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 95 del 2012. Di tali differenze si da contezza, per ciascun Ministero interessato, nell'ambito del riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese, indicato nella sezione "C" delle relazioni tecniche a seguire.

Si precisa, peraltro, che per quanto riguarda gli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le riduzioni proposte tengono conto degli emendamenti approvati in V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, che hanno portato alla revisione degli importi iscritti nell'elenco 1, con conseguente modifica delle valutazioni complessive in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene modificato l'elenco 1 allegato all'articolo 2, comma 4, relativamente alle riduzioni delle spese rimodulabili del medesimo Ministero al fine di ripristinare la dotazione finanziaria della Commissione sul diritto di sciopero per permettere la prosecuzione delle attività istituzionali dell'ente.

L'effetto negativo recato dal reintegro del suddetto stanziamento è fronteggiato mediante corrispondenti riduzioni di altre voci di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2013 e mediante utilizzo della tabella A per gli anni 2014 e 2015. Dalle suddette variazioni conseguono le i modifiche alle tabelle A e C del DDL di stabilità.

Per quanto riguarda il predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le riduzioni apportate hanno comportato un miglioramento dei saldi, rispetto agli obiettivi previsti dal decreto-legge 95 del 2012 ed individuati in sede di presentazione del disegno di legge di stabilità, rispettivamente, in termini di saldo netto da finanziare, per 31,6 milioni di euro per l'anno 2014 e per 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per circa 49 milioni di euro per l'anno 2013.

Risulta, pertanto, integralmente riassorbito anche lo scostamento negativo di 32,9 milioni di euro per l'anno 2013, sugli obiettivi prefissati per il Ministero stesso, in termini di indebitamento netto, che risultava assorbito nell'ambito dei saldi iniziali della manovra.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, si precisa, in ordine alle tabelle A e B, che le stesse comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A seguire, si riportano i dati relativi alle riduzioni operate sulle suddette tabelle, operando riduzioni in maniera proporzionale su tutti i Ministeri.

TABELLA A (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	41.184	42.123	42.123	584	1.483	1.483	48.600	43.640	43.640
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	17.592	24.732	24.732	1.552	741	1.657	16.040	23.991	23.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	33.298	30.670	32.670	1.948	1.020	2.188	31.350	29.650	30.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	46.105	46.105	-	1.535	4.428	-	44.570	41.677
MINISTERO DELL'INTERNO	172	18	18				172	18	18
TOTALE	92.246	143.648	145.648	4.084	4.779	9.756	96.162	141.869	138.892

TABELLA B (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	495.852	495.852	-	91	187	-	495.761	495.665
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	44.279	46.430	46.430	6.102	4.901	10.096	38.177	41.529	36.334
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	101.012	120.044	115.044	13.922	12.671	25.016	87.090	107.373	90.028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
<b>TOTALE</b>	<b>145.291</b>	<b>662.326</b>	<b>1.057.326</b>	<b>20.024</b>	<b>17.663</b>	<b>35.299</b>	<b>125.267</b>	<b>644.663</b>	<b>1.022.027</b>

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, si segnala che le suddette riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente.

Nell'ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l'integrazione – prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell'allegato 1 alla medesima tabella C.

Per quanto riguarda infine la tabella E del disegno di legge di stabilità, tali variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra. Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell'allegato 2 della tabella, relativo all'elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

### **Riduzioni della spesa non rimodulabile dei Ministeri**

Le disposizioni, analogamente a quanto è stato previsto dalla legge di stabilità 2012-2014, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione della spesa non rimodulabile, determinando minori oneri per il bilancio dello Stato, con riduzione delle risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

A seguire, si forniscono elementi di dettaglio sulle disposizioni suddette, anche di raccordo rispetto alle corrispondenti variazioni in diminuzione delle spese rimodulabili disposte con il predetto articolo 3, suddivise, per ciascuno dei Ministeri proponenti, in distinte Sezioni, rispettivamente concernenti il riepilogo della riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri nonché il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese. I dati sono riportati in migliaia di euro.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 6 e 7)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili (SNF)	361.031	298.161	373.238

**Sezione B**

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, comma 7)**

**Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (art 1, comma 7)**

La norma prevede la riduzione delle risorse disponibili riferite a talune autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2, concernenti interventi correttivi relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati a finanziare operazioni finanziarie con Istituti di credito e non ancora utilizzati, per il complessivo importo di 46,553 milioni di euro per l'anno 2013, di 39,150 milioni di euro per l'anno 2014 e di 57,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, anche in considerazione che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie

**Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili (solo SNF)	46.553	39.150	57.050

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
Riduzione spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
Riduzione spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
Riduzione lineare	307.942	325.023	111.259	255.005	325.435	111.713

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sezione A

#### Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1,comma 4)

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	52.845	37.200	--

### Sezione B

#### Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, comma 4)

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese rimodulabili	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Sezione A

#### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 9-13)**

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	18.425	44.831	39.227

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 9-13)**

#### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Istituti di patronato e di assistenza sociale e riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione (art 1, commi da 9 a 12)

Le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle Amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 (articolo 7, comma 12) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali devono essere pari a 48.400.000,00 euro per l'anno 2013, 46.100.000,00 euro per l'anno 2014 e 51.500.000,00 euro per il 2015.

Il disegno di legge di stabilità ha originariamente previsto, a tal fine, anche la riduzione del finanziamento riferito agli Istituti di patronato e assistenza sociale; successivamente, la relativa disposizione di cui al comma 9 è stata riformulata, per ripristinare il suddetto stanziamento corrente, provvedendo alla relativa compensazione mediante la riduzione lineare di pari importo delle spese rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del medesimo Ministero previsti, a decorrere dal 2014, dall'art. 7, comma 12, D.L. n. 95/2012.

Contestualmente, nei commi da 10 a 12 viene avviato un processo di riforma dei predetti istituti di patronato al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

La disposizione di cui al comma 13 concorre alla finalità sopra descritta mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di euro 11.022.401,00 a decorrere dall'anno 2015.

**Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili**

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	30.000		11.022

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	48.428	46.051	51.549	41.600	46.100	51.500
Riduzione spese rimodulabili	18.425	44.831	39.227	18.425	44.831	39.227
Riduzione spese non rimodulabili	30.000		11.022	23.100		11.022
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				75	--	--

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Sezione A

#### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 14 - 23)**

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 14-23)**

#### **Misure straordinarie di contenimento della spesa del Ministero della giustizia (art 1, commi 14-23)**

##### **Estensione contributo unificato (comma 15)**

Si opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo le esternalità negative prodottesi a carico dell'amministrazione della giustizia a causa della pendenza di un'impugnazione immotivatamente pendente vengono internalizzate in capo alla parte proponente.

Si prevede, quindi, di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.

Tali modifiche determinano un sicuro maggior gettito allo stato quantificabile seppur in via approssimativa. E' possibile ragionevolmente ritenere che per le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, stimate nella misura del 68% del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000), il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2013	2013
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato (migliaia di €)	27.000	27.000	27.000

## Emendamento 1.71

### Comma 16-bis

Le disposizioni prevedono ulteriori interventi in materia di “giustizia digitale”, da realizzarsi nel corso degli anni 2013 e 2014 e da inserire, mediante opportune integrazioni normative, nell’ambito delle disposizioni in materia già contenute nel decreto-legge n. 179/2012.

In particolare, si prevede l’obbligatorietà del decreto ingiuntivo telematico nonché del deposito telematico degli atti processuali (con la sola esclusione degli atti introduttivi) da parte degli avvocati e degli ausiliari in tutti i tribunali. Si prevede altresì la graduale introduzione delle comunicazioni elettroniche, mediante l’utilizzo della PEC, anche in ambito penale.

L’implementazione delle nuove procedure telematiche potrà realizzarsi attraverso una serie congiunta di interventi che avranno come oggetto il potenziamento *hardware* dei *server*, il potenziamento delle reti, gli interventi tecnici preparatori e relativi applicativi, la formazione e l’assistenza *in loco* per tutti i magistrati e per i cancellieri addetti, l’assistenza telefonica specializzata tramite Help Desk e la dotazione di portatili leggeri con *docking station* ai magistrati.

Dal punto di vista contabile, si segnala che parte degli interventi sopra evidenziati risultano già finanziati dagli ordinari stanziamenti di bilancio della D.G.S.I.A., dai fondi messi a disposizione nell’ambito del progetto “Barca” PCT sud e dagli stanziamenti derivanti dallo stesso decreto-legge n. 179/2012, per un ammontare complessivo di 8.120.000 euro.

In tale ambito di risorse risultano quindi coperti i seguenti interventi:

- Fornitura dei portatili per i magistrati e apparecchiature uffici;
- Potenziamento hardware server (CED);
- Help Desk telefonico;
- Evoluzione software;
- Servizio on-site per l’avvio delle nuove procedure (interventi tecnici preparatori, presidio tecnico e applicativo, formazione utenti e tecnici, supporto al change management) presso 54 tribunali del sud Italia.

Risultano invece da finanziare sia il servizio on site per i 46 tribunali del centro – nord, per un ammontare complessivo di euro 1.400.000 (da realizzarsi entro il 2013) sia il potenziamento generale delle reti connesse all’utilizzo della “banda larga” che comporta un onere annuo per canoni stimato in misura pari a euro 2.100.000 (decorrenza 2013).

Alla copertura dei predetti oneri si potrà far fronte con l’ulteriore quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che determinano un gettito annuo complessivo, a decorrere dall’anno 2012, pari a 17,1 milioni di euro.

Si segnala, al riguardo, che per tali maggiori entrate non è stata attivata nessuna procedura di riassegnazione in favore del Ministero della giustizia risultando pertanto disponibili i fondi necessari alla copertura delle disposizioni in esame.

### *Riepilogo oneri*

*Interventi “Giustizia digitale” integrati dalla proposta emendativa*





<b>Ricorsi ordinari I° grado</b> (incremento contributo da € 600 a € 650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	55.000	€ 600,00	€ 33.000.000,00	
2013	55.000	€ 650,00 (nuova misura)	€ 35.750.000,00	entrata attesa 2013
			<b>€ 2.750.000,00</b>	<b>incremento contributo 2013 su totale 2011</b>
<b>Ricorsi ordinari II° grado CdS e CGARS</b> (incremento contributo da € 600 a € 975)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	8.500	€ 600,00	€ 5.100.000,00	
2013	8.500	€ 975,00 (nuova misura)	€ 8.287.500,00	entrata attesa 2013
			<b>€ 3.187.500,00</b>	<b>incremento contributo 2013 su totale 2011</b>
<b>Ricorsi straordinari CdS e CGARS</b> (incremento contributo da € 600 a € 650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	6.500	€ 600,00	€ 3.900.000,00	
2013	6.500	€ 650,00 (nuova misura)	€ 4.225.000,00	entrata attesa 2013
			<b>€ 325.000,00</b>	<b>incremento contributo 2013 su totale 2011</b>
<b>Ricorsi rito appalti I° grado</b> (incremento contributo da € 4.000 a € 4.800*) *incrementato del 20% calcolato sulla media dei 3 scaglioni previsti				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	4.500	€ 4.000,00	€ 18.000.000,00	
2013	4.500	€ 4.800,00 (nuova misura)	€ 21.600.000,00	entrata attesa 2013
			<b>€ 3.600.000,00</b>	<b>incremento contributo 2013 su totale 2011</b>
<b>Ricorsi rito appalti II° grado CdS CGARS</b> (incremento contributo da € 4.000 a € 7.000*)*incrementato del 50% rispetto alla stima I° grado				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	1.600	€ 4.000,00	€ 6.400.000,00	
2013	1.600	€ 7.000,00 (nuova misura)	€ 11.200.000,00	entrata attesa 2013

			€ 4.800.000,00	incremento contributo 2013 su totale 2011
		Incremento complessivo contributo anno 2013 su totale 2011	€ 14.662.500,00	
<p>N.B. non è stimato l'incremento del contributo unificato relativo ai riti speciali di cui all'art.119 CPA, con esclusione del rito appalti e provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, per i quali il contributo stesso è stato incrementato del 20%</p>				

Le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell'articolo 37 del DL n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

#### Em. 1.84 nuova formulazione

La lettera c) apporta alcune modifiche in materia di contributo unificato nel processo amministrativo relativamente ai ricorsi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti e sui provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti. Inoltre, si prevede il contributo unificato per l'ipotesi in cui venga omessa la dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Inoltre, alla lettera b), comma 20 viene prevista la riassegnazione al Ministero della giustizia del maggior gettito derivante dal comma 6, dalla lettera b) alla lettera r) del citato articolo 37, comma 10, del DL n. 98 del 2011.

Peraltro, nella modifica dell'articolo 37, le risorse per la giustizia civile saranno destinate prioritariamente all'assunzione di personale di magistratura ordinaria e per il solo anno 2013 per completare il percorso formativo dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e dei disoccupati e degli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. Per la realizzazione del progetto si prevede l'utilizzo di un contingente di personale pari a 1.500 unità al quale verrà corrisposta una indennità di circa 450 euro per 11 mesi nel corso dell'anno 2013 (1.500 X 450 euro X 11 mesi = 7.425.000 euro), nonché, dal 2014 a forme di incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e alle spese di funzionamento dei medesimi uffici.

**Comma 20- bis.** Reca una norma di chiarificazione per stabilire che per valore della lite relativamente ai ricorsi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara e relativamente ai ricorsi sui citati provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti si intende la somma delle sanzioni irrogabili.

**Comma 23-bis.** Viene riconosciuta la capacità di stare in giudizio direttamente anche ai funzionari appartenenti agli uffici giudiziari per la gestione del contenzioso in materia di contributo unificato.

**Commi 23-ter e 23-quater.** Le disposizioni in esame riguardano la liquidazione delle spese processuali in favore di pubbliche amministrazioni e si limitano, con chiari intenti di omogeneizzazione dell'ordinamento, semplicemente ad allineare la disciplina in esse richiamata alla regolamentazione già vigente in materia di liquidazione del compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, prevedendo l'applicazione dei parametri fissati nel Decreto Ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140.

**Comma 23-quinquies.** Al fine di allineare la disciplina vigente a quella del ruolo unico istituito con l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012), si prevede che la graduale assunzione delle funzioni di componente di commissione tributaria, da parte dei candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, avvenga previo espletamento di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Inoltre, si prevede che le domande di trasferimento dei componenti in sovrannumero siano proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari, sia per la copertura di altre sedi.

Le disposizioni sono di carattere ordinamentali e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Comma 23-sexies.** L'iniziativa in esame, al fine di rendere possibile all'Avvocatura dello Stato l'efficace svolgimento dei compiti, aggiuntisi al già gravoso carico istituzionale, di rappresentanza davanti ai giudici amministrativi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei giudizi che questa è stata legittimata a promuovere dall'art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, autorizza la spesa di euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013 per consentire all'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di effettuare il reclutamento di un ulteriore limitato contingente di Avvocati dello Stato.

Si tratta, in sostanza di quattro unità risultate idonee al concorso di Avvocato dello Stato, già espletato, alla I classe di stipendio. Gli oneri da sostenere sono stati calcolati tenendo conto che tre delle suddette unità provengono dalla carriera di Procuratore dello Stato e sono già in servizio presso l'Avvocatura che già sostiene i relativi oneri ed una unità appartiene al ruolo dei magistrati ordinari con la qualifica di Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità.

Il costo da sostenere a regime dal 2013, calcolato con le tabelle stipendiali vigenti attualmente, comprensivo di IRAP e contributi a carico dell'Amministrazione, ammonta ad euro 271.766,31, ed è così determinato:

n. 3 unità interne € 74.876,01 (€ 54.126,63 importo lordo, € 4.600,77 per IRAP ed € 16.148,61 quali contributi a carico dell'Amministrazione).

Per tali unità provenienti dalla carriera di Procuratore dello Stato, si precisa che la spesa è stata determinata in termini di differenziale tra il trattamento economico in godimento (comprensivo di stipendio, IIS, 13ª mensilità e indennità di cui all'art. 2 l. n. 425/1984) e quello spettante a seguito della nomina ad Avvocato alla I classe.

n. 1 unità esterna € 196.890,30 (€ 143.093,07 importo lordo, € 12.162,91 per IRAP ed € 41.634,32 quali contributi a carico dell'Amministrazione).

Si fa presente che tale unità idonea appartiene al ruolo dei magistrati ordinari, con la qualifica di "Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità" equipollente di

- Avvocato dello Stato alla III classe di stipendio e che poiché il trattamento economico in godimento è superiore rispetto a quello spettante come Avvocato dello Stato alla I classe di stipendio, allo stesso verrebbe attribuito, oltre al trattamento economico relativo a quest'ultima qualifica, l'assegno personale previsto dall'art. 3, comma 57, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.

**Riepilogo oneri**

N. 3 unità già in servizio presso l'avvocatura	€	74.876,01
N. 1 unità esterna proveniente dalla magistratura	€	196.890,30

**Totale oneri** € 271.766,31

Si precisa, infine, che i suddetti oneri sono stati calcolati sulla base degli importi stipendiali determinati per l'anno 2011 in applicazione del d.P.C.M. – di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze – in data 23 giugno 2009, senza tener conto degli effetti recati dall'art. 9, comma 22, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012.

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della giustizia**

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
Riduzione spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486	91.200	85.600	90.500
Riduzione spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Riduzione lineare	-	-	-	-	-	-

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Sezione A

#### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 24-30)**

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	1.264	-	1.264

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 24-30)**

#### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri**

**(art 1, commi 24-30)**

#### **ISE**

Le disposizioni di cui al presente schema di articolo da inserire nella legge di stabilità per il 2013 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo pari a 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 21,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25,9 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, i commi 25 e 26 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del DPR n. 18/67 nonché all'articolo 658 del d. lgs. N. 297/94 pari complessivamente a 6 milioni di euro, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante.

In applicazione della norma introdotta dal comma 27 dell'articolo che si propone, l'Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa, tra le quali il decreto interministeriale da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge da parte del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previsto nell'articolato. Tali interventi riguarderanno in particolare l'introduzione di un prelievo nella misura dell'1,5 per cento sull'importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/67, nonché un'adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero.

Il comma 28 dispone il definanziamento totale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero". Il risparmio conseguente ammonta ad euro 5.921.258, pari alla quota residua dell'autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 29 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea), prorogandone la riduzione di spesa già disposta con riferimento al solo anno 2012 lo scorso anno anche al triennio 2013-2015. Rispettivamente, l'autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2013, ad euro 5.963.544 per l'anno 2014 e ad euro 9.100.000 per l'anno 2015. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Al comma 30 si dispone il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contributo a favore dell'ICS- Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna. La riduzione, pari ad euro 3.615.198 annui a decorrere dal 2013, è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell'Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all'attività dell'International Center for Science and Technology (ICS) di cui l'Italia è unico contributore.

#### Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636

#### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
Riduzione spese rimodulabili	1.264	--	1.264	1.264	-	1.264
Riduzione spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.721	21.262	24.398
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				15	238	238

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Sezione A

### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 31 -47)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	161.100	151.400	209.400

## Sezione B

### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 32 -47)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	49.300	52.900	52.900

### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**(art 1, commi 32 e 33)**

#### **Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA**

Le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo sono coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DSGA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario.

Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

Quindi, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno



stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

**(art 1, commi 34 e 35)**

#### **Commissioni per il concorso a docente**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, consentendo viceversa di poter corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

**(art 1, commi 36-47)**

#### **(Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)**

**Comma 36.** Il comma in questione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il MIUR dismetta la sede di p.le Kennedy, a Roma. Detta sede misura circa 32.000 mq ed ospita circa 450 persone afferenti le strutture del Dipartimento per l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Oltre a tale sede il MIUR oggi dispone, a Roma, della sede storica di Viale Trastevere e di due sedi contigue in Via Carcani e in Viale Ippolito Nievo. Attualmente la sede di Viale Trastevere può ospitare ulteriore personale e quella di Via Carcani (circa 18.000 mq) è completamente vuota in attesa di una ristrutturazione da effettuare a seguito di apposita gara già avviata. Il personale oggi in servizio presso la sede di p.le Kennedy potrà essere inserito nelle sedi di Viale Trastevere e Via Carcani o anche solo in quest'ultima, continuando comunque a garantire una superficie per addetto pari a 40 mq. Quindi l'Amministrazione può far fronte alla dismissione di p.le Kennedy avvalendosi delle sole sedi residue. La fattibilità dell'operazione è stata peraltro verificata mediante un apposito studio tecnico. Conseguentemente il comma proposto comporta il venir meno della spesa attualmente sostenuta per l'affitto della sede dismessa, cioè 6 milioni l'anno a decorrere dal 2014.

**Comma 37.** il comma prevede la riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per euro 20 milioni annui a decorrere dal 2013. Si tratta di una autorizzazione di spesa su cui non gravano impegni pluriennali o altri diritti. Infatti detto fondo trova destinazione con direttive annuali. Quindi il comma in questione comporta una riduzione di spesa di euro 20 milioni l'anno.

**Comma 38.** il comma prevede che dal conto di tesoreria unica n. 3001, sul quale è iscritto il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, siano versati alle entrate dello Stato euro 30 milioni nell'anno 2013. Il FAR è un Fondo destinato sia a contribuzioni a fondo perduto che a credito agevolato in favore di aziende per progetti di ricerca applicata. Alla data del 21 novembre 2012 il

citato conto di tesoreria presenta una disponibilità di euro 363 milioni.

**Comma 39.** Le somme disponibili per la contrattazione accessoria del comparto scuola, ammontanti complessivamente a 1.481 milioni, comprendono una quota di euro 1.161 milioni riferita al cd. Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS). Detto fondo è assegnato alle istituzioni scolastiche in base a tre parametri (numero plessi, organico di diritto complessivo ed organico di diritto dei soli docenti di scuola secondaria di II°) il cui valore è diminuito rispetto al momento in cui i rispettivi moltiplicatori furono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Ne consegue che, nelle more di una specifica contrattazione, non tutto il FIS è assegnabile alle scuole. In particolare, la quota non assegnata nell'a.s. 2011/2012 ammonta ad euro 95,52 milioni. Considerato che il numero dei plessi e la consistenza dell'organico rimarranno costanti a decorrere dall'a.s. 2012/2013, tale quota rimarrà anch'essa costante. L'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 prevede però che le risorse disponibili per la contrattazione accessoria siano ridotte, negli anni 2011, 2012 e 2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che nel caso della scuola ha toccato un punto di minimo nell'a.s. 2011/2012. In attuazione di tale disposto, il FIS è stato ridotto nel citato a.s. di euro 47,85 milioni. Quindi, della quota di euro 95,52 milioni del FIS non assegnata alle scuole, residuano euro 47,67 milioni disponibili. Quindi è possibile ridurre di euro 47,5 milioni il FIS senza intervenire su obbligazioni in essere o diritti acquisiti.

**Comma 40.** Si dispone la riduzione di euro 83,6 milioni nell'anno 2013, euro 119,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 122,4 a decorrere dall'anno 2015 del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 4, comma 82 della legge n. 183 del 2011, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su cui sono confluite le economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 del medesimo articolo, non destinate al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

**Comma 41.** Le riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti non sono sufficienti, in termini di saldo netto e di indebitamento, al fine di conseguire per intero gli obiettivi prefissati. Quindi all'elenco 1, allegato al disegno di legge in questione, è prevista una ulteriore riduzione di 57,5 milioni nell'e.f. 2013, 6 milioni nell'e.f. 2014 e 61 milioni a decorrere dall'e.f. 2015, ottenuta mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del MIUR.

**Comma 42** Viene modificato il periodo di riferimento per la fruizione delle ferie del personale docente che nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, dura dal 1° luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione attuale esso coincide con il periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che in sostanza, va ricomprendere anche le feste, le sospensioni natalizie e pasquale oltre il predetto periodo di sospensione estiva; la norma ha quindi riflessi positivi in termini di efficienza e consente maggiori ambiti di fruibilità delle ferie specie con riferimento al personale supplente.

**Comma 43.** Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruita dai dipendenti pubblici.

Tuttavia in relazione alla peculiarità del personale a tempo determinato del comparto scuola l'applicazione della predetta normativa potrebbe determinare effetti tali da ingenerare contenzioso dai possibili esiti negativi per lo Stato.

Infatti, nel comparto scuola può verificarsi il caso di dipendenti a tempo determinato che non

possono fruire per intero delle ferie loro spettanti, anche con il nuovo periodo di riferimento definito dal comma 42, che potrebbe rivelarsi insufficiente a consentire il godimento delle ferie per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche, breve e saltuario.

Infatti:

- i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;
- i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

Si ritiene quindi, che la disposizione introdotta consenta di evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie, che sarebbero attivate dal personale che per motivi giuridici oggettivi non potrebbe usufruire delle ferie maturate.

Analogo discorso vale per il personale ATA supplente, inserito nell'attuale disposizione al fine di evitare disparità di trattamento ed ulteriore contenzioso.

La norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del DL 98/2011.

**Comma 44.** La disposizione è funzionale a consentire la pronta applicazione dei commi 42 e 43.

**Comma 45.** L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448 prevede che : "L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a trecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". Tali avvalimenti vengono ridotti a decorrere dall'a.s. 2013/2014 di centocinquanta unità, passando da 300 unità a 150 unità.

Inoltre, la norma richiamata prevede che : "Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità". Anche tali utilizzazioni presso le associazioni professionali vengono ridotte rispettivamente di cinquanta unità; pertanto, passano da 100 unità a 50 unità.

Ai sensi del già richiamato articolo 26, comma 8, le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori.

La lettera a) della norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, a 150, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 40 dirigenti scolastici e 110 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 110 unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di

istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di  $33.105,21 \times 110 = 3,7$  milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

La lettera b) della norma proposta prevede una riduzione complessiva di 50 unità rispetto alle 100 previste a legislazione vigente. Nell'anno scolastico in corso, le 100 posizioni sono occupate da 5 dirigenti scolastici e 95 docenti. Presumibilmente a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 5 dirigenti scolastici e 45 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 50 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di  $33.105,21 \times 50 = 1,7$  milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a  $3,7 + 1,7$  milioni di euro, per un totale di 5,4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 5,4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

#### **Riepilogo effetti finanziari della normativa sopraindicata**

(milioni)

	2013	2014	2015 c ss.
Dismissione sede piazzale Kennedy		6	6
Riduzione FIRST	20	20	20
Riduzione ex FAR (versamento in entrata)	30		
Riduzione competenze accessorie comparto scuola	47,5	47,5	47,5
Riduzione fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, ecc.	83,6	119,4	122,4
Taglio lineare	57,5	6	61
Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni	1,8	5,4	5,4
TOTALE SNF	240,4	204,3	262,3
OBIETTIVO SNF	240,4	172,7	236,7
TOTALE IND. NETTO	173,6	172,7	236,7
OBIETTIVO IND. NETTO	157,3	172,7	236,7

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca**

<b>Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b>	<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>			<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)</b>	240.400	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
<b>Riduzione spese rimodulabili</b>	103.600	145.400	148.400	90.600	139.400	148.400
<b>Riduzione spese non rimodulabili</b>	49.300	52.900	52.900	25.488	27.349	27.349
<b>Riduzione lineare</b>	57.500	6.000	61.000	57.500	6.000	61.000

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei  
Ministeri (art.1, comma 4)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000

**Sezione B**

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei  
Ministeri (art. 1, comma 4)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	23.014	21.011	30.996	19.800	21.000	31.000
Riduzione spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				- 2		

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Sezione A

#### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 48-56)**

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 49-56)**

#### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art 1, comma 49)**

#### **Riduzione contributo per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia**

La norma propone una riduzione, per euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015. (cap. 7501), dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale, disposto dall'articolo 1, comma 981 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia

Con D.I. MIT/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché ad oggi l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto, quindi, ad alcuna erogazione, si riduce detto contributo per coprire le riduzioni di spesa di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

#### **(art 1, comma 50)**

#### **Riduzione risorse mutui fondo per ferrovie in regime di concessione**

Con la presente norma si propone una riduzione di spesa di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013, capito 7141, piano gestionale 1. Tale autorizzazione di cui all'art. 13, comma 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è relativa agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge 22 dicembre 1986 n. 910 per la realizzazione degli investimenti.

La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale.

**(art 1, comma 51)**

**Riduzione risorse mutui per interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa**

Con la presente norma si propone una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, per euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.(cap. 7403/6) relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa. Tale riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

**(art 1, comma 52)**

**Sistema integrato controllo traffico marittimo – VTS (Cap. 7838/01)**

La proposta riduzione del contributo di cui all'articolo 39 della legge 1 agosto 2002, n. 166, viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata con la stipula del Contratto Rep. N° 3157/2005 in data 7 dicembre 2005 e relativi Atti aggiuntivi. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

**(art 1, comma 53)**

**Rafferma in servizio Capitanerie di porto (Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)**

Il definanziamento, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'ordinamento militare", è necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il citato articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina "Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto" e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuandone l'entità.

In particolare, tali consistenze, a norma dell'articolo 2217 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, l'articolo 954 del "Codice dell'ordinamento militare" prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, vengono quantificate le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, mediante il decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:



- non arruolare, per l'anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a euro 3.196.670,00);
- non concedere, a decorrere dall'anno 2013, il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093,00).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093,00 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670,00, un risparmio totale pari a euro 10.249.763,00, come si evince dalla tabella seguente.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

MISURA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento VFP 1	12.688,00	4.870,00	4.337,00	21.895,00	146	3.196.670
Rafferma VFP 1	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093
<b>TOTALE</b>						<b>10.249.763</b>

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Rafferma VFP 1	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	4.284.400,93	2.948.192,87
2043	02	Imposte a carico del dipendente	2.443.543,50	1.681.457,37
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	677.509,33	466.209,45
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	2.212.923,83	1.522.762,78
2066	01	Imposta regionale	631.385,41	434.470,53
<b>RIDUZIONE TOTALE</b>			<b>10.249.763,00</b>	<b>7.053.093,00</b>

**(art 1, comma 54)**

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto

(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)

Il ridimensionamento del numero di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, si rende necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del

- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Corpo, ai sensi dell'articolo 939 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell'articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

Ciò premesso, viene ridotto il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, di 40 unità per l'anno 2013 e di 50 a decorrere dall'anno 2014, rideterminandolo in:

- 210 per l'anno 2013 (risparmio pari a euro 2.013.120,00);
- 200 a decorrere dall'anno 2014 (risparmio strutturale pari a euro 2.516.400,00).

Con tali misure, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi, per l'anno 2013, pari a euro 2.013.120,00 e risparmi strutturali, dall'anno 2014, pari a euro 2.516.400,00, come si evince dalle tabelle seguenti.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUPP	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	40	2.013.120

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUPP	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	50	2.516.400

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	841.484,16	1.051.855,20
2043	02	Imposte a carico del dipendente	479.927,81	599.909,76
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	133.067,23	166.334,04
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	434.632,61	543.290,76
2066	01	Imposta regionale	124.008,19	155.010,24

<b>RIDUZIONE TOTALE</b>	<b>2.013.120,00</b>	<b>2.516.400,00</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

**(art 1, comma 55)**

– Allievi dell'Accademia Navale – Passaggio a Nomina Diretta  
(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)

La formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto avviene in Accademia Navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso.

Infatti, ai sensi dell'articolo 652 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Optando, quindi, per questo tipo di reclutamento, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l'anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015. Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinarsi degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695,00, euro 423.475,00 ed euro 919.120,00, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	COSTO UNITARIO (trimestrale) in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	4.234,75	20	84.695,00

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	20	338.780,00
				trascinamento anno precedente	84.695,00
				<b>RIDUZIONE TOTALE</b>	<b>423.475,00</b>

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2015:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	FRAZIONE DI ANNO	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	0	16.939,00	0.75	20	254.085,00
Riduzione Allievi A.N.	28.478,00	10.930,00	8.904,00	48.312,00	0.25	20	241.560,00

trascinamento anni precedenti	423.475,00
<b>RIDUZIONE TOTALE</b>	<b>919.120,00</b>

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014	RIDUZIONE ANNO 2015 E SS
2043	01	Componente netta	35.402,51	177.012,55	384.192,16
2043	02	Imposte a carico del dipendente	20.191,29	100.956,44	219.118,21
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	5.598,34	27.991,70	60.753,83
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	18.285,65	91.428,25	198.438,01
2066	01	Imposta regionale	5.217,21	26.086,06	56.617,79
<b>RIDUZIONE TOTALE</b>			<b>84.695,00</b>	<b>423.475,00</b>	<b>919.120,00</b>

**(art 1, comma 56)**

**Riduzione risorse destinate al Registro italiano dighe**

La norma, limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l'importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dall'articolo 55, comma 1-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di n. 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

**Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata**

Riduzioni delle spese del	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
---------------------------	---------------------------	---------------------

	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.479	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
Riduzione spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625
Riduzione spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	-61	--

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Sezione A

#### Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, comma 4)

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500

### Sezione B

#### Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, comma 4)

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della difesa

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Sezione A

### **Aumento degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 57-58-60-61-62)**

Incremento delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di incremento delle spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090

## Sezione B

### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 58-60-61-62)**

#### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**

**(art 1, comma 58)**

#### **Versamento ISA**

La norma utilizza parzialmente le risorse disponibili in ISA spa per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il versamento in entrata del bilancio dello Stato delle somme di 16,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013, 8,9 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e 7,8 milioni di euro entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Denominazione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a	16,2	8,9	7,8	16,2	8,9	7,8

Importi in milioni di euro

**(art 1, comma 59)- EIPLI**

Trattasi di proroga della sospensione delle procedure esecutive e di azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo e l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia) fino al 30 settembre 2014. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

**(art 1, comma 60)**

#### **Reintegro stanziamenti per enti di ricerca**

La norma prevede che la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (allegato 3 del decreto medesimo), è rideterminata per ciascuno

degli anni del triennio 2013-2015 in euro 3.631.646.

L'onere della disposizione in esame è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio 2013-2015 e trova compensazione nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio per il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del D.L. n.95/2012.

**(art 1, comma 61)**

**Riduzione sgravi contributivi**

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio, la norma prevede una riduzione dei benefici di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 62,4 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La norma in parola modifica quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) che aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dai citati artt. 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Tali benefici sono stati poi ridotti nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Per effetto dell'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in esame, lo stanziamento del capitolo n. 1485 "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella.

EFFETTO SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE	2013	2014	2015	2016 e successivi
Riduzione sgravi contributivi settore pesca	3,69	3,69	6,69	10,4

importi in milioni di euro

**Articolo 1, comma 62**

**Versamento in entrata somme disponibili in bilancio Agea**

La disposizione comporta una modifica all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n.83/2012, stabilendo che le somme disponibili nel bilancio di Agea, pari a 19,8 milioni di euro, destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

**Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata**

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	3.690	3.690	3.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800



**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	15.764	8.533	10.431	13.600	8.500	10.400
Reintegro spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Riduzione spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## Sezione A

### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 63-65)**

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700

## Sezione B

### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 64-65)**

#### **Articolo 1, comma 64**

##### **Sospensione contributi su interventi per restauro**

La disposizione prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42/2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non sono pagati tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

#### **Articolo 1, comma 65**

##### **Versamenti in entrata da giacenze contabilità speciali Mibac**

La disposizione apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per garantire il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

**Sezione C**  
**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero per i beni  
e le attività culturali**

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	55.585	51.405	66.670	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sezione A

#### **Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.1, commi 66-74)**

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 1, commi 67-74)**

#### **Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero della salute (art 1, commi 67-74)**

Assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione,

Commi 67-68 - La misura è volta alla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l'Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già dal 2011 un'economia di gestione dell'attività, in modo da assicurare risparmi di spesa per 5 milioni di euro annui.

La proposta di tale riduzione è connessa al processo in atto di razionalizzazione del servizio e della correlata stabilizzazione dell'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012, da conseguirsi con l'emanazione, entro il 28 febbraio 2013, di apposito decreto ministeriale.

#### **Assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale**

Commi 69-74 - Con le disposizioni in esame si prevede che dal 1° gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i. che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunità Europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale".

Il principio su cui si basano le disposizioni è quello di ribadire il nesso tra residenza del

- cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente) legittimando, pertanto l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero di tale residente sia dei ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

Dalla diretta imputazione ai bilanci regionali dei costi relativi alla mobilità internazionale, le regioni potrebbero intensificare i propri strumenti di governo della programmazione sanitaria in ambito regionale attraverso:

- o azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all'estero per i cittadini italiani che potrebbero, invece, ricevere la richiesta assistenza dalle strutture sanitarie presenti sui propri territori o su quelli di altre regioni, dando anche luogo a maggiori economie di scala;
- o azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie.
- o un aumento delle partite creditorie v/estero e ad una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

Dall'attuazione della presente normativa vengono previsti risparmi di spesa quantificati rispettivamente in € 22 milioni per l'anno 2013, € 30 milioni per l'anno 2014 ed € 35 milioni per l'anno 2015 e seguenti, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618.

Per quanto sopra esposto, lo Stato, nelle more della definitiva riorganizzazione del settore di che trattasi, continuerebbe a garantire la gestione contabile delle spese connesse alla mobilità internazionale, attraverso il capitolo di spesa 4391 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, per il quale viene comunque previsto a regime il mantenimento in bilancio di una quota di circa 68 milioni di euro (102.984.164 - 35.000.000) per assicurare il necessario raccordo Stato – Regioni.

#### ***Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili***

<b>Riduzioni delle spese del Ministero della salute</b>	<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della salute

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	64.316	61.276	79.457	55.300	61.300	79.500
Riduzione spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
Riduzione spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	357	357

L'unita relazione tecnica è stata predisposta mediante accorpamento in un unico testo delle relazioni tecniche già verificate a corredo dei relativi emendamenti approvati nel corso dell'esame del presente DDL dalla V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Pertanto, essa viene verificata positivamente a condizione che le disposizioni inserite nel testo del maxi emendamento corrispondano esattamente alla formulazione dei suddetti emendamenti; ciò considerato il limitato tempo a disposizione per la verifica.

Con riferimento alle disposizioni inserite nel testo del maxi emendamento in relazione agli emendamenti approvati nel corso delle seduta odierna della predetta Commissione, si comunica che le medesime recano effetti finanziari onerosi idoneamente ed adeguatamente compensati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

positivo (\*)



negativo



(\*) La presente relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che le corrispondenti disposizioni contenute nel testo del maxi emendamento vengano riformulate nel senso di seguito riportato:

- all'articolo 1, comma 83, apportare la seguente modifica:

sostituire le parole da <<Le risorse derivanti>> fino alla fine del comma, con le seguenti: «Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

- all'articolo 1, comma 86 bis, sostituire la lettera b) come segue:

b) al comma 1, le parole: "in unica soluzione nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2013 e 2014"».

- il comma 131 deve essere trasposto nel comma 130 in quanto incrementa l'autorizzazione di spesa ivi prevista. Pertanto il comma 130 va riformulato nei seguenti termini ed il comma 131 va soppresso.

"130. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

~~131. Al fine di ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto il 30 gennaio 2012, all'articolo 2, comma 11, le parole: "di 530 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029."~~

- il comma 132 dell'articolo 1 va riformulato nei seguenti termini:

"132. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima Regione per le finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241 del 1968".

- all'articolo 1, comma 134-ter, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria."

Conseguentemente,

sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Si segnala, inoltre, la necessità di apportare le seguenti modificazioni al testo del maxi emendamento:

Ai fini del coordinamento interno del testo, al comma 94, le parole “In funzione delle disposizioni recate dal comma 95” devono essere sostituite dalle seguenti: “In funzione delle disposizioni recate dal comma 93”.

Il comma 204 dell’articolo 1, va modificato come segue:

Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l’Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno due delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;

b) ai soli soggetti finanziatori:

- 1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate;
- 2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.

Si rappresenta la necessità che all’articolo 1, dopo il comma 96, venga inserito il seguente comma:

“96-bis. A decorrere dall’anno 2012, la quota delle risorse di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Le singole Regioni provvedono all’assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.”.

- Il comma 248 va espunto in quanto sostituito dal comma 247-octies.

Il Ragioniere Generale dello Stato

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della salute

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	64.316	61.276	79.457	55.300	61.300	79.500
Riduzione spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
Riduzione spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	357	357

L'unita relazione tecnica è stata predisposta mediante accorpamento in un unico testo delle relazioni tecniche già verificate a corredo dei relativi emendamenti approvati nel corso dell'esame del presente DDL dalla V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Pertanto, essa viene verificata positivamente a condizione che le disposizioni inserite nel testo del maxi emendamento corrispondano esattamente alla formulazione dei suddetti emendamenti; ciò considerato il limitato tempo a disposizione per la verifica.

Con riferimento alle disposizioni inserite nel testo del maxi emendamento in relazione agli emendamenti approvati nel corso delle seduta odierna della predetta Commissione, si comunica che le medesime recano effetti finanziari onerosi idoneamente ed adeguatamente compensati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi  
e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, della legge 31  
dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

19 DIC. 2012

positivo (\*)

negativo

(\*) La presente relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che le corrispondenti disposizioni contenute nel testo del maxi emendamento vengano riformulate nel senso di seguito riportato:

- all'articolo 1, comma 83, apportare la seguente modifica:

sostituire le parole da <<Le risorse derivanti>> fino alla fine del comma, con le seguenti: «Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

- all'articolo 1, comma 86 bis, sostituire la lettera b) come segue:

b) al comma 1, le parole: "in unica soluzione nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2013 e 2014"».

- il comma 131 deve essere trasposto nel comma 130 in quanto incrementa l'autorizzazione di spesa ivi prevista. Pertanto il comma 130 va riformulato nei seguenti termini ed il comma 131 va soppresso.

“130. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

~~131. Al fine di ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto il 30 gennaio 2012, all'articolo 2, comma 11, le parole: "di 530 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029."~~

- il comma 132 dell'articolo 1 va riformulato nei seguenti termini:

“132. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima Regione per le finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241 del 1968”.

- all'articolo 1, comma 134-ter, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.


9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria."

Conseguentemente,

sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA -EMENDAMENTI SENATO

Allegato n. 3

Art.	Comma	Descrizione	e/s		SNF				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO			
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	81-bis	Rideterminazione trattamento fine servizio statali	s	c	1,0	7,0	13,0	20,0	1,0	7,0	13,0	20,0	1,0	7,0	13,0	20,00
1	81-bis	Fispe	s	c	-1,0				-1,0				-1,0			
1	81-bis	Tabella A - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	s	c		-7,0				-7,0				-7,0		
1	81-bis	Tabella A - Ministero Istruzione, università e ricerca	s	c			-13,0	-20,0			-13,0	-20,0			-13,0	-20,00
1	23 sexies	Assunzioni Avvocatura dello Stato	s	c		0,272	0,272	0,272		0,139	0,139	0,139		0,139	0,139	0,139
1	23 sexies	Tabella C MEF - PCM	s	c		-0,272	-0,272	-0,272		-0,272	-0,272	-0,272		-0,272	-0,272	-0,27
1	91	Minore concorso alla manovra Comuni - Fondo solidarietà comunale dotazione iniziale	s	c		250,0				250,0				250,0		
1	92-septies	Copertura minor concorso alla manovra Comuni - Versamento CS 1778	e	ext		250,0										
1	92-septies	Copertura minor concorso alla manovra Comuni - Fondo compensazione contributi pluriennali	s	k						-250,0				-250,0		
1	92-bis	Contributo a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato- Comuni	s	c		450,0										
1	92-bis	Contributo a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato - Province	s	c		150,0										
1	92-bis	Contributo a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato- Comuni	s	c		150,0										
1	92-bis	Contributo a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato - Province	s	c		50,0										
1	92-sexies	Versamento in entrata contabilità speciale 1778	e	ext		600,0										
		Alleggerimento Patto piccoli Comuni	s	c						180,0				180,0		
		Patto di stabilità interno - enti sperimentazione art. 36 d.lgs. 118/2011	s	c						20,0				20,0		
3	36bis	Rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non quotate	e	t		200,0	100,0	100,0		200,0	100,0	100,0		200,0	100,0	100,00
3		Tabella A MEF	s	c				-13,0				-13,0				-13,00
3		Tabella A MIUR	s	c				-20,0				-20,0				-20,00
1	91-bis	Aumento dotazione Fondo solidarietà comunale	s	c		150,0				150,0				150,0		
1	91-bis	Versamento in entrata contabilità speciale 1778	e	ext		150,0										
1	91-bis	Fondo compensazione contributi pluriennali	s	k						-150,0				-150,0		
2	10bis	Funzionamento Agenzia beni sequestrati e confiscati	s	c		1,274	1,274	1,274		1,274	1,274	1,274		1,274	1,274	1,27

Art.	Comma	Descrizione	e/s	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
2	10bis	Fondo esigenze correnti interno - art. 3, c. 151, legge n. 350/2003	s	-1,274	-1,274	-1,274	-1,274				
		Cumulo periodi contributivi calcolo pro-quota	s	38,0	38,0	38,0	38,0				
		Cumulo periodi contributivi calcolo pro-quota - effetti fiscali	e	6,0	6,0	6,0	6,0				
		Fondo per il finanziamento di sgravi	s	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0				
		Minori sgravi contributivi per incentivare la	e	32,0	32,0	32,0	32,0				
		contrattazione di secondo livello.	c								
		BfI - Banca europea investimenti	s	1,617,0	1,617,0	1,617,0	1,617,0				
		Versamento in entrata contabilità speciale 1778	ext								
		Riprogrammazione restituzioni e rimborsi	s	-83,6	-83,6	-83,6	-83,6				
		Imposta sostitutiva - limite riserve tecniche con	e	0,0	0,0	0,0	0,0				
		decalage	e	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0				
		Tassazione polizze vita aziendali storiche	e	142,8	142,8	142,8	142,8				
Tassazione polizze vita aziendali storiche - trap	s	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2						
Tassazione polizze vita aziendali storiche - trap	e	3,1	3,1	3,1	3,1						
Limite imposte di bollo a 4,500 solo sulle persone non fisiche	e	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6						
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione - Art. 18, c.1, lt. A), D.l 185/2008	s	200,0	200,0	200,0	200,0						
Fondo per il finanziamento di sgravi	s	-118,0	-118,0	-118,0	-118,0						
contributivi per incentivare la contrattazione di	s										
secondo livello.	c										
Minori sgravi contributivi per incentivare la	e	118,0	118,0	118,0	118,0						
contrattazione di secondo livello	c										
Versamento entrata INPS	ext	82,0	82,0	82,0	82,0						
22-sexies	22-sexies	Minorre spesa per interventi a carico del fondo di	s								
rotazione	s										
43-undecies	43-undecies	Esenzione presidenti Enti parco gratuita	s	1,0	1,0	1,0	1,0				
partecipazione	s										
Fondo fitti immobili	c										
43-undecies	43-undecies	Soppressione IMU riservata all'erario	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
Soppressione IMU riservata all'erario	e										
2bis	2bis	Riserva all'erario IMU immobili ad uso produttivo	e	4,733,6	4,733,6	4,733,6	4,733,6				
2bis	2bis	classe D (RSO+RSS)	t								
2	2	22bis - 22duodecies	e	51,00	51,00	51,00	51,00				
2	2	22bis - 22duodecies	c								
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,274	-1,274	-1,274	-1,274				
2	2	22bis - 22duodecies	s	60,00	60,00	60,00	60,00				
2	2	22bis - 22duodecies	c	9,00	9,00	9,00	9,00				
2	2	22bis - 22duodecies	e	8,0	8,0	8,0	8,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	51,0	51,0	51,0	51,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,274	-1,274	-1,274	-1,274				
2	2	22bis - 22duodecies	s	38,0	38,0	38,0	38,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	6,0	6,0	6,0	6,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	32,0	32,0	32,0	32,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	43,0	43,0	43,0	43,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	51,0	51,0	51,0	51,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	113,9	113,9	113,9	113,9				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,617,0	-1,617,0	-1,617,0	-1,617,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	126,8	126,8	126,8	126,8				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-83,6	-83,6	-83,6	-83,6				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	51,2	51,2	51,2	51,2				
2	2	22bis - 22duodecies	s	142,8	142,8	142,8	142,8				
2	2	22bis - 22duodecies	s	3,10	3,10	3,10	3,10				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-20,50	-20,50	-20,50	-20,50				
2	2	22bis - 22duodecies	s	113,90	113,90	113,90	113,90				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00				
2	2	22bis - 22duodecies	s	51,20	51,20	51,20	51,20				
2	2	22bis - 22duodecies	s	75,1	75,1	75,1	75,1				
2	2	22bis - 22duodecies	s	6,2	6,2	6,2	6,2				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	3,10	3,10	3,10	3,10				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6				
2	2	22bis - 22duodecies	s	120,0	120,0	120,0	120,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	118,0	118,0	118,0	118,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				
2	2	22bis - 22duodecies	s	0,5	0,5	0,5	0,5				
2	2	22bis - 22duodecies	s	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0				





DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA - EMENDAMENTI SENATO

Allegato n. 3

Art.	Comma	Descrizione	e/s		SNF				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO			
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
2	11-quinquies	Pedemontana Piemontese	s	k				80				60				60
2	14-bis	Filiera pesca	s	k		0,4				0,2	0,2			0,2	0,2	
2	23-bis	Risarcimento vittime disastro aereo Monte Serra	s	c		3,8				3,8				3,8		
2	23-ter	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	s	c		1				1				1		
2	25	Flotta aerea antincendio Corpo Forestale	s	c		5				5				5		
2	29-quater	Sviluppo offerta turistica Basilicata	s	k		5	10			2,5	7,5	5		2,5	7,5	5
2	30	Fondo per interventi di settore	s	c						-285				-285		
2	30-bis	Differimento rate mutui CDP in scadenza nel 2012	s	c		14				14				14		
2	30-bis	Fondo per interventi di settore	s	c						-14				-14		
2	32	Fondo per le non autosufficienze	s	c		75				75				75		
2	33-bis	Fondo finanziamento ordinario università	s	c		100				100				100		
2	33-ter	Policlinici universitari	s	c		52,5				52,5				52,5		
2	33-ter	Ospedale pediatrico Bambin Gesù - Articolo 33, comma 33, legge n. 183/2011	s	c		12,5				12,5				12,5		
2	33-ter	Contributo Fondazione Gaslini	s	c		5				5				5		
2	33-quater	Comitato paraolimpico nazionale	s	c		6				6				6		
2	33-quinquies	Fispe	s	c		2	2	22,3		2	2	22,3		2	2	22,3
2	33-sexies	Basilica San Francesco di Assisi	s	c		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
2	33-septies	Quota 8 per mille Stato - Articolo 47, comma 2, legge n. 222/1985	s	c						-85,5	-14			-85,5	-14	
2	33-octies	Protezione civile - Interventi eventi calamitosi 2009-2012	s	k		32,8				32,8				32,8		
2	33-octies	Quota 8 per mille Stato - Articolo 47, comma 2, legge n. 222/1985	s	c						-32,8				-32,8		
2	33-novies	Potenziamento attività sportiva universitaria (tabella C)	s	c		1,5				1,5				1,5		
2	33-decies	Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi	s	c		3	3	3		3	3	3		3	3	3
2	33-undecies	Museo Shoah	s	k						3				3		
2	33-duodecies	Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)	s	c		0,5				0,5				0,5		
2	33-quinquiesdecies	Credito d'imposta borse di studio MIUR	s	c		1	10			1	10			1	10	
2	33-quinquiesdecies	Riduzione fondo borse di studio	s	c		-1				-1				-1		
2	33-sexiesdecies	Fondazione EBRI	s	c		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
2	35	Protezione civile - Interventi eventi calamitosi 2009-2012	s	k		7	8	50		2	5	26		2	5	26
2	40bis	Celebrazioni verdiane - Fondazione Arena di Verona	s	c		1				1				1		
2	40bis	Fus - Fondo unico spettacolo (tabella C)	s	c						-2,3				-2,3		
2	40ter	Editoria (tabella C)	s	c		45				45				45		
2	40ter	Emittente televisive	s	c		15				15				15		
2	40quater	Castello di Udine - FVG	s	c		0,13	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13
2	43-sexies	Cassa Integrazione - Crisi grandi aziende	s	c			8	10			8	10			8	10
2	43-sexies	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione	s	c				-8	-10			-8	-10			-8
2	43-septies	Presidenza italiana UE	s	c		1,5				1,5				1,5		

